

CAPITOLO 25

APPENDICE PARTE SESTA

Iniziative in corso per modificare la legislazione nazionale sui CEM

N.B. Nell'autunno 2006, quando il presente rapporto stava prendendo forma, l'APPLE e il Forum dei Comitati Veneti Contro l'Elettrosmog, già attivi da diversi anni nell'organizzare Convegni, manifestazioni e assemblee pubbliche sull'inquinamento elettromagnetico, hanno deciso di avviare un processo organizzativo che potesse portare ad una proposta di modifica della legislazione nazionale sui CEM, come era nel programma elettorale dell'Unione (v. Introduzione), e al suo sostegno. Sono stati quindi realizzati Convegni e Assemblee regionali e nazionali che hanno già prodotto, da un lato, alcune prime proposte di legge, dall'altro, una "rete nazionale" di Comitati e Associazioni contro l'elettrosmog. I documenti allegati danno conto di questo processo, iniziato da poco, ma che spero di poter presto aggiornare con i primi risultati concreti.

PREMESSA

AGGIORNAMENTO SUGLI EFFETTI BIOLOGICI E SANITARI DEI CEM

(A. G. LEVIS – OTTOBRE 2006)

L'urgenza di una revisione migliorativa delle leggi nazionali e regionali sull'elettrosmog, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei limiti espositivi e dei valori di cautela, il ripristino del principio di minimizzazione delle esposizioni tramite gli obbiettivi di qualità, la localizzazione e la programmazione cautelativa

delle installazioni da parte delle Regioni e dei Comuni con informazione e partecipazione delle popolazioni, trova il suo logico presupposto nei dati più recenti della letteratura scientifica che documentano effetti biologici e sanitari, sia immediati che a lungo termine, dannosi per la salute umana, prodotti da radiazioni elettromagnetiche a diversa frequenza. Pertanto l'allegata proposta di modifica e d'integrazione della legislazione esistente in tema di elettrosmog è accompagnata da un corposo allegato tecnico che documenta l'impatto negativo che i campi elettromagnetici (c.e.m.) a bassissima, alta e altissima frequenza possono avere sulla salute umana, come brevemente riepilogato qui di seguito.

Per quanto riguarda le esposizioni residenziali a c.e.m. a bassissima frequenza (ELF: 50 Hertz, elettrodotti), la valutazione di "possibili agenti cancerogeni per l'uomo" espressa nel 2002 dall'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro (IARC) di Lione sulla base di numerosi e ampi studi epidemiologici, è stata confermata da successive indagini sperimentali e da rassegne svolte da altri organismi internazionali. Anzi, il limite di 0,3/0,4 microTesla come valore del campo magnetico indotto, al di sopra del quale secondo la IARC è documentato un raddoppio del rischio di sviluppare leucemie infantili, dovrebbe essere abbassato tenendo conto degli studi che hanno evidenziato aumenti significativi del rischio di leucemie infantili fino a distanze di 600 metri dalle linee elettriche ad alta tensione e a valori molto bassi di campo magnetico (anche meno di 0,2 microTesla, valore questo che, in un primo momento, poteva essere considerato un obiettivo di qualità sufficientemente cautelativo). Anche l'entità del rischio sembra essere stata sottovalutata dalla IARC, visto che alcune indagini epidemiologiche hanno rilevato incrementi dell'incidenza di leucemie infantili ben superiori al raddoppio, fino a 5-6 volte rispetto ai controlli non esposti. Infine, visto che non è ancora nota la relazione quantitativa tra aumento del rischio e aumento del livello espositivo (intensità del campo magnetico indotto) nelle abitazioni, si dovrebbe tenere conto che, in alcune situazioni residenziali ben rappresentate in Italia ed in particolare nel Veneto, tale livello può raggiungere valori estremamente elevati, fino a 10-12 microTesla corrispondenti all'attuale valore di cautela stabilito in Italia col DPCM dell'8/7/2003, ma 50-60 volte superiori al limite prudenziale identificabile in base alle valutazioni della IARC.

Infine, secondo dati della letteratura, anche il rischio di altri tipi di tumori del bambino e dell'adulto potrebbe essere aumentato dall'esposizione residenziale a c.e.m. ELF, e così pure l'incidenza di alcune malattie neurodegenerative, in particolare dei vari tipi di sclerosi e della malattia di Alzheimer, e persino quella di disturbi neurocomportamentali a carico del sistema nervoso centrale e periferico, del sistema muscolare, del sistema cardiocircolatorio, di quello ormonale e immunitario.

Per quanto riguarda i c.e.m. ad alta e altissima frequenza (radiofrequenze, R.F; microonde, MO), sono ormai ben documentati in letteratura incrementi del rischio di sviluppare: 1) vari tipi di tumori alla testa, in particolare al cervello, all'orecchio e all'occhio, negli utilizzatori di telefoni mobili (cordless e cellulari analogici e digitali); 2) vari tipi di tumori nelle esposizioni professionali a RF e MO; 3) leucemie infantili e tumori nell'adulto nelle esposizioni residenziali a RF e MO (emittenti radio-TV, radar, stazioni radio base per la telefonia mobile); 4) disturbi

neurocomportamentali di vario tipo, analoghi a quelli prodotti dalle frequenze ELF, in utilizzatori volontari e in esposti per ragioni professionali o residenziali a RF e MO.

Questi dati sono supportati da studi su volontari e su sistemi di laboratorio, sia cellulari che animali, che hanno permesso di identificare possibili meccanismi biologici d'azione delle radiazioni ELF e RF/MO alla base degli effetti acuti e a lungo termine dannosi per la salute umana di cui sopra. Tali effetti sono prodotti con meccanismi non di tipo termico e da esposizioni a c.e.m. di intensità molto inferiori ai valori di cautela e agli obiettivi di qualità in vigore in Italia, illogicamente fissati entrambi a 6 Volts/metro dal DPCM 8/7/2003, valori e obiettivi che andrebbero dunque sostanzialmente abbassati.

Va sottolineato con molta evidenza che questo quadro sembra contraddetto da un buon numero di lavori con risultati negativi per quanto riguarda tutti gli effetti sopra citati, lavori sistematicamente finanziati dai gestori delle tecnologie interessate (impianti elettrici, radar, sistemi radio/TV, telefonia mobile), la maggior parte dei quali, se sottoposti ad un esame approfondito, risultano però del tutto privi di rilievo scientifico a causa di gravi carenze e di errori metodologici. E va sottolineato che anche i pareri rassicuranti per quanto riguarda i rischi da elettrosmog, espressi dai consulenti di importanti organismi nazionali (Istituto Superiore di Sanità, Istituti Nazionali per i Tumori, Fondazione Bordini) e internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità, Comunità Europea, Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non-Ionizzanti, persino la IARC), pareri che fanno riferimento esclusivamente a quest'ultima categoria di lavori e che ignorano sistematicamente i lavori con risultati positivi, sono palesemente viziati da conflitti di interesse, come più volte denunciato e mai confutato dai diretti interessati.

IL COORDINAMENTO VENETO DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG

in collaborazione con

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE del COMUNE DI ESTE

organizza

DOMENICA 5/11
ORE 9.30
Presso SALA CONSIGLIARE
Piazza Maggiore ESTE (PD)

Riunione pubblica

“L’urgenza di una revisione migliorativa delle leggi nazionali e regionali in materia di elettrosmog”

Il *Coordinamento Veneto dei Comitati contro l'Elettrosmog* intende **rilanciare il dibattito** sulla **necessità di colmare il vuoto legislativo regionale e migliorare significativamente la legislazione nazionale vigente**, sbilanciata fortemente a favore dei gestori delle telecomunicazioni dall'azione del precedente Governo attraverso il *Decreto Gasparri* (poi decaduto), i *Decreti attuativi* della Legge Quadro in materia e il nuovo *Codice delle telecomunicazioni*.

Dibattito che proponiamo si incentri sulla formulazione dal basso di **proposte di modifica della legislazione nazionale** e sulle proposte per la **ripresa di una mobilitazione regionale e nazionale**. Mobilitazione che nel Veneto si deve concentrare anche nei confronti del vuoto normativo esistente in materia.

La riunione si svilupperà, quindi, sui seguenti punti:

- **BREVE RADIOGRAFIA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE**
- **PROBLEMATICHE E PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE**
- **PROPOSTE ORGANIZZATIVE E INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE**

La riunione è aperta. Sono invitati i **cittadini interessati**, i **comitati**, gli **amministratori sensibili** alla problematica, i **rappresentanti istituzionali provinciali, regionali e nazionali** interessati a sostenere questo percorso.

Coordinamento Veneto dei Comitati contro l'Elettrosmog

16 ottobre 2006

BREVE RELAZIONE DELLA RIUNIONE PROMOSSA DAL COORDINAMENTO VENETO DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG ESTE 5 NOVEMBRE 2006.

- 1. PARTECIPAZIONE.** Senz'altro positiva, in quanto erano presenti rappresentanti dei comitati delle 7 province del Veneto, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Valle D'Aosta. Inoltre avevano manifestato l'interesse a partecipare rappresentanti dei comitati delle seguenti Regioni: Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria. La loro presenza è stata rimandata al prossimo incontro di Bologna.

2. **SVOLGIMENTO RIUNIONE:** dopo l'introduzione di De Marchi ci sono state due relazioni proposte da Levis e Ceruti. Accogliendo la raccomandazione degli organizzatori di evitare riferimenti a situazioni locali il dibattito ha toccato, in modo produttivo, temi di carattere generale e normativo (modifiche, attuazioni ed integrazioni alle leggi attuali, V. il riepilogo dei "punti di discussione" aggiornato).
3. **OBIETTIVI:** tenuto conto dei numerosi obiettivi da perseguire, la "premessa" alla necessità di modificare la normativa preparata da Levis e allegata alla convocazione, dovrebbe essere integrata con:
 - riferimenti alle necessità operative degli enti locali in tema di programmazione e controllo degli impianti, non solo ai fini della minimizzazione, ma anche della tutela ambientale ed architettonica;
 - limitazione dei servizi, accessori alla telefonia in voce, non "di preminente interesse generale" né assimilabili ad "opere di urbanizzazione primaria";
 - interventi a sostegno degli elettrosensibili;
 - interventi a favore della informazione e educazione dei più giovani sui vari aspetti dell'elettromagnetismo;
 - sostegno alla partecipazione attiva dei cittadini alle scelte ed ai controlli;
4. **MODIFICHE ALLA LEGGE QUADRO 36/01 (art.8, c 6; art.15 c 1-3-4-5) e al DLGS 259/03 (art.86, c 2, art.87 c 1):** sono state approvate dall'assemblea le modifiche proposte dall' Avv. Ceruti, già allegate alla convocazione. In seguito verranno formulate le proposte relative all'attuazione dei regolamenti presisti dalla 36/01 (art. 4 c 5, artt. 5,9,12 c 1) nonché gli altri punti provvisoriamente individuati nell'allegato "punti di discussione"
5. **NUOVO APPUNTAMENTO:** si è deciso di indire una nuova riunione del Coordinamento Comitati SABATO 16 DICEMBRE 2006 a BOLOGNA (orari e sede da definire). A questa seconda riunione potrebbe seguire alla fine di gennaio, una manifestazione-conferenza stampa a Roma per la presentazione delle proposte ai Ministri competenti.
6. **RACCOMANDAZIONI**
vi preghiamo di:
 - inviare osservazioni e commenti
 - diffondere l'informazione sull'iniziativa in corso ad altri comitati di cui si ha conoscenza, dandone comunicazione anche al centro di coordinamento provvisoriamente individuato nell'A.P.P.L.E. (indirizzo e-mail: laura.masiero@applelettrosmog.it – tel.e fax: 049/8750240)
 - di perseguire con la massima determinazione la sensibilizzazione di amministrazioni e politici locali al fine del loro indispensabile appoggio alle nostre iniziative e di un auspicabile partecipazione alla prossima riunioni.
7. Si fa presente che dopo la riunione di Este alcuni degli organizzatori hanno partecipato ad un incontro promosso a Venezia dal Sentore Felice Casson, che si è impegnato ad integrare i suggerimenti formulati dall'Avv Ceruti in una sua proposta già in fase di definizione ed ha assicurato la sua partecipazione alla riunione di Bologna ed alla conferenza stampa di Roma.

Per il Coordinamento Veneto dei Comitati contro l'Elettrosmog
De Marchi, Levis, Masiero, Miazzi, Stampacchia

PUNTI DI DISCUSSIONE

SULLE MODIFICHE ALLA 36/2001 E AI LIMITI

1. MODIFICA DEI DPCM 08.07.03 SUI LIMITI ALL'INQUINAMENTO E.M. v.
doc.Levis; proposta: ELF 10-1-0,2 µtesla; RF-MO 10-3-0,5 v/m)

2. REGOLAMENTAZIONE LOCALE DEGLI IMPIANTI – MINIMIZZAZIONE DELLE ESPOSIZIONI E.M.; SANZIONI (v.doc.Ceruti in corso di ampliamento; modifiche alla Legge Quadro 36/01 e al Cod. delle Comunicazioni DLgs 259/03; obbligo regolamento/piano di localizzazione; potere surrettizio dei Comuni, in assenza di norme regionali)
3. DISTINZIONE TRA TELEFONIA MOBILE (VOCE) E ALTRE APPLICAZIONI (UMTS DVB-H WI-FI WIMAX ecc.) (v.doc. Ceruti: no opere di urbanizzazione primaria; no deroghe a regolam.comunali e piani localizzazione; possibilità di limitazioni e divieti)
4. ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI RIGUARDANTI IL RISANAMENTO DELL’ESISTENTE (attuazione art.4, c.4 e art.9 L.Q. 36/2001), PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI (art.5 lex 36/01), ETICHETTATURE APPARECCHI (attuazione art.12, c 1 L.Q. 36/01; in particolare per cellulari: indicazione livelli emissione in v/m in funzione della copertura del campo e.m. e w/Kg; rischi potenziali; limitazioni per bambini ed adolescenti; accessi video riservati; restrizioni particolari; irradiazione “passiva”, locali pubblici e affollati)
5. CATASTO DEGLI IMPIANTI, SENZA LIMITI DI POTENZA (attuazione art.4, c 1, lett. c e art. 7 L.Q. 36/01 – quindi anche micro-nanocelle/amplificatori ecc.)
6. PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, CONTROLLI E MONITORAGGIO (attuazione e modifica art.14 L.Q. 36/01; no Bordoni per conflitti di interesse; partecipazione dei Comuni con tecnici “indipendenti” mediante opportuni protocolli; potenziamento e controllo Arpa)
7. ACORDI DI PROGRAMMA CON I GESTORI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO E.M. (attuz. Art.12, c.2 e art.4, c.1, lett. F lex 36/01)
8. PROGRAMMI DI RICERCA (EPIDEMIOLOGIA-CANCEROG. SPERIMENTALE) E AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO AI FINI DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE NORMATIVE (attuazione e completamento art. 4, c 1, lett b L.Q. 36/01)
9. PARTECIPAZIONE (attuazione art.11 L.Q. 36/01: partecipazione al procedimento amministrativo e art. 6, c 6 per prevenzione e riduzione inquinamento)
10. ELETTRORODOTTI (v. doc. Miazzi: attuazione Art. 5, cc 1,2,3 e art. 4, c 1 lett g e h L.Q. 36/01; tracciati e fasce di rispetto)
11. EDUCAZIONE SULL’ELETTRROMAGNETISMO (attuazione art. 10 L. Q. 36/01, in particolare per quanto riguarda gli istituti scolastici, v. progetto.scuola A.P.P.L.E.; partecipazione ai programmi da parte di tecnici indipendenti)

DA DEFINIRE MEGLIO

RIDEFINIZIONE DEI SITI SENSIBILI

1. PIANIFICAZIONI INTERCOMUNALI
2. RIDEFINIZIONE DEL CONCETTO DI SITI SENSIBILI
3. MODALITA’ DELLE MISURAZIONI (doc. Damian in preparazione)
4. V.I.A. ELETTRORODOTTI
5. AIUTO AGLI ELETTROSENSIBILI (v. doc. Zuccherò in preparazione: minimizzazione
 - zone franche – sistemi protettivi – contributi Enti Locali)
6. COPERTURA DEL SEGNALE – TRAFFICO – OBBLIGHI DEI GESTORI (v. doc. Calesso-Stampacchia in preparazione)
7. IMPLEMENTAZIONE RETE TELEFONICA FISSA al fine della sua permanenza
8. ALTRI SUGGERIMENTI...

PROPOSTA DI MODIFICA DEI DPCM 8.7.2003
FISSAZIONE DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE, DEI VALORI DI ATTENZIONE E DEGLI
OBIETTIVI DI QUALITA' PER LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE
ESPOSIZIONI AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI
GENERATI A FREQUENZE COMPRESSE TRA 100 KHz E 300 GHz
E A FREQUENZE DI RETE GENERATE DAGLI ELETTRODOTTI
(Avv. Matteo Ceruti)

RELAZIONE

L'urgenza di una revisione migliorativa delle leggi nazionali e regionali sull'elettrosmog, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei limiti espositivi e dei valori di cautela, il ripristino del principio di minimizzazione delle esposizioni tramite gli obbiettivi di qualità, la localizzazione e la programmazione cautelativa delle installazioni da parte delle Regioni e dei Comuni con informazione e partecipazione delle popolazioni, trova il suo logico presupposto nei dati più recenti della letteratura scientifica che documentano effetti biologici e sanitari, sia immediati che a lungo termine, dannosi per la salute umana, prodotti da radiazioni elettromagnetiche a diversa frequenza. Pertanto l'allegata proposta di modifica e d'integrazione della legislazione esistente in tema di elettrosmog è accompagnata da un corposo allegato tecnico che documenta l'impatto negativo che i campi elettromagnetici (c.e.m.) a bassissima, alta e altissima frequenza possono avere sulla salute umana, come brevemente riepilogato qui di seguito.

Per quanto riguarda le esposizioni residenziali a c.e.m. a bassissima frequenza (ELF: 50 Hertz, elettrodotti), la valutazione di "possibili agenti cancerogeni per l'uomo" espressa nel 2002 dall'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro (IARC) di Lione sulla base di numerosi e ampi studi epidemiologici, è stata confermata da successive indagini sperimentali e da rassegne svolte da altri organismi internazionali. Anzi, il limite di 0,3/0,4 microTesla come valore del campo magnetico indotto, al di sopra del quale secondo la IARC è documentato un raddoppio del rischio di sviluppare leucemie infantili, dovrebbe essere abbassato tenendo conto degli studi che hanno evidenziato aumenti significativi del rischio di leucemie infantili fino a distanze di 600 metri dalle linee elettriche ad alta tensione e a valori molto bassi di campo magnetico (anche meno di 0,2 microTesla, valore questo che, in un primo momento, poteva essere considerato un obiettivo di qualità sufficientemente cautelativo). Anche l'entità del rischio sembra essere stata sottovalutata dalla IARC, visto che alcune indagini epidemiologiche hanno rilevato incrementi dell'incidenza di leucemie infantili ben superiori al raddoppio, fino a 5-6 volte rispetto ai controlli non esposti. Infine, visto che non è ancora nota la relazione quantitativa tra aumento del rischio e aumento del livello espositivo (intensità del campo magnetico indotto) nelle abitazioni, si dovrebbe tenere conto che, in alcune situazioni residenziali ben rappresentate in Italia ed in particolare nel Veneto, tale livello può raggiungere valori estremamente elevati, fino a 10-12 microTesla corrispondenti all'attuale valore di cautela stabilito in Italia col DPCM dell'8/7/2003, ma 50-60 volte superiori al limite prudenziale identificabile in base alle valutazioni della IARC.

Infine, secondo dati della letteratura, anche il rischio di altri tipi di tumori del bambino e dell'adulto potrebbe essere aumentato dall'esposizione residenziale a c.e.m. ELF, e così pure l'incidenza di alcune malattie neurodegenerative, in particolare dei vari tipi di sclerosi e della malattia di Alzheimer, e persino quella di disturbi neurocomportamentali a carico del sistema nervoso centrale e periferico, del sistema muscolare, del sistema cardiocircolatorio, di quello ormonale e immunitario.

Di qui la proposta di modifica dei limiti stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003 sulle frequenze di rete generate dagli elettrodotti:

- limiti di esposizione: intensità di campo elettrico 10 microtesla;
- valori di attenzione: intensità di campo elettrico 1 microtesla;
- obiettivi di qualità: intensità di campo elettrico 0,2 microtesla.

Per quanto riguarda i c.e.m. ad alta e altissima frequenza (radiofrequenze, R.F; microonde, MO), sono ormai ben documentati in letteratura incrementi del rischio di sviluppare: 1) vari tipi di tumori alla testa, in particolare al cervello, all'orecchio e all'occhio, negli utilizzatori di telefoni mobili (cordless e cellulari analogici e digitali); 2) vari tipi di tumori nelle esposizioni professionali a RF e MO; 3) leucemie infantili e tumori nell'adulto nelle esposizioni residenziali a RF e MO (emittenti radio-TV, radar, stazioni radio base per la telefonia mobile); 4) disturbi neurocomportamentali di vario tipo, analoghi a quelli prodotti dalle frequenze ELF, in utilizzatori volontari e in esposti per ragioni professionali o residenziali a RF e MO.

Questi dati sono supportati da studi su volontari e su sistemi di laboratorio, sia cellulari che animali, che hanno permesso di identificare possibili meccanismi biologici d'azione delle radiazioni ELF e RF/MO alla base degli effetti acuti e a lungo termine dannosi per la salute umana di cui sopra. Tali effetti sono prodotti con meccanismi non di tipo termico e da esposizioni a c.e.m. di intensità molto inferiori ai valori di cautela e agli obiettivi di qualità in vigore in Italia, illogicamente fissati entrambi a 6 Volts/metro dal DPCM 8/7/2003, valori e obiettivi che andrebbero dunque sostanzialmente abbassati.

Va sottolineato con molta evidenza che questo quadro sembra contraddetto da un buon numero di lavori con risultati negativi per quanto riguarda tutti gli effetti sopra citati, lavori sistematicamente finanziati dai gestori delle tecnologie interessate (impianti elettrici, radar, sistemi radio/TV, telefonia mobile), la maggior parte dei quali, se sottoposti ad un esame approfondito, risultano però del tutto privi di rilievo scientifico a causa di gravi carenze e di errori metodologici. E va sottolineato che anche i pareri rassicuranti per quanto riguarda i rischi da elettrosmog, espressi dai consulenti di importanti organismi nazionali (Istituto Superiore di Sanità, Istituti Nazionali per i Tumori, Fondazione Bordini) e internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità, Comunità Europea, Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non-Ionizzanti, persino la IARC), pareri che fanno riferimento esclusivamente a quest'ultima categoria di lavori e che ignorano sistematicamente i lavori con risultati positivi, sono palesemente viziati da conflitti di interesse, come più volte denunciato e mai confutato dai diretti interessati.

Di qui la proposta di modifica dei limiti stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003 sulle alte frequenze:

- limiti di esposizione: intensità di campo elettrico 10 V/m;
- valori di attenzione: intensità di campo elettrico 3 V/m;
- obiettivi di qualità: intensità di campo elettrico 0,5 V/m.

Inoltre risulta opportuno definire l'ampiezza delle fasce di rispetto.

Modifiche al DPCM 8 luglio 2003 relativo alle frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz (Avv. Matteo Ceruti)

Art. 1

1.- La Tabella 1 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003 è così modificata:

“limiti di esposizione: intensità di campo elettrico 10 microtesla”;

2.- La Tabella 2 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003 è così modificata:
“valori di attenzione: intensità di campo elettrico 1 microtesla”;

3.- La Tabella 3 dell'allegato B del DPCM 8 luglio 2003 è così modificata
“obiettivi di qualità: intensità di campo elettrico 0,2 microtesla”.

Art. 2

(Modifiche al DPCM 8 luglio 2003 relativo alle frequenze di rete generate dagli elettrodotti)

1.- L'art. 3 (Limiti di esposizione e valori di attenzione) del DPCM 8 luglio 2003 è così modificato:
“limiti di esposizione: intensità di campo elettrico 10 V/m”.

2.- L'art. 4 (Obiettivi di qualità) del DPCM 8 luglio 2003 è così modificato:
“valori di attenzione: intensità di campo elettrico 3 V/m”.

3.- L'art. 6 (Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto) è così modificato:
“obiettivi di qualità: intensità di campo elettrico 0,5 V/m”.

Avvocato Matteo Ceruti - Rovigo

BOZZA DI

PROPOSTA DI LEGGE

RECANTE MODIFICA DELLA LEGGE 36/2001 “LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI” E DEL D.LGS. 259/2003 “CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”

(Avv. Matteo Ceruti)

RELAZIONE

La legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 costituisce un provvedimento che presenta una valida impostazione di base in termini di finalità generali, procedure e strumenti.

Tuttavia sconta in alcuni passaggi cruciali una certa vaghezza e generalità, e per alcuni aspetti decisivi ne rinvia l'applicazione a provvedimenti governativi che sino ad oggi non sono stati ancora emanati o comunque risultano carenti.

C'è dunque senza dubbio l'urgenza di una implementazione della legge quadro attraverso una completa attuazione della medesima con la più rapida approvazione:

- del regolamento statale recante specifiche misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio relative nella progettazione e costruzione di elettrodotti ed impianti per la telefonia mobile e la radiodiffusione (art. 5 della legge quadro);
- e del decreto statale che definisca i criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli impianti (art. 4, comma 4, della legge quadro).

Inoltre si registra una diffusa insoddisfazione per i DPCM dell'8 luglio 2003 con cui sono stati fissati i limiti di inquinamento elettromagnetico a bassa e ad alta frequenza, senza tuttavia

assicurare il rispetto dell'obiettivo di minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici e del principio di precauzione prescritti dalla legge quadro.

Accanto all'esigenza di una rapida implementazione della legge quadro, risultano inoltre indispensabili anche talune modifiche della legge medesima.

Una delle lacune più gravi della legge quadro n. 36/2001 è quella della insufficiente disciplina della materia della regolamentazione locale prevista in termini molto vaghi e generici dall'art. 8, comma 6, che necessiterebbe di un'ampia rivisitazione.

Tra i profili che meriterebbero un intervento urgente del legislatore è senza dubbio quello della prevista "facoltatività" della disciplina locale che in sostanza ha sottratto questo settore dall'obbligo della pianificazione e regolamentazione locale.

Per cui si propone l'obbligatorietà della disciplina locale anche con portata intercomunale, che tante volte si rivela più adeguata a disciplinare le infrastrutture a rete come quelle delle telecomunicazioni.

Un secondo intervento urgente nasce dalla circostanza che una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la disciplina locale nel settore sia necessariamente subordinata e condizionata alla preventiva definizione degli obiettivi di qualità di competenza regionale (criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per le migliori tecnologie disponibili) da parte delle leggi regionali, con conseguente illegittimità dei regolamenti comunali approvati in assenza di tale preliminare intervento del legislatore regionale.

Tutto ciò in evidente violazione del principio costituzionale di sussidiarietà verticale nell'attribuzione delle funzioni amministrative (art. 118, comma 1 Cost.).

Di talché si rende necessario precisare che la disciplina locale deve essere adottata anche in assenza della preventiva individuazione degli obiettivi di qualità di competenza regionale.

Inoltre risulta opportuno evidenziare i profili connessi della disciplina locale delle esposizioni in funzione di tutela igienico sanitaria ponendo quale finalità principale della pianificazione e regolamentazione comunale quella della minimizzazione dell'intensità e gli effetti dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e ciò indipendentemente dal rispetto dei limiti stabiliti dallo Stato.

Allo stesso tempo appare opportuno garantire che la disciplina locale sia funzionale anche al corretto insediamento urbanistico, territoriale, ambientale e architettonico degli impianti.

Importante è pure precisare che i suddetti obiettivi possono essere raggiunti anche individuando siti sensibili ove sia esclusa la localizzazione degli impianti ovvero gli ambiti di idonea localizzazione dei medesimi, come è avvenuto in diverse realtà comunali.

Un ulteriore aspetto che merita un intervento urgente del legislatore riguarda i già segnalati profili sanzionatori giacché allo stato le pur consistenti (almeno nel massimo edittale) sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 15, commi 1 e 2, (peraltro limitate soltanto alle ipotesi di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, per cui non risulta sanzionato il superamento degli obiettivi di qualità) risultano inapplicabili in ragione della mancata individuazione delle autorità competenti all'irrogazione che era stata rimessa in modo inopportuno ai decreti di cui all'art. 4, comma 2, i quali sono stati emanati senza tuttavia operare detta individuazione.

Inoltre nessuna disposizione (né della legge quadro né del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 259/2003) sanziona espressamente l'ipotesi dell'impianto realizzato ovvero entrato in funzione del tutto abusivamente, ossia in assenza dei prescritti titoli abilitativi.

Per cui appare opportuno:

- sanzionare anche il superamento degli obiettivi di qualità,
- aumentare le sanzioni amministrative pecuniarie nel minimo edittale,
- stabilire direttamente nella legge le autorità amministrative competenti ad irrogare le sanzioni pecuniarie onde evitare ulteriori rinvii di operatività,

- punire con sanzione amministrativa pecuniaria anche l'ipotesi dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori,
- sanzionare l'abusività totale degli impianti.

Ulteriori urgenti interventi di riassetto della normativa statale di settore riguardano il Codice delle comunicazioni elettroniche il quale è stato approvato con il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 creando rilevanti problemi di coordinamento con la normativa statale previgente.

Detti problemi, ancorché in parte allo stato parzialmente risolti dalla giurisprudenza costituzionale, amministrativa e penale, necessitano tuttavia di essere chiariti con espresse modifiche del testo normativo che coordinino il Codice con la legge quadro n. 36/2001 e con il T.U. dell'edilizia approvato con il DPR n. 380/2001 innanzitutto esplicitando la subordinazione delle localizzazioni delle infrastrutture ai regolamenti e piani approvati dai Comuni, con conseguente obbligo di relativa verifica di compatibilità urbanistica in sede di rilascio dei titoli abilitativi.

Di qui la conseguente proposta di modifica degli artt. 86, comma 2, e 87, comma 1, del d.lgs. 259/2003 nei termini seguenti.

E di qui anche la proposta di soppressione dell'assimilazione dei detti impianti alle opere di urbanizzazione primaria contenuta nell'art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 1

1.- Modificare l'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 come segue:

“I Comuni con propri regolamenti e strumenti di pianificazione, anche intercomunali, debbono adottare, anche in assenza della preventiva individuazione degli obiettivi di qualità di competenza regionale, una disciplina locale per minimizzare l'intensità e gli effetti dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, indipendentemente dal rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità definiti dallo Stato, nonché per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale, ambientale e architettonico degli impianti, anche individuando siti sensibili ove sia esclusa la localizzazione degli impianti ovvero individuando gli ambiti di idonea localizzazione dei medesimi”.

Art. 2

1.- Modificare l'art. 15, comma 1, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, come segue:

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità statali di cui ai decreti ... è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da euro diecimila a euro trecentomila”.

2.- Modificare l'art. 15, comma 3, seconda parte, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, come segue:

“Competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono i Comuni per gli impianti radioelettrici, e le autorità competenti in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio per gli elettrodotti”.

3.- Modificare l'art. 15, comma 4, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, come segue:

“In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquanta,

nonché la sospensione degli atti autorizzatori suddetti da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.”

4.- Dopo l'art. 15, comma 4, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 aggiungere il comma 4-bis come segue:

“Gli impianti realizzati o entrati in funzione in assenza di autorizzazione o denuncia o concessione o licenza o certificazione per l'installazione o per l'esercizio debbono essere immediatamente disattivati e rimossi. L'autore è inoltre punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento da euro diecimila a euro trecentomila”.

5.- Modificare l'art. 15, comma 5, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, come segue:

“Le sanzioni di cui al comma 4 sono applicate dalle autorità competenti ...”.

Art. 3

1.- L'art. 86, comma 2, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 viene modificato come segue:

“2. Sono in ogni caso fatti salvi gli atti regolamentari e di pianificazione approvati dagli Enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36, nonché gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica”.

2.- Il comma 3 dell'art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 viene abrogato.

3.- All'art. 87, comma 1, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole “e relativi provvedimenti di attuazione” aggiungere infine: **“, nonché previa verifica della compatibilità con gli obiettivi di qualità di competenza regionale e di conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché alla disciplina locale di cui all'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36”.**

Avvocato Matteo Ceruti - Rovigo

PROPOSTA DI REGOLAMENTO STATALE RECANTE SPECIFICHE MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI ELETTRODOTTI ED IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E LA RADIODIFFUSIONE (EX ART. 5 DELLA LEGGE 36/2001); (AVV. MATTEO CERUTI)

La legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 costituisce un provvedimento che presenta una valida impostazione di base in termini di finalità generali, procedure e strumenti.

Tuttavia sconta in alcuni passaggi cruciali una certa vaghezza e generalità, e per alcuni aspetti decisivi ne rinvia l'applicazione a provvedimenti governativi che sino ad oggi non sono stati ancora emanati o comunque risultano carenti.

C'è dunque senza dubbio l'urgenza di una implementazione della legge quadro attraverso una completa attuazione della medesima con la più rapida approvazione.

In particolare risulta urgente l'approvazione del regolamento statale, previsto dall'art. 5 della legge quadro, recante specifiche misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio nella progettazione e costruzione sia degli elettrodotti sia impianti per la telefonia mobile e la radiodiffusione.

Più precisamente detto regolamento consta di due titoli:

- 1) caratteristiche tecniche per la progettazione, costruzione, modifica e localizzazione dei tracciati degli elettrodotti;

- 2) caratteristiche tecniche per la progettazione, costruzione, modifica e localizzazione degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione;

Ciascuno dei due titoli prevede quindi due capi: uno relativo alle caratteristiche tecniche generali ed uno con misure di tutela ambientale e paesaggistica, e misure specifiche per le aree sottoposte a vincolo.

Inoltre un terzo titolo è dedicato ai rischi elettrici degli impianti.

Infine l'ultimo titolo definisce una nova disciplina dei procedimenti di costruzione e di esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 Kv.

PROPOSTA AGGIORNAMENTO NORMATIVA STATALE (LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE) IN MATERIA DI ELETTRODOTTI

(Arch. Francesco Miazzi)

PREMESSA:

Per quanto riguarda le emissioni degli elettrodotti (frequenze estremamente basse o ELF), nel 2002 l'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro di Lione, dopo aver rivisto più **si verifica** di un centinaio di ricerche epidemiologiche "ben condotte" e con risultati statisticamente significativi, ha riconosciuto che, nelle esposizioni residenziali ELF, **si verifica un incremento delle leucemie infantili (a partire da un raddoppio) al di sopra di 0,3 – 0,4 microtesla.**

Negli stessi anni altri organismi (in Italia l'ISPEL e l'Istituto Superiore di Sanità), oltre a confermare questo dato, hanno segnalato la possibilità che le esposizioni residenziali ELF siano associate ad altri tipi di tumori del bambino e dell'adulto, così come ad alcune patologie neurodegenerative gravemente invalidanti, e persino ad alcuni effetti acuti di tipo neurocomportamentale (insonnia, cefalee, perdita della memoria, ansia, depressione, tendenza al suicidio) o di origine ormonale (aborti spontanei).

Dal 2002 ad oggi altre indagini epidemiologiche hanno messo in evidenza, in popolazioni esposte a valori di campo magnetico superiori a 0,4 microtesla, un aumento del rischio di leucemia infantile fino a 5-6 volte. Inoltre, aumenti significativi del rischio di leucemia infantile, **si sono registrati fino a distanze di 600 metri dalle linee elettriche** ad alta tensione e a **valori anche inferiori a 0,2 microtesla.**

L'estrapolazione della curva dose-effetto, basata finora su pochi dati, indicherebbe comunque un aumento di rischio fino a **30 volte per esposizioni a 3 microtesla e fino a 150 volte a 10 microtesla**, valori questi che corrispondono rispettivamente, all'obiettivo di qualità e al valore di cautela stabiliti dal D.P.C.M. del 08.07.2003!!

La legge Regionale 27/93 del Veneto (assunta come riferimento da altre Regioni) che:

- fissava come obiettivo di qualità all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale dimora un valore di campo magnetico pari a **0,2 microtesla**...
- stabiliva di evidenziare i tracciati dei nuovi elettrodotti e di attribuire le fasce di rispetto in cui non era consentita l'edificazione residenziale, produttiva, o ad altra attività che comportasse permanenze prolungate (più di 4 ore al giorno), etc.

è stata prima stravolta dalle Delibere di Giunta Regionale e in seguito azzerata da sentenze del TAR Veneto e del Consiglio di Stato, che l'hanno dichiarata decaduta laddove fissava l'obiettivo di qualità di 0,2 microtesla, poiché contrastanti con i limiti stabiliti dal D.P.C.M. del 08.07.2003!! Analoga sorte hanno avuto le leggi di altre Regioni che avevano proposto lo stesso obiettivo di qualità

N.B. Ci sono due dati importanti dai quali non possiamo prescindere:

1) la proposta dei Comitati e delle realtà di base deve contenere il punto più alto del “principio di precauzione” e lasciare la responsabilità di modifiche peggiorative alla parte politica. Noi, sulla base degli studi analizzati, dobbiamo pretendere un limite di 0,1 microtesla, se poi il Parlamento non lo considera realista e porta tale limite a 0,2 o peggio 0,3-0,4 microtesla, deve farlo conoscendo la nostra contrarietà. Quello che non possiamo permettere è che venga fissato un limite per il quale sono stati evidenziati fattori di rischio consistenti.

2) nelle proposte di modifica della Legge Quadro n. 36/2001 non possiamo ignorare quanto accaduto alla nostra L.R. 27/93 e a tutte le normative regionali contenenti principi di maggior tutela rispetto alla normativa nazionale. E' nostro dovere richiedere il ripristino del principio di autonomia legislativa delle entità regionali. In un'epoca in cui tutti si sciacquano la bocca con i vocaboli del “federalismo” noi dobbiamo rivendicare la libertà di poter legiferare in senso migliorativo. Prima dell'epoca del “federalismo” la L.R. 27/93 pur tra forti contrasti è riuscita ad imporsi, ora che tutti si dichiarano “federalisti”, leggi come questa sono brutalmente cassate.

Questa richiesta è giustificata anche dall'esistenza, in alcune realtà regionali, di situazioni di inquinamento a rischio plurifattoriale, nelle quali non si possono escludere interazioni di tipo additivo o moltiplicativo (sinergismo) tra i vari inquinanti. In tali situazioni, come ovvio, gli obiettivi cautelativi fissati per ogni singolo inquinante, devono essere rivisti.

Alla luce di questa sintetica premessa, analizziamo ora i principali punti della normativa in tema di Elettrodotti, sui quali riteniamo opportuno si debba intervenire, introducendo prescrizioni più cautelative ed una maggiore autonomia da parte delle regioni:

- Legge Quadro **n. 36/2001** sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici con particolare riferimento:
 - **all'Art. 4 c. 1 lett. – a** (*Lo Stato esercita le Funzioni relative.... alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,*);
 - **all'Art. 4 c. 1 lett. – e** (*Lo Stato esercita le Funzioni relative.... all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico*);
 - **all'Art. 4 c. 1 lett. – h** (*Lo Stato esercita le Funzioni relative.... alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore*);
 - **all'Art. 4 c. 2.** *I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e), h), sono stabiliti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:*

lett. – a) **per la popolazione, con DPCM, su proposta del Ministro all'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, ...**

- **all'Art. 4 c. 5.** *Le Regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.*
- **all'Art. 5** – (Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti) *Comma 1: Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolarmente adottato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici*
- **all'Art. 9** (Piani di risanamento)....
- DPCM 8 Luglio 2003 che ha **fissato in 3 microtesla e 10 microtesla (15 e 50 volte il limite di 0,2 microtesla) il limite cautelativo**, rispettivamente, per gli elettrodotti di nuova costruzione e per quelli esistenti, per le esposizioni residenziali, senza indicare alcuna distanza di rispetto dalle abitazioni, vanificando con ciò il principio di precauzione e la minimizzazione delle esposizioni elettromagnetiche dannose per la salute umana.

N.B. Fissando Limiti così elevati si è, di fatto, depotenziato l'Art 9 (Piani di risanamento) della n. 36/2001 che si basava proprio sul Decreto di cui *all'Art. 4 c. 2 lett a)*.

Si noti inoltre che con questi valori ed in assenza di distanze di rispetto, il livello di protezione è inferiore non solo a quello stabilito dalla Legge Regionale veneta, poi disapplicata, ma persino al D.P.C.M. dal 1992 che aveva come limite i 100 microtesla.

PROPOSTE

Abrogazione del DPCM 8 Luglio 2003 e promulgazione di un nuovo Decreto che:

- 1) sulla base *dell'Art. 4 c. 1 lett. a) e c. 2 lett. a)* - *Legge Quadro n. 36/2001* fissi **l'obiettivo di qualità in 0,1 microtesla, il valore di cautela in 0,5 microtesla, ed un limite di esposizione di 10 microtesla per le esposizioni di breve durata;**
- 2) sulla base *dell'Art. 4 c. 1 lett. h)* - *Legge Quadro n. 36/2001* stabilisca che le Regioni possano dare parere non favorevole, caso di elettrodotti in cavo aereo, in corrispondenza di centri abitati e di zone di espansione edilizia. Per il tracciato degli elettrodotti è indispensabile, (**OLTRE AL RISPETTO DEI VALORI DI CEM STABILITI DAL DECRETO**), il rispetto delle seguenti distanze dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti permanenze prolungate (più di 4 ore al giorno):

	TERNA	DOPPIA TERNA	DOPPIA TERNA
--	-------	--------------	--------------

KV	SINGOLA	NON OTTIMIZZATA	OTTIMIZZATA
380	150	225	100
220	100	150	80
132	75	100	60

Nei tratti ove la proiezione del conduttore più esterno abbia una distanza inferiore a quella stabilita, l'elettrodotto va posto in cavo sotterraneo con adeguata schermatura che consenta il rispetto dei limiti di esposizione sopra stabiliti.

N.B. le misure indicate sono ricavate dalla D.G.R. Veneto 1526 del 11/04/2000 conseguente all'entrata in vigore della L.R. 27/93, basate sullo studio ARPAV, ed elevate di circa il 50%.

- 3) sulla base dell'Art. 5 –Comma 1 - Legge Quadro n. 36/2001, nelle aree soggette a vincoli posti a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, il parere delle Regioni sia rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto sia posto in cavo sotterraneo e siano previste in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni ai valori sopra elencati.
- 4) sulla base dell'Art. 4 c. 1 lett. – e (*Lo Stato esercita le Funzioni relative.... all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico*), stabilisca le condizioni e le posizioni dalle quali è possibile eseguire la misura dei campi elettromagnetici. In via generale lo strumento va collocato **1,5 metri dal suolo e la distanza** dall'elettrodotto va misurata con la proiezione a terra dell'asse in linea. Nei casi di misura dei CEM negli edifici, nelle pertinenze o nei luoghi che comportano permanenze prolungate (più di 4 ore al giorno), lo strumento di misura va posizionato nel punto di minor distanza dalla linea elettrica. Il valore "normalizzato" sarà calcolato sul 75% della corrente nominale della linea in esame;

N.B. su questo punto sarà bene confrontarsi con i nostri "tecnici", il mio è solo uno spunto basato sulle esperienze di lettura della normativa regionale.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI DELLA Legge Quadro n. 36/2001

- 1) L'Art. 4 c. 5. andrebbe così modificato: *Le Regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo, **ferma restando l'autonomia di ogni singola regione, di adottare provvedimenti legislativi fondati sul principio di precauzione e di maggior tutela della salute.***
- 2) sulla base del Decreto di cui all'Art. 4 c. 2 lett a), l'Art. 9 (Piani di risanamento) della Legge Quadro n. 36/2001 andrebbe modificato come segue:

c 4) Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro **10 anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge. **Entro il 31 dicembre 2008** deve

essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, etc....

CONCLUSIONI

Da questa sintetica panoramica emerge con evidenza che anche in tema di Elettrodotti, vi è **la necessità di una rivisitazione della normativa emanata successivamente all'entrata in vigore della L. n. 36/2001**. I nuovi provvedimenti dovrebbero:

- essere ispirati al Principio di Precauzione e di salvaguardia della salute
- fondarsi sulla partecipazione dei cittadini nei procedimenti autorizzatori,
- tener conto della tutela del territorio e del paesaggio.

Intendiamo aprire il confronto su queste proposte con tutte le realtà associative, i comitati delle varie regioni, gli amministratori ed i parlamentari che intenderanno raccogliere le nostre indicazioni che sono espressione dell'esperienza maturata a fianco dei cittadini vittime di quella logica che antepone "lo sviluppo sconsiderato" alla tutela della salute.

Francesco Miazzi (349 8353348 - 0429 780355 fmiazzi@libero.it) per il **FORUM VENETO DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG**

- *Le parti in premessa sono estrapolate da Note redatte dal Prof. Angelo Levis*

CONTRIBUTO ALLA DISCUSSIONE:

DARE FACOLTA' ALLE REGIONI DI APPLICARE LIMITI PIU' RESTRITTIVI IN CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PROPRI TERRITORI; RICONOSCERE L'ESISTENZA E LA PARTICOLARITA' DI AREE A RISCHIO SANITARIO PER CONCORSO DI AGENTI PERICOLOSI

La **Raccomandazione** del Consiglio Europeo relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz del 12/07/1999 **n. 519/99/CE** pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999 n. L 199, pur adottando come riferimento le misure limite definite dall'INCENIR, al punto (15) afferma che "gli Stati membri hanno facoltà, ai sensi del trattato, di fornire un livello di protezione più elevato di quello di cui alla presente raccomandazione". Questo passaggio, quindi, se recepito dagli Stati membri gli concederebbe la **facoltà di definire un livello di protezione più aderente alle caratteristiche e alle necessità dei singoli territori**.

Nel nostro Paese, durante la stesura della Legge Quadro in materia – n. 36 del 21/02/2001 – si è sviluppato un forte dibattito intorno alla opportunità o meno di definire norme che, fatto salvo il quadro unitario nazionale di riferimento su questi punti a cui attenersi, concedesse alle Regioni la facoltà di definire livelli di protezione diversi a seconda delle caratteristiche e necessità dei territori. Quanti sostenevano tale tesi evidenziavano, infatti, come non si potessero definire livelli di

protezione univoci per territori di gran lunga diversi per conformazione geografica e per densità abitativa.

E' prevalsa invece la tesi opposta che **subordina la legislazione regionale al quadro definito dalla normativa nazionale** così come recita il comma 5 art. 4 della legge 36/2001: *“Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all’articolo 3 comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo”*.

A nostro parere questo passaggio non solo disconosce il dettato della Raccomandazione 519/99/CE ma ha rappresentato **un arretramento** nei confronti di legislazioni regionali già vigenti che definivano livelli di protezione più restrittivi di quello nazionale in considerazione delle esigenze specifiche dei territori, fra loro molto diversi.

La mancata approvazione nei tempi previsti dalla legge 36/2001 dei decreti attuativi che dovevano fissare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità e la loro successiva approvazione in un quadro diverso, sia politico che di pressione hobbistica dei gestori di rete ed energetici che ne hanno pesantemente influenzato la formulazione, insieme con la mancata assegnazione alle Regioni della facoltà sopra detta, hanno portato alla situazione attuale in cui le normative regionali più restrittive e attinenti al principio di precauzione rischiano o lo sono già di fatto di essere non riconosciute in quanto in contrasto con la norma nazionale.

Se la modifica dei decreti attuativi relativi ai limiti di esposizione, ai valori di protezione e agli obiettivi di qualità è una priorità assoluta (insieme ad altre modifiche sostanziali alla legge quadro) per quanti continuano a mobilitarsi in difesa della salute dei cittadini e per vedere riconosciuta l'esposizione ai campi elettromagnetici come un fattore reale di rischio sanitario, **il riconoscimento della facoltà regionale di fissare limiti di esposizione più restrittivi** secondo le esigenze di ogni territorio lo è altrettanto e diventa fattore decisivo in una situazione sempre più complessa di diffusione di impianti in territori sempre più urbanizzati.

Detto questo, va rilevato che la possibilità di una normativa più restrittiva da parte dei governi locali del territorio è l'unica che può garantire l'affermazione di un ragionamento innovativo di fronte a realtà territoriali dove sempre più coesistono fonti diverse di inquinamento e di rischio ambientale e sanitario.

Su questo punto, molto poco discusso e affrontato sinora, vorremo portare un contributo concreto esplicitando quando definito a tale proposito nella proposta di legge regionale dei Verdi del Veneto (PDL depositata già nella precedente legislatura a cui è stato impedito di arrivare alla discussione in aula e ripresentata, aggiornata, in questa nuova legislatura e attualmente in discussione in 7^a commissione consiliare).

L'articolato istituisce **all'articolo 3, lettera f)** la definizione di **“area a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi”** in quanto *“aree in cui concorrono due o più agenti, fisici, chimici, biologici, di rischio sanitario, in cui si può verificare un effetto sinergico di agenti pericolosi per la salute in grado di aggravare la situazione di pericolo per i residenti”*. La definizione viene ancor più esplicitata **all'art 6 comma 1** dove si elencano esempi come *“strade di grande traffico o percorse da mezzi di trasporto di materiali polverulenti non protetti, discariche, impianti di incenerimento e cementifici ad una distanza sino a 2 km, bacini estrattivi con produzioni di polveri, industrie insalubri, zone industriali con emissioni in atmosfera, aree agricole con produzioni intensive non biologiche, luoghi di elevata rumorosità, vicinanza di impianti radar e di aeroporti civili e militari”*.

Cioè luoghi dove il concorso di vari agenti inquinanti o pericolosi determina un grado di inquinamento o di appesantimento ambientale e sanitario per cui la valutazione per altre installazioni va subordinata alla valutazione complessiva dello stato di fatto.

Con l'introduzione di questa definizione e dei compiti per l'individuazione di questo tipo di aree e il loro inserimento nei piani di localizzazione (i Comuni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge devono individuare avvalendosi di ARPAV e ASL queste aree – art. 6 comma 1 – che vanno segnalata alle Province le quali le inseriscono nei Piani di localizzazione di loro competenza - art. 6 comma 2 – e alle Regioni “*per i piani di settore in materia di tutela e governo del territorio*” – articolo 6, comma 2) si è evidenziata la necessità di considerare, nel momento della valutazione della sostenibilità delle installazioni da approvare, della pianificazione degli interventi sul territorio e dell'analisi delle sue condizioni di vivibilità, l'insieme dei fattori di rischio presenti.

Insomma si è tentato di definire un quadro normativo che riconosca **il rischio di moltiplicazione dei fattori di inquinamento** in uno specifico territorio e **le caratteristiche di saturazione ambientale** dello stesso al fine di **riconoscere la necessità di inibire altri interventi potenzialmente peggiorativi della situazione.**

Riteniamo che questo possa essere un contributo alla discussione in corso per una revisione complessiva della normativa in vigore sia nazionale che regionale . In sintesi i **due punti**, tra loro collegati, che queste note intendono portare all'attenzione sono:

- a) l'urgenza di recepire nella normativa nazionale le indicazioni della Raccomandazione comunitaria 519/99/CE per quanto riguarda **la facoltà di norme più restrittive da assegnare**, in questo caso, **alle regioni** nella stesure delle proprie leggi e provvedimenti di settore;
- b) il **riconoscimento di aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi** in cui va fissato un **procedimento particolare di valutazione delle opportunità di installazione di nuovi impianti sino all'inibizione a nuove installazioni** dove esista un riconoscimento esplicito di area a rischio (pensiamo alle aree a rischio definite dai piani regionali di tutela dell'aria o a distretti industriali con presenze particolarmente inquinanti e pericolose come i petrolchimici ecc.)

Contributo a cura di:

Gianfranco Bettin – consigliere regionale Verdi Veneto

Paolo De Marchi – presidente regionale Verdi Veneto

13 dicembre 2006

Il Parlamento comincia ad occuparsi della modifica della legislazione su elettrosmog ed antenne, mentre continua il lavoro di comitati e tecnici per una revisione completa

Il Parlamento inizia ad occuparsi della modifica della legislazione in materia di elettrosmog, installazione di antenne per la telefonia mobile e realizzazione di elettrodotti, a conferma del fatto che la questione dell'inquinamento e dei rischi per la salute legati ai campi elettromagnetici è tutt'altro che estranea al dibattito scientifico e politico.

In una mozione presentata al Senato lo scorso 6 novembre da alcune decine di senatori, tra cui il veneto Felice Casson, infatti, si chiede l'impegno del governo:

“a definire con assoluta urgenza nuovi limiti di esposizione, nuovi valori di attenzione e nuovi obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, che attuino rigorosamente il principio di precauzione e che valgano effettivamente a salvaguardare la salute dei cittadini da ogni possibile rischio, anche attraverso la determinazione di criteri uniformi e normative omogenee e assicurando il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia ambientale e sanitaria;

a modificare, con i provvedimenti di competenza, con assoluta urgenza le disposizioni del Capo V del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) al fine di assicurare che le procedure autorizzative e di localizzazione degli impianti e delle fonti

contribuiscano a conseguire l'obiettivo di massima limitazione dell'impatto ambientale delle emissioni, nel pieno rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e degli enti locali in ordine al governo del territorio e alla salute pubblica;

a dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001, con particolare riferimento alle misure di informazione al pubblico e prevenzione, controllo e monitoraggio delle sorgenti fisse e mobili, alla protezione dei lavoratori esposti e al catasto delle fonti di emissione”.

Per queste richieste di intervento - le più urgenti in attesa di una revisione complessiva della legislazione in materia - vengono presi a riferimento, tra l'altro, il fatto che “la comunità scientifica italiana e internazionale, sulla base delle evidenze risultanti da appositi studi e ricerche e anche in considerazione dei risultati di recenti indagini epidemiologiche, ha espresso allarme e preoccupazione per gli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute delle persone;” e che “l'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea sancisce espressamente il principio di precauzione, puntualmente richiamato dall'art. 1 della sopra citata legge quadro n. 36 del 2001;”.

Sostanzialmente queste sono alcune delle principali ragioni che hanno mosso l'impegno dei comitati contro l'elettrosmog in tutto il Veneto e che vengono, quindi, confermate nella loro ragionevolezza dalle richieste di un nutrito gruppo di parlamentari al governo.

In questi giorni prosegue, inoltre, il lavoro del Forum veneto dei comitati contro l'elettrosmog che, con la collaborazione di scienziati, tecnici e giuristi è impegnato nella elaborazione di una proposta di modifica complessiva della legislazione in materia (Legge quadro n. 36 del 2001, D.P.C.M. 08/07/03 e Codice delle Comunicazioni Elettroniche) per limitare la discrezionalità dei gestori nell'installazione delle antenne (a tutela sia della salute dei cittadini che del paesaggio delle città), ridurre i limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici emessi sia dalle stazioni radiobase per la telefonia mobile che dagli elettrodomesti, rendere più efficaci i sistemi di monitoraggio e controllo dell'elettrosmog, coinvolgere i cittadini nella elaborazione dei piani-antenne.

Un lavoro che nel prossimo incontro, il 16 dicembre a Bologna, verrà allargato ai soggetti interessati (comitati, amministratori locali, associazioni, parlamentari) di tutto il Centro Sud Italia.

Gigi Calesso - Controelettrosmog Treviso

Mozioni

[SODANO](#), [CAPRILI](#), [DONATI](#), [DE PETRIS](#), [PALERMI](#), [NARDINI](#), [RUSSO SPENA](#), [ALBONETTI](#), [ALFONZI](#), [CAPELLI](#), [DEL ROIO](#), [EMPRIN GILARDINI](#), [GAGGIO GIULIANI](#), [GIANNINI](#), [MARTONE](#), [PALERMO](#), [TECCE](#), [VALPIANA](#), [VANO](#), [PETERLINI](#), [GARRAFFA](#), [MELE](#), [CASSON](#) - Il Senato, considerato che:

la legge 22 febbraio 2001, n. 36 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", all'art. 4, comma 1, lettera a), stabilisce che lo Stato esercita le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2003, n. 200) sono stati stabiliti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodomesti; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2003, n. 199) sono stati stabiliti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; con il Capo V del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sono state introdotte una serie di disposizioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, che semplificano le relative procedure autorizzatorie e di controllo, favorendo oggettivamente la proliferazione indiscriminata di impianti radiotrasmettenti sul territorio nazionale e il conseguente moltiplicarsi e sommarsi delle fonti di emissione di radiazioni non ionizzanti; la comunità scientifica italiana e internazionale, sulla base delle evidenze risultanti da appositi studi e ricerche e anche in

considerazione dei risultati di recenti indagini epidemiologiche, ha espresso allarme e preoccupazione per gli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute delle persone; l'art. 32 della Costituzione dispone che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; l'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea sancisce espressamente il principio di precauzione, puntualmente richiamato dall'art. 1 della sopra citata legge quadro n. 36 del 2001;

la Corte costituzionale nella sentenza n. 307 del 2003 ha tra l'altro affermato che la determinazione dei valori-soglia, che è funzionale alla protezione della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche, deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche e deve essere tale da non pregiudicare il valore protetto; l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti e l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz impongono al Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico di procedere, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici, impegna il Governo:

a definire con assoluta urgenza nuovi limiti di esposizione, nuovi valori di attenzione e nuovi obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, che attuino rigorosamente il principio di precauzione e che valgano effettivamente a salvaguardare la salute dei cittadini da ogni possibile rischio, anche attraverso la determinazione di criteri uniformi e normative omogenee e assicurando il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia ambientale e sanitaria;

a modificare, con i provvedimenti di competenza, con assoluta urgenza le disposizioni del Capo V del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) al fine di assicurare che le procedure autorizzative e di localizzazione degli impianti e delle fonti contribuiscano a conseguire l'obiettivo di massima limitazione dell'impatto ambientale delle emissioni, nel pieno rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e degli enti locali in ordine al governo del territorio e alla salute pubblica;

a dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001, con particolare riferimento alle misure di informazione al pubblico e prevenzione, controllo e monitoraggio delle sorgenti fisse e mobili, alla protezione dei lavoratori esposti e al catasto delle fonti di emissione.

(1-00046)

Interpretazione autentica dell'art.8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n.36, circa la competenza delle regioni e dei comuni nella individuazione dei siti degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e degli impianti di telefonia mobile.

Presentata il ...

Cari Colleghi! - A più di cinque anni dall'approvazione della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n. 36 del 22 Febbraio 2001, sulla scorta di un rigoroso bilancio della situazione, è necessario introdurre alcune correzioni normative.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una enorme crescita sia del numero che della intensità delle fonti di inquinamento elettromagnetico. I nostri territori hanno subito un preoccupante e disordinato proliferare di impianti. Oltre che un serio danno per il paesaggio, vediamo che tra la popolazione si diffonde il timore che l'esposizione continuativa ai campi elettromagnetici possa recare danno alla salute.

In virtù di recenti e significative indagini scientifiche, il quadro degli effetti a breve e a lungo termine dei Campi Elettro Magnetici sulla salute umana si fa sempre più preoccupante. L'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro di Lione, dopo aver rivisto più di un centinaio di ricerche epidemiologiche con risultati statisticamente significativi, ha riconosciuto che nelle esposizioni residenziali ELF un incremento di leucemia infantile si verifica al di sopra di 0,3-0,4 microtesla. Nello stesso periodo l'ISPESL e l'Istituto Superiore di Sanità hanno segnalato la possibilità che le esposizioni residenziali ELF siano associate ad altri tipi di tumore del bambino e dell'adulto, così come ad alcune patologie neurodegenerative invalidanti.

Questi preoccupanti elementi di valutazione erano già presenti nel 2001, tanto da indurre il legislatore ad enunciare ampiamente il Principio di Precauzione, già presente nell'art.174 del trattato U.E. e nel D.M. 381/98, tanto nella Legge Quadro 36/01 quanto nei Decreti Attuativi 08/07/03.

Contemporaneamente, in uno spirito precauzionale, il legislatore, assegnò, ancora attraverso la Legge Quadro 36/01, alle Regioni, alle Province e ai Comuni specifiche competenze in materia di individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione. Già nel corso dell'iter legislativo della Legge Quadro 36/01, l'allora presidente della Commissione VIII della Camera dei Deputati, nel corsod ella seduta del 30/01/2001, evidenziò che quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 avrebbe potuto dare luogo ad incertezze interpretative in merito alle competenze attribuite ai Comuni e propose di chiarire che rappresentava una potestà primaria dei comuni la definizione delle questione connesse alla localizzazione ed alla costruzione degli impianti negli ambiti territoriali di competenza. Alle regioni sarebbe invece spettato il compito di definire aspetti di carattere generale e le modalità in funzione degli obiettivi da conseguire.

Una tale preoccupazione rivela oggi, a distanza di cinque anni, tutta la sua fondatezza.

In mancanza di un rafforzamento legislativo dello spirito originario della legge, si fa sempre più presente il rischio che si consolidi un orientamento giurisprudenziale che disattende l'art.8 comma 6 della Legge Quadro 36/01, il quale prevedeva esplicitamente la potestà regolamentare in capo ai Comuni in materia di individuazione dei criteri localizzativi degli impianti, non solo a fini urbanistici, ma anche per la *minimizzazione delle esposizioni*.

Risulta quindi necessario ribadire il significato della norma che stabilisce che i Comuni possono adottare norme regolamentari "*per la minimizzazione delle esposizioni*".

Art.1 – Competenze regionali

Le regioni, ai fini di garantire le finalità di cui all'art.8 comma 1 lett. a) della legge 22 febbraio 2001 n.36 possono adottare norme che individuano particolari aree idonee alla localizzazione degli impianti di trasmissione e di telefonia mobile, anche con esclusione di altre.

Art.2 – Competenze comunali

I comuni, nella adozione del regolamento di cui all'art.8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n.36, in attuazione della potestà regolamentare di cui all'art.117 comma 6 della Costituzione, definiscono norme di carattere ambientale per il corretto insediamento territoriale degli impianti di radiotrasmissione e di telefonia mobile, anche definendo siti di particolare rilevanza definiti sensibili in cui sia esclusa la localizzazione, e definiscono altresì le norme di carattere radioprotezionistico idonee ad assicurare la minimizzazione delle esposizioni della popolazione residente ai campi elettromagnetici generati dagli insediamenti nel territorio comunale.

premessi che –

la “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” n.36 del 22/02/2001 attribuisce allo Stato, tra le altre, “le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’art.3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art.1;

il Principio di Precauzione è ampiamente enunciato all’art.174 del trattato U.E., nel D.M. 381/98, nella Legge Quadro 36/01 e nei Decreti Attuativi 08/07/03

il quadro degli effetti a breve e a lungo termine dei Campi Elettro Magnetici sulla salute umana si fa sempre più preoccupante, come hanno messo in evidenza alcuni studi condotti recentemente con tecniche sia consolidate che sperimentali, tra i quali figurano l’Agenzia Internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, l’ISPESL e l’Istituto Superiore di Sanità;

considerato che-

con Decreto 23 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti” all’art.7 si stabilisce che “Il Comitato interministeriale di cui all’articolo 6 della legge quadro 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.”

e con Decreto 23 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla “Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz” all’art.7 si stabilisce che “Il Comitato interministeriale di cui all’articolo 6 della legge quadro 36/2001 procede, nei tre anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, all’aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.”

come sancito dalla Sent. 307/03 della Corte Costituzionale la determinazione delle soglie (obiettivi di qualità) deve essere fondata sulla conoscenza scientifica ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto, cioè la salute dei cittadini;

l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Sent. 9893/00) ha sancito che “l’estensione dell’accertamento del pericolo per la salute conseguente ad esposizioni E.M. deve essere fatta sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere e, quindi, anche prescindendo dai limiti di emissione ed immissione posti dalla normativa”.

Impegna il Governo Italiano a:

ridefinire in modo assolutamente prudente e precauzionale, entro il mese di ..., i limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici indicati nei due Decreti del 23 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al di sotto dei valori ;

(oppure)

ridefinire i limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici entro i valori indicati nella seguente tabella:

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1760} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIARI, ACERBO, PERUGIA, SMERIGLIO,
CARUSO, LOMAGLIO**

Disposizioni in materia di competenze delle regioni e dei comuni
nell'individuazione dei siti degli impianti di trasmissione radio-
televisiva e degli impianti per telefonia mobile

Presentata il 3 ottobre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — A più di cinque anni dall'approvazione della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla scorta di un rigoroso bilancio della situazione, è necessario introdurre alcune correzioni normative.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una enorme crescita, sia nel numero sia nella intensità delle fonti di inquinamento elettromagnetico. I nostri territori hanno subito un preoccupante e disordinato proliferare di impianti. Oltre che un serio danno per il paesaggio, vediamo che tra la popolazione si diffonde il timore che l'esposizione continuativa ai campi elettro-

In virtù di recenti e significative indagini scientifiche, il quadro degli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute umana si fa sempre più preoccupante. L'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, dopo aver rivisto più di un centinaio di ricerche epidemiologiche con risultati statisticamente significativi, ha riconosciuto che nelle esposizioni a campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa (ELF) un incremento di leucemia infantile si verifica al di sopra di 0,3-0,4 microtesla. Nello stesso periodo l'ISPESL e l'Istituto superiore di sanità hanno segnalato la possibilità che le esposizioni residenziali ELF siano associate ad altri tipi di tumore

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari

— 3 —

Camera dei Deputati — 1760

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Competenze regionali).

1. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, possono emanare norme che individuano particolari aree idonee alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, anche con esclusione di altre.

ART. 2.

(Competenze comunali).

1. I comuni, nell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in attuazione della potestà regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, definiscono norme di carattere ambientale per il corretto insediamento territoriale degli impianti per telefonia mobile, radioelettrici e per radiodiffusione, anche individuando siti di particolare rilevanza definiti sensibili in cui sia esclusa la localizzazione, e definiscono altresì le norme di carattere radioprotezionistico idonee ad assicurare la minimizzazione delle esposizioni della popolazione residente ai campi elettromagnetici generati dai medesimi impianti nel territorio comunale.

Disegno di Legge n. 1077

d'iniziativa del senatore CASSON

"La competenza dei comuni a tutela della salute e dell'ambiente in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile".

DISEGNO DI LEGGE

"La competenza dei comuni a tutela della salute e dell'ambiente in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile"

Articolo 1

(Finalità)

1. Le province e i comuni, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", nonché delle norme di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e fatte salve le competenze dello Stato e delle regioni, stabiliscono le norme regolamentari per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica locale.

Articolo 2

(Obiettivi di qualità)

1. Le Province ed i Comuni perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente normativa, nonché di quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. I comuni, ai fini di una più adeguata e consapevole prevenzione sanitaria, possono disporre l'effettuazione di indagini epidemiologiche sulla popolazione o su gruppi di cittadini del territorio di competenza.
3. In sede di pianificazione delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti, debbono essere indicati gli standard di qualità. A tal fine avranno priorità le soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi

elettromagnetici sulla popolazione, anche in riferimento a persone particolarmente sensibili, e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

Articolo 3

(Campo di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possono comportare l'esposizione di lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano né alle apparecchiature di uso domestico ed individuale, né ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.
3. Per le Forze di polizia, per le Forze armate, per la protezione civile e per i servizi di emergenza sanitaria si applicano le disposizioni della presente legge, tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.
4. Gli apparati dei radioamatori di cui al DPR 5 agosto 1966 n. 1214 verranno disciplinati con apposito regolamento della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381/1998.

Articolo 4

(Aree sensibili e aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi)

1. Aree sensibili: sono aree che vengono definite tali da comuni e province, in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari e/o a prevalente destinazione residenziale, di parchi urbani o parchi giochi, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale; aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive; aree destinate a parchi o a riserve naturali.
2. Aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi: sono aree in cui concorrono due o più agenti, fisici chimici biologici, a rischio sanitario, a causa dei quali si può verificare un effetto additivo o sinergico di agenti pericolosi per la salute, in grado di aggravare la situazione di rischio per i residenti.

Articolo 5

(Divieti)

1. E' vietata l'installazione di qualsiasi impianto per radiodiffusione o per telefonia mobile, nonché di elettrodotti, nelle aree sensibili e in quelle a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, così come definite all'articolo 4 della presente legge, e nelle loro pertinenze.
2. La distanza delle installazioni rispetto alle aree di cui al comma che precede deve essere commisurata all'esigenza primaria di tutela della salute delle persone e deve tenere conto del valore di attenzione, così come definito al comma 1 lettera c) legge 22 febbraio 2001 n. 36.
3. Le installazioni poste ad una distanza inferiore a 200 metri rispetto alle aree di cui all'articolo 4 della presente legge sono monitorate in continuo, a spese dei gestori degli impianti.

Articolo 6

(Trasparenza e partecipazione)

1. Tutti hanno diritto di accesso immediato ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti per emittenza radiotelevisiva e per telefonia mobile, con facoltà di prenderne visione diretta e di ottenerne copia.
2. I comuni sono tenuti a dare pubblicità alle richieste di concessione per gli impianti di cui al comma 1, con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali, inviando altresì, entro dieci giorni dal deposito, copia delle richieste e relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati.
3. I soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o associazioni e le associazioni ambientaliste riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie documenti e richieste, con le modalità e le facoltà previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, oltre che dalla normativa comunale, entro il termine fissato dal comune. In caso di ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche e accertamenti tecnici, ognuno di tali soggetti può chiedere di parteciparvi con propri tecnici.

Articolo 7

(Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province adottano piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, in coerenza con il piano nazionale di assegnazione di frequenze di diffusione radio televisiva e nel rispetto dei limiti e valori stabiliti in materia dalla normativa statale e dalla regione, tenuto conto dei divieti relativi alle aree di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.
2. Nel caso di inottemperanza da parte delle province entro detto termine, la regione diffida l'amministrazione provinciale a redigere il piano entro sessanta giorni. In caso di ulteriore inottemperanza la regione nomina un commissario *ad acta* entro trenta giorni.

Articolo 8

(Competenze e funzioni dei Comuni)

1. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani Provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge, tenuto conto di quanto prescritto per le aree sensibili e per le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi.
2. Le aree individuate dalla pianificazione urbanistica come sedi di installazioni per impianti emittenti possono essere occupate d'urgenza, con assegnazione delle stesse in diritto di superficie ai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 4 legge n. 223/1990.
3. Tutti gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere previamente autorizzati attraverso concessione edilizia.
4. I comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti per il rilascio delle concessioni in materia di impianti fissi di emittenza radio e televisiva.
5. I comuni, acquisiti previamente e obbligatoriamente il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAV), dell'ISPESL e il nulla osta sanitario dell'Azienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competenti per territorio, rilasciano la concessione edilizia per l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, tenuto conto dei limiti di esposizione

individuati dalla normativa statale, delle reali e verificate esigenze di copertura del servizio nel territorio, degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle risultanze dei piani di individuazione delle aree sensibili e delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi e dei piani di localizzazione provinciale. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al giudizio positivo di compatibilità ambientale della provincia competente di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n. 10.

6. I comuni, all'atto del rilascio della concessione, al fine di rendere condivisibile la decisione con la comunità locale, valutato il grado di criticità sociale provocato dalla richiesta di installazione degli impianti oggetto della concessione, avviano una procedura decisionale partecipata, secondo le modalità previste all'articolo 6 della presente legge.

7. Sino all'approvazione dei Piani provinciali di localizzazione, il Comune, al fine del rilascio delle concessioni, acquisisce il parere preventivo del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio televisiva.

Articolo 9

(Impianti per emittenza radiotelevisiva preesistenti)

1. Gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle norme qui previste.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione dei Piani di localizzazione di cui all'articolo 7, i gestori di impianti per emittenza già installati devono richiedere la concessione di cui all'articolo 8 ai competenti comuni. Ove, ai sensi della presente normativa, gli impianti in questione non risultino idonei alla concessione, i gestori sono tenuti a presentare un piano di delocalizzazione. In tal caso, viene attribuita priorità nella concessione ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di localizzazione di nuovi impianti ed il procedimento deve comunque essere concluso nel termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.

3. In tutti gli altri casi di non conformità degli impianti alla presente disciplina, i gestori sono tenuti a presentare ai comuni territorialmente competenti Piani di risanamento con l'indicazione delle modalità e dei tempi di intervento.

4. I Piani di risanamento ed i Piani di delocalizzazione sono approvati dal comune, sentita la provincia ed acquisiti previamente i pareri obbligatori dell'ARPAV, dell'ISPESL e dell'AUSL competenti per territorio.

5. Il gestore è tenuto a dare comunicazione al comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge, nel termine di giorni trenta dalla loro realizzazione. In ogni caso, gli interventi di adeguamento e di delocalizzazione devono essere completati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. In tutti i casi di non adeguamento o comunque di inottemperanza alle indicazioni e alle prescrizioni del comune di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, il sindaco, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, ordina la sospensione dell'attività da due a sei mesi. Nel caso di ulteriore inadempienza, ordina la revoca della concessione.

Articolo 10

(Regolamento comunale per gli impianti per la telefonia mobile)

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, adottano il regolamento di cui all'articolo 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, in attuazione della potestà

regolamentare di cui all'art. 117 comma 6 della Costituzione e del principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato europeo e all'art. 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Attraverso l'adozione di tale regolamento, che è allegato allo strumento generale di pianificazione territoriale comunale di cui costituisce parte integrante, i comuni disciplinano l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile, ai fini di:

- a) minimizzare l'esposizione della popolazione, anche delle persone più sensibili, ai campi elettromagnetici, secondo il principio di precauzione;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti.

Articolo 11

(Piani comunali per la telefonia mobile)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge, viene approvato il piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile, all'interno del quale sono individuate e localizzate le aree sensibili e le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi.
2. In sede di approvazione del piano comunale di cui al comma 1, deve essere valutata la situazione degli impianti esistenti, in vista di adeguamenti, modifiche o delocalizzazioni, dettati dalla necessità di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. Il piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile indica:
 - i criteri localizzativi, le fasce di rispetto e gli obiettivi di qualità per le aree di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, tramite l'utilizzo di tecnologie e metodologie di risanamento, ai fini della minimizzazione del rischio per l'insieme della popolazione e per le fasce di persone più sensibili.
4. Le concessioni per nuovi impianti per la telefonia mobile sono subordinate, oltre che all'approvazione del piano di cui al comma 1, all'approvazione del regolamento di cui all'art. 10.
5. Il Piano comunale di cui al comma 1 è sottoposto a verifica ed eventuale variazione almeno ogni tre anni.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 all'approvazione del regolamento e del Piano, la provincia territorialmente competente diffida l'amministrazione comunale a redigere il Piano entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza, la provincia nomina un commissario *ad acta* entro trenta giorni.

Articolo 12

(Procedimento autorizzativo)

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche dei medesimi, sono subordinate al rilascio del provvedimento autorizzativo, comprensivo del permesso di costruire e del parere favorevole delle strutture di partecipazione, consigli di quartiere e/o municipalità, previsti dallo statuto comunale.
2. In caso di funzionamento di impianto privo di certificato di regolare esecuzione o di collaudo o in violazione di norme, il sindaco ordina l'immediata disattivazione del medesimo.

Articolo 13

(Partecipazione)

1. Il progetto di Piano comunale e il regolamento, prima della loro approvazione da parte del consiglio comunale, devono essere depositati presso la segreteria del comune e presentati alla cittadinanza in un'assemblea pubblica.
2. Dell'avvenuto deposito e dell'assemblea pubblica è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo comunale e mediante apposita inserzione su almeno due quotidiani locali. Entro sessanta giorni dal deposito ovvero in occasione dell'assemblea pubblica, gli enti, i portatori di interessi diffusi organizzati in comitati e associazioni, le associazioni ambientaliste riconosciute e i privati possono presentare osservazioni scritte ovvero orali, che debbono essere verbalizzate dal presidente dell'assemblea. I soggetti interessati possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie e documenti in merito alle istanze pervenute, entro il termine fissato dal comune; possono inoltre chiedere di partecipare con propri tecnici ad ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche ed accertamenti tecnici.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

Articolo 14

(Catasto comunale degli impianti)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti e impianti di radiotrasmissione e di telefonia mobile sono tenuti a presentare al comune un piano di localizzazione che descriva le caratteristiche tecniche, lo sviluppo, la modificazione e/o il mantenimento dei sistemi da loro gestiti.
2. E' fatto obbligo ai gestori, attraverso opportuni supporti cartografici, nell'ambito del piano di cui sopra, di evidenziare il grado di copertura del territorio garantito dal funzionamento dell'insieme degli impianti installati e da ogni singolo impianto installato.
3. Il piano di localizzazione di cui al presente articolo, a cura dei gestori, viene annualmente aggiornato e comunicato al comune.
4. Compete ai comuni, alla luce del grado di copertura del territorio, valutare la congruità delle proposte di nuova installazione.
5. I comuni rendono pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati.
6. I comuni, al fine di contenere la diffusione di impianti responsabili della produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovono l'utilizzo comune, per più gestori del servizio, degli impianti installati o da installare. Eventuali rapporti economici e giuridici connessi con l'utilizzo comune di un medesimo impianto saranno oggetto di apposita disciplina mediante l'adozione di specifici atti di convenzione tra le parti.

Articolo 15

(Risanamento degli impianti per la telefonia mobile già esistenti)

1. Gli impianti per la telefonia mobile già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano conformi alla presente normativa devono essere delocalizzati e/o adeguati alle nuove disposizioni.

2. L'adeguamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i gestori di impianti presentano al comune il programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. Il comune emette specifica concessione per tali programmi, previa acquisizione del parere dell'ARPAV, dell'ISPESL e dell'AUSL territorialmente competenti. In caso di delocalizzazione, viene assicurata priorità nel rilascio della concessione edilizia agli impianti già esistenti, rispetto alle domande di nuova installazione.
3. Il gestore deve dare comunicazione al comune entro trenta giorni dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento e/o delocalizzazione autorizzati.
4. In caso di mancata realizzazione dell'intervento di risanamento e/o di delocalizzazione dell'impianto, il sindaco ordina la sospensione immediata della concessione da due a sei mesi. Se l'inottemperanza persiste anche al termine della sospensione, il sindaco ordina la revoca della concessione.

Articolo 16

(Le attività di controllo)

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sugli impianti per l'emittenza radio televisiva e sugli impianti per la telefonia mobile, direttamente ovvero utilizzando le strutture dell'ARPAV, del PMP, dell'ISPESL, anche mediante monitoraggio periodico degli impianti.
2. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può eseguire verifiche, accertamenti tecnici, ispezioni, sopralluoghi ed accessi agli impianti, nonché ordinare l'esibizione di dati, informazioni e documenti ai titolari o gestori dei medesimi.
3. Nei casi di superamento dei limiti massimi di emissione fissati dalla legge, il sindaco mediante diffida ordina la messa a norma entro trenta giorni. In caso di inottemperanza, il sindaco revoca la concessione.

Articolo 17

(Intese ed accordi)

1. Le regioni, le province ed i comuni favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero di realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. Favoriscono altresì l'espletamento di indagini epidemiologiche nei territori di competenza.
2. A tali fini possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.

Articolo 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di precedenti leggi che contrastino con norme della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1077 del Senatore Casson:

“La competenza dei comuni a tutela della salute e dell’ambiente in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile”

In questi giorni il Senatore Felice Casson ha presentato l’articolato del disegno di legge n. 1077 **“La competenza dei comuni a tutela della salute e dell’ambiente in materia di impianti di emissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile”**.

«A cinque anni dall’approvazione della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”, la sensibilità sociale e i rapidi cambiamenti delle tecnologie ci impongono un rigoroso bilancio della situazione e l’introduzione di alcune correzioni normative» – afferma il senatore Felice Casson. Il preoccupante e disordinato proliferare di impianti e di antenne e i problemi interpretativi delle norme, peraltro molto striminzite, relative alle competenze comunali, hanno portato a scontri sociali, talvolta sfociati in problemi di ordine pubblico, che spesso hanno coinvolto anche i pubblici amministratori comunali. E proprio sabato 16 dicembre “La revisione della normativa Nazionale in tema di elettrosmog” sarà il tema della seconda riunione pubblica (la prima si è tenuta ad Este il 5 novembre scorso) che si terrà a Bologna, presso il Centro Civico Lame, organizzata dal Coordinamento del Forum Veneto dei comitati contro l’elettrosmog.

«Il disegno di legge che presentiamo – prosegue Casson – che è stato sottoscritto da decine di senatori appartenenti al centro sinistra, si basa sui principi di precauzione, trasparenza e condivisione. Esso ha la finalità di definire le norme regolamentari per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica locale. È un disegno di legge che permetterà al Comune, l’ente territoriale locale che per definizione è il più vicino ai cittadini, di assumere un ruolo determinante per garantire il massimo della tutela e per contenere l’esposizione a rischi per la salute, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione».

SINTESI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1077

Campo di applicazione: Viene applicato a tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possono comportare l’esposizione di lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz. Fatta eccezione per: le apparecchiature di uso domestico e individuale, per l’esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici, per le particolari esigenze del servizio espletato dalle Forze di polizia, dalle Forze armate, dalla protezione civile e per i servizi di emergenza sanitaria. della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381/1998.

Sono state individuate e definite due AREE (*articolo 4*) all’interno delle quali **è vietata l’installazione** di qualsiasi impianto per radiodiffusione o per telefonia mobile, nonché di elettrodotti.

DEFINIZIONE DELLE AREE

1. **Aree sensibili:** sono considerate tali le aree dove sorgono scuole, ospedali, nonché le zone residenziali, i parchi urbani o parchi giochi
2. **Aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi**
3. **È stata definita anche una fascia protetta di 200 metri attorno alle suddette aree**

RUOLO DEI COMUNI

L'articolo 8 del disegno di legge chiarisce il ruolo dei Comuni e attribuisce loro maggior competenza. I Comuni avranno un rapporto diretto con i gestori degli impianti, regoleranno e disciplineranno: l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio **degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e gli impianti per la telefonia mobile.**

L'articolo 14 istituisce un catasto comunale degli impianti, e **obbliga** i gestori a comunicare i piani di copertura territoriale e a presentare ai Comuni piani di localizzazione aggiornati che descrivano le caratteristiche tecniche, lo sviluppo, la modificazione e/o il mantenimento dei sistemi da loro gestiti.

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

L'articolo 6 del disegno di legge obbliga i Comuni a pubblicizzare le richieste di concessione per gli impianti, con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali, inviando altresì, entro dieci giorni dal deposito, copia delle richieste e relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati. Inoltre, i soggetti interessati (comitati o associazioni e le associazioni ambientaliste riconosciute), possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie documenti e richieste e, in caso di ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche e accertamenti tecnici, ognuno di tali soggetti può chiedere di partecipare anche alla presenza di tecnici propri.

L'articolo 13 prevede che prima dell'approvazione il Consiglio Comunale presenti alla cittadinanza, attraverso un'assemblea pubblica, il progetto di piano comunale e il regolamento.

Infine i Comuni assieme alle province e alle regioni, oltre ad esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sugli impianti per l'emittenza radio televisiva e sugli impianti per la telefonia mobile, dovranno favorire la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti e di realizzare sistemi di monitoraggio continui delle sorgenti. Inoltre, i Comuni dovranno favorire l'espletamento di indagini epidemiologiche nei territori di competenza, al fine di garantire il massimo della tutela e il minimo dell'esposizione a rischi per la salute, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione.

Informazioni per la stampa:

Daniela Rossi

T. 041.2750855 • F. 041.2750362

C. 335.7308338

email press@studiolanza.com

IL COORDINAMENTO VENETO DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG propone per **sabato 16 dicembre 2006 un incontro a Bologna** per approfondire la discussione, già sviluppata ad Este (PD) domenica 5 novembre, sulla **necessità ed urgenza di formalizzare proposte e iniziative per una revisione della normativa nazionale sul tema dell'inquinamento elettromagnetico**. Tra gli obiettivi, particolare rilevanza hanno sia quello di dotare le amministrazioni locali di strumenti per la pianificazione ed il controllo degli impianti sul territorio, attualmente affidati agli enti gestori delle tecnologie in base alle norme in vigore, sia quello di tutelare la salute a fronte dei rischi da elettrosmog.

Nella riunione di Este, che ha visto una postiva partecipazione di Comitati sia veneti che di altre regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta) sono stati definiti gli **obiettivi per una revisione della normativa nazionale** (legge quadro, decreti attuativi, codice delle telecomunicazioni), da presentare in Parlamento mediante un "*gruppo di garanti*" formato da parlamentari disponibili alla presentazione di una proposta di legge e sono state formulate anche alcune **proposte di massima per la ripresa di una mobilitazione sia nazionale che regionale e locale**,.

Siamo convinti che per la realizzazione di questi obiettivi sia necessario **creare una sinergia forte con quanti, scienziati, amministratori locali, parlamentari, associazioni e comitati, sono disponibili a sostenere la proposta**. Ma è altrettanto necessario **rilanciare la mobilitazione, aprire vertenze regionali**, anche al fine di ottenere l'attivazione di adeguate leggi regionali sulla materia e **sviluppare iniziative locali**.

Per tutti questi motivi vi invitiamo ad un secondo incontro così organizzato:

Coordinamento Veneto dei Comitati contro l'Elettrosmog
REVISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN TEMA
DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
SECONDA RIUNIONE PUBBLICA

BOLOGNA
SABATO 16 DICEMBRE 2006
ORE 9.30 (fino ALLE 15.00)
CENTRO CIVICO LAME
Via Marco Polo n. 51 – 53

Dopo il saluto degli Amministratori locali, introdurranno la riunione:

Paolo De Marchi Coord. Forum Veneto dei Comitati contro l'Elettrosmog

Angelo Gino Levis, biologo vice presidente A.P.P.L.E.

Francesco Biciato, Assessore all'Ambiente del Comune di Padova

Micalela Deriu, architetto - consulente comunale (Bologna)

Matteo Ceruti, avvocato amministrativista Foro di Rovigo

Seguiranno alcuni interventi programmati che apriranno la discussione generale.

Per il Forum Veneto dei Comitati contro l'Elettrosmog

Gigi Calesso, Paolo De Marchi, Angelo Gino Levis,
Laura Masiero, Francesco Miazzi, Marcello Stampaccia

Come arrivare:

IN TRENO dalla STAZIONE e poi in AUTOBUS: fermata di partenza XX SETTEMBRE AUTOSTAZIONE (vicinissima alla stazione) - **autobus n. 17 SOSTEGNO e autobus n. 11 BERTALIA**

IN AUTO dalla TANGENZIALE (da Nord): uscita n. 5 LAME direzione CENTRO - Via Cristoforo Colombo che continua in Via Marco Polo.

PARCHEGGI: il centro civico è servito da un piccolo parcheggio proprio ed è utilizzabile anche quello del Centro commerciale *Il Gigante* quasi di fronte.

PUNTI RISTORO (pochi minuti a piedi): BAR TAVOLA CALDA GIL in Via Bottego 1/d - aperto il sabato con panini e primi piatti (Tel. 051 6350465); PIZZERIA LA FENICE in Via della Beverara 95 - aperta e disponibile a servire un gruppetto in pochi minuti, meglio avvisare prima (Tel. 051 6345313).

RELAZIONE DELLA RIUNIONE PROMOSSA DAL COORDINAMENTO VENETO DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG

BOLOGNA 16 DICEMBRE 2006

1. **PARTECIPAZIONE** - Molto buona, come nella precedente riunione di Este 5/11/06: presenti i rappresentanti dei comitati dell'Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Puglia, Calabria (comunicati di adesione dalla Toscana, Piemonte, Liguria, Campania e Sicilia).
2. **SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE.** De Marchi ha riassunto il percorso fatto e illustrato gli obiettivi da raggiungere. Levis ha sottolineato quanto sia difficile fare accettare le reali conoscenze sui rischi per la salute umana derivanti dalle esposizioni ai CEM a causa dei conflitti d'interesse che ormai coinvolgono, non solo molti ricercatori, ma tutte le Agenzie e i Comitati internazionali di tutela della salute, a partire dall'OMS e dalla Commissione Europea, e ha segnalato come sia indispensabile a questo scopo il supporto di altri scienziati anche stranieri, a partire da quelli che aderiscono all'I.C.E.M.S. (Commissione Internazionale per la Sicurezza dai Campi Elettromagnetici) che condividono le nostre valutazioni e i nostri obiettivi. Bicciato ha illustrato le difficoltà che incontra, come assessore all'ambiente del Comune di Padova, particolarmente sensibile alle problematiche dell'elettrosmog e impegnato a mitigarne l'impatto, nel contrastare le iniziative dei gestori della telefonia mobile, stante l'attuale legislazione che limita fortemente il potere in materia da parte dei Comuni. Ceruti ha esposto le proposte, concordate con il coordinamento, di modifica della legge-quadro 36/01 e del DLGS 259/03 tendenti ad assegnare agli enti locali poteri-doveri di pianificazione, controllo e riassetto degli impianti, nonché la modifica in senso cautelativo dei limiti d'esposizione stabiliti dai due DPCM 8.7.03, e una proposta per l'approvazione del regolamento previsto dall'Art. 5 della legge 36/01 sugli elettrodotti. Sono seguiti interventi dell'ass. alla Sanità del Comune di Bologna (Paruolo) del Cons. Reg. dell'Emilia (Guerra) di Marinelli, Masiero, Spadanuda, Teodoro, Turco, Zuccherò e di rappresentanti dei comitati su temi scientifici, tecnici, normativi e organizzativi. Dopo quasi 5 ore dall'inizio, Miazzi ha chiuso la riunione illustrando una proposta d'aggiornamento

della normativa statale in materia di elettrodotti e tracciando un calendario per le prossime iniziative.

3. **DOCUMENTAZIONE.** Oltre a quella inviata con la convocazione, sono stati distribuiti un documento (Levis) sulle correlazioni tra CEM e malattie neurodegenerative e un disegno di legge in 18 articoli n° 1077 (Casson e altri Senatori) sulla “Competenza dei Comuni a Tutela della Salute e dell’Ambiente in materia di impianti radio TV e telefonia mobile”, depositato in Senato. Nel corso della riunione sono state raccolte tra i presenti le adesioni ad una petizione per la revisione delle normative esistenti sui CEM e per la richiesta di documentazione (v. sotto).
4. **OBIETTIVI.** Si propone che entro il 15 marzo 2007 comitati e singoli cittadini che condividono questa iniziativa si attivino per diffondere le informazioni presso altri comitati e per sensibilizzare la popolazione, gli amministratori e i politici locali sugli obiettivi indicati nella mozione qui sotto riportata , inviando al **più presto** al Centro di Coordinamento provvisoriamente individuato nell’APPLE (e-mail: laura.masiero@applelettrosmog.it – tel./fax. 049 8750240) l’adesione alla mozione accompagnata da una breve relazione sulle attività svolte dal comitato e sugli obiettivi locali perseguiti e, in un momento successivo (comunque entro il 10/04 p.v.), una raccolta di firme di adesione alla mozione su moduli riproducenti l’allegato. Nella seconda metà del mese di Marzo verrà organizzata una nuova riunione nazionale dei comitati contro l’elettrosmog in una sede centrale (Firenze o Roma) per fare il punto sulla situazione e preparare la conferenza-stampa, da tenere a Roma il 19/04/2007 al Senato con l’appoggio di parlamentari e amministratori. In quella sede verranno depositate le proposte di modifica delle leggi, la mozione e le adesioni raccolte.
5. **RACCOMANDAZIONI.** Vi invitiamo caldamente a
 - Inviare osservazioni e commenti.
 - Diffondere le informazioni ad altri comitati e alla popolazione.
 - Perseguire con la massima determinazione la sensibilizzazione di amministrazioni e politici locali al fine del loro indispensabile appoggio nelle nostre iniziative e di una loro auspicabile partecipazione alla prossima riunione.
6. **DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE.**

-PROPOSTE DI LEGGE:

- MODIFICA DELLA LEGGE QUADRO 36/01 E DEL DLGS 259/03 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (CERUTI)
- MODIFICA DEI DPCM 8.7.2003 LIMITI DI ESPOSIZIONI PER LE FREQUENZE ESTREMAMENTE BASSE ELF E PER LE ALTISSIME FREQUENZE RFMO (CERUTI)
- PRPOSTA DI REGOLAMENTO PREVISTO DALL’ART. 5 DELLE LEGGE-QUADRO 36/01 SUGLI ELETTRODOTTO (CERUTI)
- PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA NOSRMATIVA STATALE (LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE) IN MATERIA DI ELETTRODOTTI (MIAZZI)
- PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI A TUTELA DELLA POPOLAZIONE ELETTROSENSIBILE (ZUCCHERO)
- DISEGNO DI LEGGE N° 1077 SU COMPETENZA DEI COMUNI A TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE IN MATERIA DI IMPIANTI RADIO TV E TELEFONIA MOBILE

-AGGIORNAMENTI SCIENTIFICI(LEVIS):

- TELEFONI MOBILI E TUMORI NELL'UOMO (GIUGNO 2006)
- TELEFONINO, IL NOSTRO PEGGIOR AMICO (ESTATE 2006)
- CAMPI ELETTRROMAGNETICI E MALATTIE NEUROGENERATIVE (SETTEMBRE 2006)
- EFFETTI BIOLOGICI E SANITARI DEI CEM (OTTOBRE 2006)
- "MALATTIE DA ELETTROSMOG": PSICOSI O VERE PATOLOGIE (NOVEMBRE 2006)
- TELEFONI MOBILI E TUMORI ALLA TESTA: QUANTI NOVI CASI OGNI ANNO? (DICEMBRE 2006)
- 1 CD CON L'AGGIORNAMENTO DEI DATI SCIENTIFICI SUGLI EFFETTI BIOLOGICI E SANITARI DEI CEM SARÀ DISPONIBILE ENTRO LA FINE DI MARZO 2007

7. **MOZIONE** (di seguito allegata).

MOZIONE

Considerato che:

1. l'urgenza di una revisione migliorativa delle leggi nazionali e regionali sull'elettrosmog, per quanto riguarda in particolare la riduzione dei limiti espositivi e dei valori di cautela, il ripristino del principio di precauzione e di minimizzazione delle esposizioni EM per mezzo degli obiettivi di qualità, l'attribuzione alle regioni e comuni di un reale potere-dovere di pianificazione, controllo e riassetto delle installazioni, l'informazione, l'istruzione e la partecipazione delle popolazioni, trova il suo presupposto nei dati più recenti della letteratura scientifica che documentano effetti biologici e sanitari sia immediati che a lungo termine, dannosi per la salute umana (compresi i tumori benigni e canceri), dovuti a meccanismi d'azione non di tipo termico prodotti da esposizioni a radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti di diversa frequenza;
2. la legge-quadro 36/01 presenta una valida impostazione di base in termini di finalità, procedure e strumenti ma sconta, in alcuni passaggi cruciali, una certa vaghezza e genericità, e per alcuni aspetti decisivi ne rinvia l'applicazione a provvedimenti governativi che sino ad oggi non sono stati ancora emanati o comunque risultano carenti o insoddisfacenti: in particolare i due DPCM 8.7.03 che hanno fissato i nuovi limiti di inquinamento elettromagnetico ad alta e bassa frequenza non assicurano la minimizzazione dell'esposizioni EM prevista dal principio di precauzione indicato nella legge-quadro della quale i DPCM dovrebbe essere l'emanazione. E d'altro canto il DLGS 259/03 ha di fatto fortemente limitato la possibilità di regolamentare le installazioni prevista in termini molto vaghi e generici dall'Art. 8, com. 6 della legge-quadro;
3. risulta urgente l'approvazione degli adempimenti previsti dall'Art. 4, comma 1 (programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale; catasto nazionale delle sorgenti fisse; individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; previsione delle fasce di rispetto per gli elettrodomesti), dall'Art. 5 (Regolamento sulla misura di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodomesti), dall'Art. 6 (istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento EM), dall'Art. 9, commi 2 e 3 (piani di risanamento), e dall'Art. 12 (informazioni e istruzioni su apparecchiature di uso elettrodomestico individuale o lavorativo) della legge-quadro.

Tenuto conto che:

1. l'Art. 32 della nostra Costituzione definisce la salute come fondamentale e prioritario diritto dell'individuo e interesse della collettività.

RETE NAZIONALE ELETTROSMOG

RESOCONTO DELL'INCONTRO NAZIONALE DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG A FIRENZE, 3.03.2007

Sabato 3 marzo 2007 si è tenuto a Firenze l'incontro promosso da una rete di comitati che si battono contro l'elettrosmog, per discutere ed organizzare la ripresa di un movimento nazionale capace di incidere efficacemente sulle politiche di tutela della salute e dell'ambiente contro gli effetti dell'inquinamento elettromagnetico.

Erano presenti i seguenti rappresentanti di singoli comitati, associazioni, coordinamenti cittadini, regionali, nazionali: Commissione Internazionale per la Sicurezza Elettromagnetica (ICEMS), ALCE, Forum Comitati Veneti, APPLE, Coordinamento Comitati Romani, AIE (Associazione Italiana Elettrosensibili), Associazione Alberi, Non Antenne di Bologna, Rete Nazionale Rifiuti Zero ed i comitati di: Ferrara, Massa, Pisa, Firenze, Volturino e Catanzaro.

La riunione ha deciso l'attivazione ufficiale di una rete nazionale denominata **Rete Nazionale Elettrosmog** (RE..N.E.) costituita inizialmente dalle associazioni presenti, ma aperta all'ingresso di altre associazioni con la medesima finalità.

La prima decisione è stata quella della partecipazione della RETE al convegno del 16 marzo organizzato dall'ISS a Roma dal titolo "Salute e campi elettromagnetici" (Roma, Viale Regina Elena 299) sia in occasione del dibattito, che distribuendo un volantino di contestazione della iniziativa tesa alla c.d. "armonizzazione europea" con l'obiettivo palese di arrivare alla cancellazione e/o al ridimensionamento delle previsioni più cautelative contenute negli attuali strumenti legislativi e normativi (bozza da predisporre a cura del Coordinamento Comitati Romani e ALCE).

Verranno quindi inviati ad una iniziale *mailing list* (costituita dalle situazioni presenti, ma anche da altre situazioni di cui è noto l'impegno sul fronte elettrosmog) i documenti già predisposti dalle varie situazioni (per esempio i comitati veneti e l'AIE salvo altri) oltre ai disegni di legge già depositati in Parlamento con l'obiettivo di raccogliere in un testo complessivo ed armonico le modifiche della normativa nazionale ritenute più urgenti ed idonee a perseguire la minimizzazione dei rischi di esposizione ai campi elettromagnetici.

Seguirà quindi una ulteriore riunione da fissare intorno alla fine di aprile 2007 in una città centrale (probabilmente Firenze) per definire una prima piattaforma da presentare al Governo e Parlamento. In quella sede saranno definiti anche i passaggi istituzionali per sostenere l'obiettivo della maggiore tutela dall'elettrosmog.

Molti altri aspetti sono stati affrontati (ridefinizione del quadro delle tecnologie e delle strategie dei gestori della comunicazione e dell'energia, insorgenza diffusa anche in Italia del problema della ipersensibilità ai cem -data l'elevazione dei livelli di inquinamento attuale, necessità di ri-fare il punto in un convegno nazionale scientifico con ICEMS in una importante sede istituzionale, proposta del 5/ per mille nella denuncia dei redditi a favore della ricerca sui cem, ecc.): essi saranno sviluppati nei futuri incontri.

(testo predisposto da Giuseppe Teodoro e Vittorio Fagioli)



**DOCUMENTO DI ALCE
PER LA RIUNIONE DEL 21.04.2007 A FIRENZE
DELLA RETE NAZIONALE ELETTROSMOG**

Partiamo dalla fine, da quando cioè la legge 22.02.2001 n. 36 è stata approvata (verrà promulgata nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2001).

Nel comunicato stampa del 15.02.2001 (allegato 1) ALCE plaudiva alla legge, ma chiedeva la sua immediata attuazione attraverso la promulgazione di ben 11 decreti /provvedimenti in essa contenuti (allegato 2). Subito dopo, viste le titubanze che investivano il Governo Amato, ALCE recapitava al Governo una nota di protesta (allegato 3).

Inutile dire che il Governo Prodi I non fece nulla, un po' perché la legge arrivò a fine legislatura ed un po' perché quando si doveva passare dalle parole (appunto, la legge) ai fatti (i decreti attuativi) si manifestarono tutte le titubanze (che furono impersonificate allora dal Ministro Veronesi, ma anche gli altri non si agitarono più di tanto) lasciando che la legge rimanesse un vuoto contenitore (un bel contenitore "molto avanzato in Europa e nel mondo", si disse) e su questa situazione i gestori elettrici e delle comunicazioni hanno continuato a inquinare il paese in modo esponenziale.

La immediata applicazione dei decreti avrebbe impedito tanta libertà di inquinare ed oggi non ci troveremo con i vistosi problemi di inquinamento che abbiamo (100.000 volte il fondo naturale nelle città con la stesura della rete UMTS, esplosione del fenomeno della elettromagnetipersensibilità a livello di massa). L'inquinamento elettromagnetico che avevamo tentato di aggredire sin dal suo nascere (il movimento in Italia nasce infatti alla fine del 1990), ce lo ritroviamo oggi robusto ed in ascesa a causa, in particolare, della mancata emanazione dei decreti attuativi (illuminante il diagramma accluso al documento AIE che mostra, a partire dal 1994, un aumento esponenziale della popolazione svedese- ma da noi non è probabilmente diverso- colpita da elettrosensibilità ai c.e.m.)

Oggi -dopo la nera parentesi del governo Berlusconi (che con l'emissione dei due decreti sui limiti ha di fatto bloccato qualsiasi risanamento elettromagnetico, mentre il nuovo Codice delle comunicazioni ha fornito ancora più carta bianca alle compagnie multinazionali -in particolare della telefonia mobile- di fronte ai sindaci dei nostri circa 8.100 comuni, incapaci quasi sempre di tener loro testa) il governo Prodi II prevede nel suo programma di rimettere mano alla riforma elettrosmog, con il dire di completarla. In merito al suo inserimento nel programma del tema elettrosmog allego un comunicato di ALCE (allegato 4) inviato alle forze politiche del centro sinistra nella fase di stesura del programma elettorale.

E veniamo al nostro agire come rete nazionale elettrosmog costituita a Firenze il 3.03.2007 (che propongo di ribattezzare in "rete no elettrosmog", perché sia più chiaro il no all'elettrosmog ed in analogia ad altri movimenti che si battono contro analoghi attacchi all'ambiente ed alla salute), come primo nucleo aperto al contributo di quanti via via vorranno rafforzarlo con la loro adesione.

In merito alle proposte da formulare agli organi di governo del paese, per il completamento della riforma, unitamente ai documenti già predisposti dal Coordinamento veneto dei comitati contro l'elettrosmog e dall'associazione AIE (elettrosensibili) presento alla discussione della Rete, a nome di ALCE, le valutazioni che seguono.

1. Dico subito che il problema di aprire una stagione di revisione del quadro normativo sull'elettrosmog (legge quadro 36/2001) -pur se concordo che qui e là alcune cose andrebbero

migliorate- andrebbe analizzato con molta attenzione in merito ai *pro* ed ai *contro*- in particolare nel Parlamento della XV° Legislatura- : personalmente –ed i primi contatti con le forze parlamentari rafforzano il mio convincimento- sono abbastanza contrario a procedere in tal senso, mentre ritengo primaria l'azione della Rete nazionale verso il Governo perché promulghi i decreti ed effettui tutte le azioni contenute nella legge quadro, completando così su questo versante la riforma elettrosmog.

2. E' infatti compito primario del Governo (con intervento e pungolo del Parlamento, in particolare delle competenti Commissioni parlamentari, che possiamo come Rete sollecitare) la proposta e la promulgazione degli 8 decreti e delle 3 attività indicati nell'allegato 2 che rappresentano per i vari aspetti le articolazioni operative della legge quadro. L'analisi specifica dei singoli decreti, con le azioni ed i concerti che comporta tra i vari Ministeri, impegna il Governo pressoché nella sua interezza. Il Ministero cui compete istituzionalmente la ripresa della iniziativa in campo normativo è il Ministero dell'Ambiente (On. Pecoraro Scanio- Verdi) con 7 decreti/azioni che devono originare al suo interno, per poi andare ai concerti ed ai "sentiti", ecc.; seguono con 1 provvedimento ciascuno il Ministero della Sanità (On. Turco, DS) , il Ministero dei LL.PP. (on. Di Pietro, IdV), il Ministero dei Beni Culturali (On. Rutelli, Margherita); due azioni competono dal CIPRIE che comprende pressoché l'intero Governo (eccetto il Ministero dell'Agricoltura!).

3. Inserendo, o cercando di inserire, il massimo dei propositi di riforma all'interno della decretazione, senza passare per una rischiosa e difficile revisione legislativa. Un esempio per tutti: la possibile ma difficile, perché contrastante in linea di principio con lo spirito della legge quadro, richiesta di autonomia regionale nell'adozione di provvedimenti *legislativi* da parte dei consigli regionali di maggiore tutela della salute- su cui personalmente non nutro poi così grande aspettative, il Veneto 1993 forse oggi non è più riproducibile!- con la motivazione della possibile esistenza, in alcune realtà regionali, di situazioni di inquinamento a rischio plurifattoriale con possibile sinergismo con l'elettrosmog- si può tentativamente valutare di inserire nei DPCM sui limiti di esposizione, anziché in una revisione della legge 36/2001.

4. Sul terreno della revisione dei decreti penso quanto segue:

-in merito all'aggiornamento dei due DPCM 8.07.2003 (elettrodotti e antenne) vengono proposti vari valori anche tra loro diversi. Penso che una buona base di discussione nella Rete sia il riproporre i valori già predisposti dal Governo Prodi I nel 1999 ed approvati all'epoca dalle competenti Commissioni Parlamentari (vedi nota ALCE, allegato 3) e cioè i valori di 100 - 0,5 - 0,2 microtesla rispettivamente per il limite di esposizione, valore di attenzione ed obiettivo di qualità. La forza sta anche nel fatto che tali valori erano già stati adottati dal Governo. Sulle alte frequenze non c'era stato alcun atto del Governo dopo il Decreto 381/98 e credo che le proposte della Rete possano orientarsi verso il valore di attenzione ridotto a 3 volt/metro, con l'obiettivo di qualità a 0,5 Volt /m.

-circa i parametri per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti andrebbe prima valutata la eventuale inadeguatezza della norma CEI 11- 60, prevista all'art. 6 del DPCM 8.07.2003, così come la eventuale inadeguatezza delle norme CEI 211-6 e CEI 211-7 sulle tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione (spero che il dott. Giuliani ci possa illuminare sul punto), mentre in merito alla richiesta- se ben ho capito- di permettere alle Regioni di dare parere non favorevole per elettrodotti aerei in corrispondenza di centri abitati ricordo che per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV la competenza autorizzatoria è statale e che già oggi pareri negativi per vari motivi dati dalle Regioni non impediscono la costruzione di elettrodotti.

-circa l'interramento di elettrodotti in aree soggette a vincoli "ambientali" concordo con la richiesta che andrà inserita nel decreto del Governo di cui all'art. 5 ,comma 1 (punto 7. dell'allegato 2 alla presente nota).

-sulla *vexata questio* dei risanamenti degli elettrodotti in contrasto con le distanze di cui DPCM 23.04.1992 (decreto Ruffolo) ricordo che il DPCM 8.07.03 con l'art. 8 ha di fatto cassato quanto previsto per gli stessi dalla L.36/2001 art. 9, comma 4. Non solo ma l'art. 16 della legge quadro non è stato mai applicato, né sul punto sono state applicate le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1. E' un problema più generale: per fare i risanamenti degli elettrodotti- che sono operazione costosa,

invisa al gestore della rete elettrica- ci vuole un programma articolato molto lungo nel tempo ed una volontà politica ferrea: a partire dal DPCM 1992 ad oggi (sono passati ben 15 anni !) gli elettrodotti "risanati " -a mia conoscenza-si contano sulle punta delle dita e solo a seguito di estese lotte popolari (Cerveteri, Capannelle (Roma), Pisana (Roma), Ancona e poche altre). Credo che sul punto- ferma rimanendo la previsione di legge (art. 9, comma 4) del risanamento, che deve essere completato entro 10 anni (7 marzo 2001- 6 marzo 2011) , il Ministero dell'Ambiente debba essere spinto a definire un sollecito programma preciso di dismissioni e risanamenti di elettrodotti su cui il movimento - attraverso la costituzione di un Osservatorio Ministeriale- possa esercitare una sua funzione ispettiva. Peraltro il problema della costruzione di nuovi gli elettrodotti -dopo anni di stasi- sta risalendo di nuovo negli ultimi anni in quanto la ventilata privatizzazione del mercato elettrico sta spingendo ENEL, attraverso TERNA, a potenziare al massimo la rete di trasporto e distribuzione.

-circa la irrogazione di sanzioni di cui all'art. 15 va inserita la richiesta della individuazione delle autorità competenti nella revisione dei decreti di cui all'art. 4, comma 2 della legge quadro (e cioè i decreti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 dell'allegato 2 alla presente nota), nonché ai decreti di cui ai nn. 7e 8 dello stesso allegato. Sul punto sanzioni non avanzerei altre richieste che mi paiono minori. In merito all'inserimento di una sanzione per il superamento dell'obiettivo di qualità sono molto dubbioso, ed in ogni caso si può tentare di inserire la proposta nei relativi DPCM.

5. Particolarmente interessanti riteniamo invece alcune proposte avanzate da ICEMS e da AIE, che -secondo noi- possono trovare posto nelle richieste idella Rete in sede di promulgazione dei decreti di cui al già citato allegato 2. Per brevità vengono elencate di seguito- con brevi commenti- in modo disordinato (*un lavoro di dettaglio deve individuare dove collocarli,e ciascuna nei vari decreti previsti dalla L.36/2001*):

- favorire le concessioni a gestori che propongono impianti a bassa intensità (es.: microcelle, fibre ottiche, cavi coassiali, ecc.), a regolazione oraria (abbassare la notte, è possibile?) od altri sistemi che tutelino maggiormente la salute: il tema del "salto tecnologico" verso una trasmissione di energia o di comunicazione meno dannosa è un percorso su cui credo che la Rete debba investire in conoscenze per una sua proposta al Paese;
- definizione dei siti sensibili uniforme a livello nazionale, in quanto essi esistono solo in alcune regioni con enormi differenze di previsione; con annessa priorità dei risanamenti in tali siti;
- miglioramento nella progettazione dei cellulari e di telefoni *cordless* per allontanare la testa dell'utilizzatore dalle onde (kit " a mani libere") ;
- proibizioni varie sul fronte cellulari (fino a 16 anni, nei locali e sui mezzi pubblici ed in luogo chiuso, come per il fumo passivo, ecc.);
- istituzione nel territorio, nelle città, di aree "libere da inquinamento elettromagnetico";
- protezione per i lavoratori da apparecchiature che generano campi elettromagnetici con accessi regolamentati come per le aree " con sorgenti radioattive".

6. Crediamo invece che sia necessario mettere mano ad una revisione, almeno del capo V , del Dlgs.259 /2003. E' infatti questo provvedimento che di fatto- insieme ai decreti dell'8.07.03- ha di fatto svuotato il portato della legge quadro. Esso ha origini diverse dalla legge quadro: è un provvedimento del governo di c.destra ed è figlio della bocciatura -ad opera della Corte Costituzionale- del famigerato "decreto Gasparri"(Dlgs. 198/2002). La bocciatura fu ottenuta dietro ricorso di 7 regioni (5 di c.sinistra e 2 di c.destra, a seguito di una azione politica di ONE (Osservatorio Nazionale Elettrosmog), coordinamento parlamentare di centrosinistra messo in piedi-come Giuliani ben sa- da ALCE). Peraltro all'epoca si parlò di incostituzionalità anche del Codice delle Comunicazioni che aveva ereditato molte delle previsioni contenute nel decreto n. 198/2002 bocciato dalla Corte Cost., cosa che andrebbe rivista e se del caso valorizzata..

7. La revisione del Codice delle comunicazione andrebbe tuttavia inserito all'interno di un eventuale movimento più generale di revisione del Codice, che individui altre "sofferenze" sul fronte delle comunicazioni, anche a seguito di contatti con il Ministro Gentiloni, Margherita, individuando un preciso percorso istituzionale e relative alleanze politiche, definendo nel contempo migliori raccordi con il DPR 380/2001 (legge urbanistica). Sul punto proponiamo la costituzione di un gruppo di lavoro *ad hoc* data la complessità del tema.

8. Stesso obiettivo di rafforzare in particolare i poteri dei comuni di fronte alla multinazionali della comunicazione ha la pdl n. 1077, primo firmatario il sen. Casson.

Il comma 6 dell'articolo 8 fu introdotto al Senato da un emendamento di FI - AN allo scopo di aumentare in qualche modo il potere ai sindaci: nella realtà molti sindaci-pur rimanendo l'istanza istituzionale "più vicino alla gente"- non l'applicano comunque perché impauriti dal potere delle multinazionali, (rafforzato dal DLgs 259/2003), altri perché interessati più ad introitare gli "affitti" scaturenti dai siti pubblici messi a disposizione, visto lo stato disastroso dei bilanci comunali, che a tutelare la salute dei cittadini, altri ancora stroncati da sentenze della magistratura che disattendono il disposto dell'art.8, comma 6, ancorché esposto con una dizione lessicale striminzita. Avanzo pertanto qualche dubbio sulla effettiva efficacia della pdl del Sen. Casson, pur presentata sicuramente allo scopo di aumentare il potere delle comunità contro i gestori, quale legge "integrativa" e di interpretazione autentica della L.36 /2001(che pertanto non viene intaccata), ma l'esperienza diretta acquisita in provincia da 4 anni (vivo ad Orvieto, nella "rossa Umbria) e le vertenze che seguo anche nella "Italia minore " mi sta convincendo che forse il limite sta nel fatto di ragionare ancora di dare il compito della programmazione della installazione di impianti industriali così pericolosi come le stazioni radio base ai sindaci, spesso primi cittadini di piccole comunità, con un apparato tecnico di supporto inesistente che dovrebbe "resistere" di fronte a miliardarie multinazionali con tanto di avvocati, tecnici, scienziati prezzolati. Credo che dovremo ragionare sullo spostare su organi più forti (Provincia, Regione , più "lontane" dai cittadini, ma probabilmente più forti contro i gestori) la programmazione delle reti di telefonia....

9. Una iniziativa normativa di così elevato impegno, ancorché il Governo Prodi II ha in sé il peccato originale di non avere emanato in passato i decreti appena promulgata la legge quadro (che tuttavia arrivò purtroppo anche a fine legislatura!), presuppone una corrispondente iniziativa politica nel paese da parte dei movimenti che sia capace, anche attraverso una necessaria ma non sufficiente azione di *lobbying* con le forze politiche più vicine, di far tornare l'elettrosmog un tema di forte attualità. Cosa che oggi non esiste, in modo che le forze politiche siano "costrette" a mettere all'ordine del giorno il problema: questo è uno dei temi da discutere prioritariamente a Firenze il 21/04/07. Un dato positivo- che non era presente nella passata stagione- è la presenza ormai consolidata sulla scena internazionale dell'associazione ICEMS e la nascita dell'associazione degli elettrosensibili AIE. Ebbene proprio sul fronte oggi dell'aumento documentato del rischio elettromagnetico e dell'estendersi dei danni alla salute, oltre a smascherare le vecchie e nuove tecnologie che i gestori stanno moltiplicando in totale disprezzo della salute pubblica, insieme ad una campagna contro l'uso smodato dei telefoni cellulari in particolare verso i giovani, soggetti particolarmente a rischio, si gioca la possibilità del movimento di tentare di far ritornare protagonista nel paese il tema dell'elettrosmog, come lo è stato sul finire del decennio scorso (stagione della legge quadro, Radio Vaticana, ecc.). Questa attività deve informare la rete più di ogni altra se vogliamo raggiungere l'obiettivo del completamento, anche con elementi migliorativi, della riforma.

Orvieto (Terni), 16.04.2007

Vittorio Fagioli, portavoce nazionale di ALCE

Per chi volesse avere informazioni o aderire alla RETE scrivere alla mail:
cosmobox@virgilio.it o telefonare a : 0763/217309 (Vittorio) .

19 marzo 2007

Caro Vittorio,

a livello veneto abbiamo deciso una riunione regionale dei comitati per sabato 31 marzo ad Este, per verificare il lavoro finora svolto ed in particolare l'adesione alla mozione approvata a Bologna, soprattutto per avere consapevolezza di quali sono le realtà impegnabili sul territorio a sostegno dell'azione di modifica legislativa che stiamo mettendo a punto.

La scheda di adesione allegata alla mozione di Bologna potrebbe essere un utile strumento per fare lo stesso tipo di verifica su tutto il territorio nazionale, in modo da avere una 'mappa' di comitati ed associazioni che sono attivabili in tutta Italia per sollecitare parlamentari ed amministratori locali e regionali, per illustrare a livello locale ragioni e contenuti delle proposte di modifica delle leggi e per tutte le altre iniziative che possono favorire un percorso il più possibile rapido ed efficace dei disegni di legge.

Abbiamo già la disponibilità della sala e dei comitati di Firenze per una riunione nazionale a Firenze Sabato 21 Aprile (Sala del Dopolavoro Ferroviario, ore 11.00-18.00). La nostra ipotesi di lavoro è quella di, incontrarci - magari sulla base del 'censimento' citato -, per fare il punto della situazione su:

- a) contenuti delle proposte di legge da presentare;
- b) presenza territoriale di comitati ed associazioni impegnati sul fronte dell'elettrosmog;
- c) disponibilità già raccolte di parlamentari, ma anche di sindaci e consiglieri regionali a sostegno del percorso legislativo;
- d) organizzazione di un convegno sulle problematiche dell'elettrosmog in cui presentare il complesso delle proposte di legge su cui, nel frattempo, potremmo aver raccolto il consenso dei parlamentari (DS, PRC, Verdi, Margherita).

Il convegno dovrebbe svolgersi Giovedì 3 Maggio alla Camera dei Deputati, con successiva Conferenza Stampa al Senato, e potrebbe articolarsi su una parte scientifica relativa ai rischi sanitari legati all'elettrosmog, su una sezione dedicata alle nuove tecnologie (dvb-h, wi-fi, wi-max) e, appunto, sulla presentazione delle proposte di modifica legislativa.

La sezione sulle nuove tecnologie potrebbe rappresentare una novità importante perché si tratta di argomenti su cui l'opinione pubblica ha informazioni molto scarse, mentre l'avvento di questi nuovi 'sistemi' è ormai alle porte.

Con Casson avremo un incontro nei prossimi giorni per verificare se è disponibile a confluire nel Convegno di Roma e nella Conferenza Stampa del 3 Maggio, e a concordare con noi una proposta unica di modifica della legislazione.

Mettiamo a disposizione di tutti gli interessati la relazione e la mozione di Bologna (allegato) che sintetizzano il livello di elaborazione (ovviamente integrabile e modificabile) a cui siamo arrivati finora.

Fateci avere notizie ed eventuale rassegna stampa dell'iniziativa in concomitanza con il convegno dell'ISS.

Cordiali saluti.

per il Forum veneto dei comitati contro l'elettrosmog

Prof. Angelo Gino Levis
Gigi Calesso

IMPORTANTE
A tutti i Comitati che lottano contro l'elettrosmog

RIUNIONE REGIONALE
FORUM VENETO DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG

SABATO 31 marzo 2007 ore 9.30
SALA VICOLO MEZZALUNA
COMUNE DI ESTE
(sala dietro il Municipio – piazza Maggiore Este)

Dopo le assemblee di Este e Bologna nelle quali sono state definite le proposte di modifica legislativa migliorative della attuale normativa in materia di elettrosmog e aggiuntive alla stessa, è necessario **definire un percorso preciso di presentazione delle proposte e di inserimento delle stesse nell'agenda politica parlamentare.**

Nelle assemblee di Este e Bologna era altresì emersa **l'esigenza di riannodare i fili organizzativi** tra le tante realtà presenti sul territorio, sia regionale che nazionale, e di **riprendere l'iniziativa** anche attraverso **momenti di mobilitazione sul territorio.** Esigenze, queste, viste come **fondamentali sostegni ad un esito positivo** della realizzazione della interlocuzione con i parlamentari interessati alla concretizzazione delle modifiche e dei miglioramenti normativi elaborati.

Il lavoro di messa a punto delle proposte è in via di conclusione. Ci sono contatti e rapporti con parlamentari più precisi di qualche mese fa. Si sono riattivati momenti di discussione in altre parti del Paese. **Si sente da più parti l'esigenza di puntare a nuove e rinnovate forme di coordinamento nazionale dei comitati e la necessità di predisporre iniziative e mobilitazioni.** Sono inoltre alle porte una serie di appuntamenti: un incontro già fissato a Firenze sabato 21 Aprile, un Convegno a Roma presso la Camera dei Deputati con una conferenza stampa al Senato, nel mese di maggio.

Per tutti questi motivi e per la necessità di organizzare le prossime tappe riteniamo indispensabile **trovarci ancora una volta come Forum Veneto per calendarizzare le prossime scadenze.** Il carattere dell'incontro è appunto quello della **riunione assembleare** piuttosto che quello del convegno: non sarà quella la sede per analisi e relazioni sulla tematica, bensì un **momento organizzativo** che si rende necessario ed urgente.

Non mancate. Fate in modo che sia presente almeno un rappresentante per ogni Comitato.

Per il **Forum Veneto dei comitati contro l'Elettrosmog:**

Angelo Gino Levis, Laura Masiero, Paolo De Marchi, Marcello Stampacchia, Francesco Miazzi, Luigi Calesso

Elettrosmog, potere ai Comuni Casson presenta un nuovo ddl



FORESTA DI ANTENNE Ripetitori per la telefonia mobile

ESTE. «Non regalate ai ragazzini il cellulare. Il suo uso fa male. I ragazzi poi se lo tengono acceso sotto il cuscino per tutta la notte». Un invito alla cautela ma anche un allarme per l'uso sconsiderato di cellulari e cordless soprattutto da parte dei giovani.

A lanciarlo ieri mattina ad Este, all'incontro indetto dal Coordinamento Veneto dei Comitati contro l'elettrosmog, Laura Masiero presidente dell'Apple (associazione padovana per la prevenzione e lotta all'elettrosmog). Un incontro a cui erano presenti circa 150 persone provenienti da tutta la regione (Galliera, Valdagno, Cinto, Calaone, Ospedaletto Euganeo) ma anche dal Friuli-Venezia Giulia e dall'Emilia Romagna. Tutti in procinto di appoggiare il disegno di legge n. 1077, di 18 articoli, già depositato al Senato da Felice Casson e sottoscritto da una ventina di parlamentari, per assicurare ai Comuni voce in capitolo circa le autorizzazioni da concedere ai gestori degli impianti radio-tv e alle compagnie di telefonia mobile. Al tavolo dei relatori lo scienziato Angelo Lino Devis assieme a Paolo De Marchi, esponente regionale dei Verdi, e Laura Masiero.

Il presupposto dei presenti è chiaro ed è stato ribadito ancora una volta da Devis: i più recenti studi sui campi elettromagnetici documenterebbero effetti biologici, sia immediati che a lungo termine, dannosi per la salute dell'uomo (compresi i tumori beni-

gni ed i cancri). Danni dovuti alle esposizioni a radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti di diversa frequenza.

Si tratta del terzo incontro del Coordinamento. Il primo era stato proposto sempre a Este qualche mese fa, il secondo lo scorso 16 dicembre a Bologna. Il prossimo appuntamento sarà in aprile a Firenze e l'11 maggio a Roma, all'interno del Parlamento per un Convegno rivolto a deputati e senatori che intendono informarsi e sostenere la proposta di legge che propone anche l'abbassamento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In quella sede verranno depositate le proposte di modifica della legge quadro 36/01 accusata di una certa vaghezza e genericità e dei Dpcm 8/7/2003 che non assicurerebbero, fissando i nuovi limiti d'inquinamento elettromagnetico ad alta e bassa frequenza, il principio di precauzione. Non solo. Sarà presentata anche una mozione che nel frattempo verrà discussa nei diversi consigli comunali per la revisione delle normative esistenti sui campi elettromagnetici.

Tra i presenti anche Francesco Miazzi del comitato «Lasciateci respirare» e alcune persone cosiddette elettrosensibili. Una di esse, Ivan Romano, in causa contro la base militare di Aviano, si è presentato con un analizzatore di spettro che porta sempre con sé per misurare i megahertz dei locali in cui si trova.

(Beatrice Andreose)

IL COORDINAMENTO DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG

organizza

SABATO 21 APRILE

ore 11.00

presso SALA RIUNIONI DOPOLAVORO FERROVIARIO
STAZIONE DI FIRENZE

una riunione nazionale su:

“Le proposte di revisione della legislazione in materia di elettrosmog arrivano in Parlamento”

Con il seguente ordine del giorno:

1 – AGGIORNAMENTO SUI PROBLEMI SANITARI LEGATI ALL'ELETTROSMOG
relazione e CD del Prof. Angelo Levis

2 – MODIFICA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE SULL'ELETTROSMOG

- analisi delle proposte elaborate dai comitati e dei disegni di legge presentati in Parlamento (Forum veneto dei Comitati contro l'elettrosmog);
- resoconto sui contatti con partiti e gruppi parlamentari (Vittorio Fagioli e Giuseppe Teodoro);
- proposta di una iniziativa nazionale a sostegno delle modifiche legislative.

3 – RICOGNIZIONE DELLO STATO DI MOBILITAZIONE SUL TERRITORIO

- iniziative regionali e locali;
- adesioni di comitati ed amministrazioni locali alla Mozione di Bologna.

4 – ESPOSTO SUL CONVEGNO SULL'ELETTROSMOG DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

5 – COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA RETE NAZIONALE CONTRO L'ELETTROSMOG

Solleciti la partecipazione dei rappresentanti del maggior numero possibile di comitati per rendere il più efficace possibile la ricognizione sullo stato della mobilitazione su tutto il territorio nazionale e per organizzare le prossime iniziative con il massimo di consenso e di partecipazione.

RELAZIONE SULLA RIUNIONE PROMOSSA DAL FORUM DEI COMITATI VENETI CONTRO L'ELETTROSMOG – ESTE, 31 MARZO 2007

1. PARTECIPAZIONE: superiore alle previsioni. Più di 100 persone in rappresentanza di Comitati di tutte le Province del Veneto: BL (2 comitati); PD (20); RO (2); TV (7); VE (7); VI (7); VR (2); e del Friuli Venezia Giulia: GO (1); PN (1); TS (1); UD (2). Inoltre erano presenti Consiglieri Comunali di alcuni Comuni Veneti.

2. SVOLGIMENTI DELLA RIUNIONE. De Marchi ha riassunto il percorso fatto (Este 5.11.06; Bologna 16.12.06) ed ha riaffermato l'importanza di creare una sinergia tra Comitati, Amministratori Pubblici e Politici in vista della modifica della legislazione sui CEM. Levis ha informato sulla riunione di Firenze (24.02.07) nella quale è stata costituita una "Rete Nazionale contro l'Elettrosmog" tra Comitati e Associazioni ed è stata decisa una riunione di coordinamento e di aggiornamento che si terrà a Firenze il 21.4 p.v. Ha inoltre riferito sui contatti con parlamentari con i quali alcuni rappresentanti della "Rete" si incontreranno a Roma il 17.4 p.v. Infine ha illustrato il contenuto del CD appena completato ("CEM e Principio di Precauzione"), del quale sono state subito esaurite 50 copie portate ad Este ¹. Masiero ha illustrato l'attività svolta negli ultimi 3 anni come Presidente dell'APPLE in collaborazione col Comune di PD (pareri sui piani di localizzazione e di sviluppo degli impianti, valutazione dell'impatto e.m., attivazione di un servizio di consulenza e.m. presso i Consigli Circoscrizionali, programma di educazione scolastica sulle sorgenti e.m. ¹). Sono seguiti numerosi interventi, sia su temi generali che su aspetti specifici delle singole realtà.
3. Documentazione: a parte il CD di cui sopra, copie della mozione predisposta dopo Bologna e del foglio per la raccolta di firme a sostegno della stessa (da restituire ad APPLE entro il 30.4 p.v.).
4. Obiettivi. Entro fine Aprile raccolta del maggior numero possibile di firme a supporto della mozione, coinvolgendo gli Amministratori Comunali e, ove possibile, facendo approvare la mozione dal Consiglio Comunale (N.B. In Belgio una iniziativa simile, sostenuta da 2 Associazioni e da 500 firme di cittadini ha indotto il Governo ad abbassare da 20 a 3 Volt (il limite di esposizione per la telefonia mobile!). Se la partecipazione sarà massiva, si pensa di organizzare una manifestazione a Roma (con partenza in pullman da sedi da definire) per la consegna delle firme raccolte e l'illustrazione delle modifiche di legge richieste. A seguito di un incontro con il Sen. Casson si è anche deciso di preparare un esposto alla Direzione dell'Ist. Sup. della Sanità e al Ministro della Salute Livia Turco sull'indeciso Convegno promosso dall'ISS a Roma il 16.3.07.
5. Prossime scadenze: a) assemblea dei Comitati e delle Associazioni a Firenze Sabato 21.4 (sala del Dopolavoro Ferroviario presso la Stazione di Santa Maria Novella, ore 11); b) Convegno organizzato dal Sen. Casson a Mestre (sede da comunicare) Sabato 12 Maggio ore 10 (relatori: Comba, Levis, Casson, Giuliani); c) Conferenza stampa al Senato (ore 12) e possibile Convegno alla Camera (ore 14), Martedì 15 Maggio, con eventuale manifestazione a supporto.

Un cordiale saluto a tutti, e a presto rivederci

¹: chi fosse interessato ne faccia richiesta a info@applelettrosmog.it

Rete Nazionale NO Elettrosmog (RNE): sta nascendo e farà scintille!!

Einstein diceva: *"quando spariranno le api, al pianeta rimarranno quattro anni di vita"*.

E le api stanno morendo; oltre il 50% in America ed ora in Europa; e si è scoperto che la causa più probabile sono i campi elettromagnetici degli elettrodomestici e della telefonia mobile. Campi elettromagnetici da oltre 60 anni riconosciuti pericolosi e, sottolineiamolo, ormai certamente responsabili delle decine di migliaia d'ammalati nel mondo di leucemie, linfomi, tumori cerebrali, elettrosensibilità, multichemosensibilità e malattie neurodegenerative invalidanti (vedi Svezia).

E' questo il "progresso" che ci riservano i "sacerdoti" delle nuove tecnologie che si stanno contendendo il grande business delle telecomunicazioni, sulla pelle della collettività umana e degli equilibri biologici del pianeta.

Ma per fortuna da anni, scienziati (ICEMS), tecnici e avvocati indipendenti, associazioni e comitati spontanei di cittadini, partiti politici, si sono organizzati in tutti i paesi occidentali per contrastare la voluta disinformazione sui rischi sanitari dei campi elettromagnetici.

Anche in Italia.

E sabato 21 Aprile in una affollata assemblea a Firenze, i rappresentanti di oltre 100 Comitati e Associazioni contro l'Elettrosmog, storici o di recente costituzione, distribuiti in tutto il Paese hanno discusso animatamente le tante proposte e le tante urgenze operative per costituire al più presto la Rete Nazionale "NoElettrosmog" (RNE).

Molti i temi in discussione: le proposte di legge già presentate in Parlamento (On. Casson--On. Cacciari) o in via di presentazione (On.Bonelli) per ampliare gli aspetti positivi della legge quadro 36/2001 e per inserire tra l'altro, come in molti paesi, il riconoscimento delle malattie da elettrosensibilità e la disabilità conseguente, un ruolo effettivamente decisionale autonomo delle regioni e comuni sulla questione controllo, verifica e localizzazione di antenne-ponti radio-elettrodotti, l'obbligo delle ARPA di attrezzarsi per il monitoraggio reale dello spettro di frequenze fino ai 300Ghertz, l'utilizzo sostenuto dallo Stato, alternativo al pericoloso wi-fi (wi-max), delle tecnologie PLC (che utilizzano i normali cavi Enel per superare il "digital divide" e portare internet veloce dovunque.), e la promulgazione dei decreti attuativi della stessa legge ampiamente scaduti. E proprio sul tema nuove tecnologie: wi-fi (wi-max) e digitale terrestre (dbv.h) e sulla leggerezza con la quale si vogliono imporre (15000 antenne solo a Milano) queste tecnologie molto discusse e smantellate altrove (sotto inchiesta in G.B., Canada e Austria) che si percepisce la forte preoccupazione dei partecipanti all'assemblea.

Molti anche gli interventi che pretendono corsi di aggiornamento informativi per medici di base (oggi spesso digiuni) sui CEM e rischi correlati, monitoraggi precisi per i treni dell'alta velocità (TAV), che passano a ridosso delle abitazioni creando campi elettromagnetici molto elevati e delle misteriose scie chimiche (polveri elettromagnetiche con composti radioattivi) che in zone militari (sembra per migliorare la penetrazione delle trasmissioni radar) gli aerei distribuiscono in aria.

In chiusura l'assemblea decide di accelerare la raccolta di firme già sostanziosa contro l'elettrosmog, di allargare i contatti con partiti, parlamentari e comitati locali sensibili al problema e di inviare una denuncia-esposto al Ministero della sanità ed alle più alte cariche dello Stato in merito al convegno dello scorso 16 marzo organizzato a Roma presso l'Istituto Superiore di Sanità con l'esplicita intenzione di negare o minimizzare gli effetti biologici a lungo termine dei campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza, escludendo relatori indipendenti.

Dulcis in fundo, tutti pronti ad una massiccia manifestazione-convegno a Roma presso il Parlamento nazionale da tenersi entro giugno, con la più ampia presenza anche dei malati elettrosensibili, per presentare le Proposte di Legge, dare visibilità alle proprie richieste rompendo il muro di gomma dei media, ricattati dai big-spender pubblicitari della telefonia, far conoscere i gravi rischi che corrono, in particolar modo i bambini e giovanissimi, indotti a utilizzare in modo scriteriato telefonia mobile, wi-fi ecc. e prevenire una futura emergenza sanitaria.

Firenze, 21 aprile 2007

ELENCO DECRETI GOVERNATIVI DA EMETTERE

**A SEGUITO DELLA PROMULGAZIONE DELLA
LEGGE QUADRO RELATIVA ALL'ELETTROSMOG**
(Legge n. 36/2001 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2001)

(gli articoli citati si riferiscono alla legge quadro)

entro 60 giorni, dalla promulgazione della legge quadro

1. DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) -di cui all'art. 4, comma 2 - relativo alla definizione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, nonché alle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento elettromagnetico ed i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti (decreto emesso in data 8.07.2003, di cui si chiede la revisione); su proposta del Ministro dell' Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il CIPRIE (Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)– di cui all'art. 6 -, e le competenti Commissioni Parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (Stato-Regioni).

2,3. DPCM -di cui all'art. 4, comma 2 - relativo alla definizione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz che comporta -visto quanto definito all'art. 1, comma 6 - la emissione di ulteriore DPCM per definire le norme e le modalità di applicazione del presente decreto nei confronti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia) (decreto emesso in data 8.07.2003, di cui si chiede la revisione; su proposta del Ministro dell' Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il CIPRIE e le competenti Commissioni Parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (Stato-Regioni).

4. DPCM -di cui all'art. 4, comma 2- relativo alla definizione dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dalle esposizioni rispettivamente ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti e a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, nonché alle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento elettromagnetico ed i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; (decreto mai emesso, di cui si chiede la promulgazione); su proposta del Ministro della Salute, sentiti i Ministri dell' Ambiente e del Lavoro, sentito il CIPRIE e le competenti Commissioni Parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (Stato-Regioni).

entro 90 giorni, ecc.

5. Decreto Ministeriale -di cui all'art. 7, comma 1- relativo alla costituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate; (decreto mai emesso, di cui si chiede la promulgazione); del Ministro dell'Ambiente, sentiti i Ministri della Salute e dell'Industria (ed altri Ministri per aspetti costitutivi del catasto).

./.

entro 120 giorni, ecc.

6. DPCM -di cui all'art. 4, comma 4- relativo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'art. 9, comma 2 (elettrodotti); decreto mai emesso, di cui si chiede la promulgazione); su proposta del Ministro dell' Ambiente, sentito il CIPRIE e la Conferenza Unificata (Stato-Regioni).

7. Decreto Ministeriale contenente il Regolamento- di cui all'art. 5, commi 1, 2 e 3 - relativo alle misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del contenimento del rischio elettrico ed in particolare del rischio di elettrolocazione e di collisione dell'avifauna, nonché di nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV; **decreto mai emesso, di cui si chiede la promulgazione**; dei Ministri dei Lavori Pubblici e dei Beni Culturali, previo parere del CIPRIE e sentite le competenti Commissioni Parlamentari.

8. Decreto Ministeriale- di cui all'art. 12, comma 1- contenente le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi generanti campi elettromagnetici sono tenuti a fornire agli utenti (etichettatura); **decreto mai emesso, di cui si chiede la promulgazione**; del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute, previo parere del CIPRIE e sentite le competenti Commissioni Parlamentari.

senza limiti temporali

9. Promozione -di cui all'art. 4, comma 1, lettera b)- di attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica ed elaborazione e raccolta dati con informazione annuale al Parlamento, oltre -per effetto della previsione di cui agli artt. 7 dei due DPCM 8.07.2003- all'aggiornamento dello stato delle conoscenze in materia di rischi sulla salute "nei tre anni successivi all'entrata in vigore dei decreti" **a cura del CIPRIE**; promozione di programmi pluriennali di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale **a cura del Ministro della Salute**: **attività mai sviluppate, di cui si chiede lo svolgimento.**

10. Realizzazione – di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), all'art. 12, comma 2 e art. 13, comma 1 -di accordi di programma con gli esercenti degli elettrodotti e delle antenne , delle apparecchiature di uso domestico generanti campi elettromagnetici nonché dei sistemi di trasporto pubblico allo scopo di sviluppare tecnologie che consentano la minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche e di tutela del paesaggio **a cura del CIPRIE** : **attività mai sviluppate, di cui si chiede lo svolgimento.**

11. Svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale- di cui all'art. 10, comma 1 - **a cura del Ministro dell'Ambiente**, di concerto con il Ministri della Salute, dell'Università e Ricerca Scientifica e Pubblica Istruzione : **attività mai sviluppata, di cui si chiede lo svolgimento.**

VF/29.01.01

Alce 1- 011

Aggiornato al 11.04. 2007

PROVINCIA DI VENEZIA
GRUPPO VERDI

MOZIONE **URGENTE UNA REVISIONE LEGISLATIVA** **IN MATERIA DI ELETTROSMOG**

Premesso che:

1. E' quantomai urgente una revisione migliorativa delle leggi nazionali e regionali sull'elettrosmog, per quanto riguarda in particolare
 - la riduzione dei limiti espositivi e dei valori di cautela;

- il ripristino del principio di precauzione e di minimizzazione delle esposizioni EM per mezzo degli obiettivi di qualità;
 - l'attribuzione alle Regioni e ai Comuni di un reale potere-dovere di pianificazione, controllo e riassetto delle installazioni;
2. L'informazione, l'istruzione e la partecipazione delle popolazioni, trova il suo presupposto nei dati più recenti della letteratura scientifica, che documentano effetti biologici e sanitari sia immediati che a lungo termine, dannosi per la salute umana (compresi tumori benigni e cancro), dovuti a meccanismi d'azione non di tipo termico prodotti da esposizione a radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti di diversa frequenza;
 3. La legge quadro 36/01 presenta una valida impostazione di base in termini di finalità, procedure e strumenti ma sconta, in alcuni passaggi cruciali, una certa vaghezza e genericità e per alcuni aspetti decisivi, ne rinvia l'applicazione a provvedimenti governativi che sino ad oggi non sono stati ancora emanati o comunque risultano carenti o insoddisfacenti; (in particolare i due DPCM 8.7.03 che hanno fissato i nuovi limiti di inquinamento elettromagnetico ad alta e bassa frequenza non assicurano la minimizzazione dell'esposizione EM prevista dal principio di precauzione indicato nella legge-quadro della quale i DPCM dovrebbero essere l'emanazione. Il D.Lgs 259/03 ha di fatto fortemente limitato la possibilità di regolamentare le installazioni, previste in termini molto vaghi e generici dall'art.8 comma 6 della legge-quadro);
 4. Risulta urgente l'approvazione degli adempimenti previsti dalla legge-quadro:
 - art.4 c.1: programma pluriennale di ricerca epidemiologica e cancerogenesi sperimentale; catasto nazionale delle sorgenti fisse; individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; previsione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti,
 - art. 5: Regolamento sulle misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio; Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti,
 - art.6: istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento EM,
 - art. 9, c.2 e c.3: piani di risanamento,
 - art. 12: informazioni e istruzioni su apparecchiature di uso elettrodomestico individuale o lavorativo;

Considerato che:

l'art. 32 della Costituzione Italiana definisce la salute come fondamentale e prioritario diritto dell'individuo e interesse della collettività;

l'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, entrato a far parte della nostra Costituzione, sancisce espressamente il principio di precauzione, puntualmente richiamato dall'art.1 della legge-quadro;

la Corte Costituzionale con sentenza 307/03 ha affermato che la determinazione dei limiti di esposizione, che sono destinati alla protezione delle popolazioni dagli effetti nocivi delle emissioni EM, deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche e deve essere tale da non pregiudicare il valore protettivo, cioè la salute;

diverse sentenze di tribunali civili anche dopo l'emanazione dei DPCM 8.7.03, hanno ribadito il principio sopra stabilito dalla Corte Costituzionale sia nel campo delle frequenze EM estremamente basse (ELF) che delle alte e altissime frequenze (RF/MO);

gli articoli 7 dei due DPCM 8.7.03 impongono al Comitato Interministeriale di cui all'art. 6 della legge-quadro sopraccitato di procedere nei tre anni successivi

all'entrata in vigore dei medesimi decreti, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale e internazionale sui possibili rischi per la salute umana originati dai campi EM;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA

consapevole delle difficoltà che incontrano gli Enti Locali, stante l'attuale normativa in materia, per coniugare nel governo del territorio, il diritto alla salute dei propri cittadini con le necessità riconosciute per legge della copertura di segnale per gli operatori del settore, con le richieste di pianificazione delle reti elettriche, delle installazioni radar e radiotelevisive,

invita la Giunta Provinciale

a farsi interprete della richiesta al Parlamento italiano:

per un impegno urgente per la modifica delle disposizioni dei DPCM 8.7.03, dell'art. 8 comma 6 della legge-quadro 36/01 e dell'art. 86 comma 2 e dell'art. 87 comma 1 del D.Lgs 259/03 al fine di assicurare la massima limitazione dell'impatto delle emissioni EM sulla salute e di rendere obbligatorie per le Regioni e i Comuni le procedure autorizzative e di programmazione, localizzazione, controllo e riassetto delle sorgenti di emissione EM sul territorio;

perché sia data piena attuazione agli adempimenti previsti dalla legge-quadro 36/01 con riferimento a tutti i punti sopra specificati.

Paola Farina

Marco Favaro

Approvato oggi dal Consiglio Provinciale di Venezia la Mozione "URGENTE UNA REVISIONE LEGISLATIVA IN MATERIA DI ELETTROSMOG".

Proposta da Paola Farina e Marco Favaro del gruppo VERDI, e sottoscritta dai capigruppo di maggioranza,
è stata approvata oggi con l'astensione dei gruppi di minoranza.

La mozione nasce dal Forum veneto dei comitati contro l'elettrosmog, che sta raccogliendo molte sottoscrizioni tra i cittadini, per raggiungere una modifica migliorativa delle legislazione attuale in materia.

La proposta che è stata discussa con i comitati e con una rete di parlamentari interessati (tra questi molti Verdi) punta ad una importante modifica legislativa.

Stante l'attuale normativa in materia, grandi sono le difficoltà che incontrano gli Enti Locali per coniugare nel governo del territorio, il diritto alla salute dei propri cittadini con le necessità riconosciute per legge della copertura di segnale per gli operatori del settore, con le richieste di pianificazione delle reti elettriche, delle installazioni radar e radiotelevisive

Il Consiglio Provinciale di Venezia che già si era espresso sensibile alla necessità di regolamentare, oltre che monitorare, interventi legati ad inquinamento elettromagnetico (siano essi elettrodotti o antenne di telefonia mobile) anche all'interno della pianificazione urbanistica, sottolinea l'importanza del principio di precauzione, a tutela della salute dei cittadini.

Il documento approvato invita la Giunta Provinciale

a farsi interprete della richiesta al Parlamento italiano:

per un impegno urgente per la modifica delle disposizioni dei DPCM 8.7.03, dell'art. 8 comma 6 della legge-quadro 36/01 e dell'art. 86 comma 2 e dell'art. 87 comma 1 del D.Lgs 259/03 al fine di assicurare la massima limitazione dell'impatto delle emissioni EM sulla salute e di rendere obbligatorie per le Regioni e i Comuni le procedure autorizzative e di programmazione, localizzazione, controllo e riassetto delle sorgenti di emissione EM sul territorio;

perché sia data piena attuazione agli adempimenti previsti dalla legge-quadro 36/01 con riferimento a tutti i punti sopra specificati.

I Verdi veneti sono presenti nel Forum facendone parte dall'inizio come promotori dello stesso.

PAOLA FARINA
capogruppo Verdi
Consiglio Provinciale di Venezia

09/05/2007

cell.329 3898 539
paola.farina@provincia.venezia.it

Elettrosmog "sorvegliato speciale"

Approvata, dalla maggioranza in consiglio del VI municipio, la mozione relativa all'inquinamento da elettrosmog e ai possibili danni per la salute dei cittadini.

Il documento prevede che vengano reperiti i fondi necessari per porre in essere anche nel municipio una pianificazione delle infrastrutture di telecomunicazione, mediante un "piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnetiche", che comprenda, tra i vari punti, l'analisi della situazione del territorio, didattica in alcune classi della scuola dell'obbligo sul tema. «E' una mozione - ha sottolineato il presidente del consiglio municipale, Gianluca Santilli - che vuole sensibilizzare sull'argomento».

La proposta. L'assessore all'Ambiente Roberto Marcato chiederà un coordinamento unico tra gli enti locali

Lotta all'elettrosmog la Provincia si muove

■ Un coordinamento unico per combattere l'elettrosmog, è questa una delle proposte che la Provincia lancerà nel prossimo periodo. L'obiettivo è quello di creare una rete tra tutti gli enti locali della provincia per scambiarsi le informazioni e le esperienze utili per combattere la proliferazione delle antenne di telefonia mobile. Una materia dedicata, la cui regolamenta-

zione è in mano ai singoli Comuni, che però in molti casi faticano a contrastare le continue richieste delle compagnie telefoniche e vengono sconfitti a colpi di carta bollata in tribunale tra ricorsi al Tar e successivi appelli al Consiglio di Stato. «La situazione è difficile - commenta l'assessore provinciale all'Ambiente Roberto Marcato - io sono stato molto scettico nei

confronti della liberalizzazione delle antenne ai privati, la materia doveva rimanere nelle mani esclusive dei Comuni». La Provincia comincia a muoversi: questa sera in Consiglio sarà discussa una mozione per sollecitare il cambiamento della legge nazionale in materia di elettrosmog. «Una mossa politica - continua Marcato - che appoggio. Utile per sensibilizzare i cittadini, ma anche il governo sul problema». D'altra parte l'assessore all'Ambiente lancerà la sua idea: il coordinamento sull'elettrosmog: un tavolo tecnico tra tutti i Comuni della provincia per escogitare ed applicare



Antenne di telefonia

strategie di contrasto alle antenne. «Potremmo inserirlo - argomenta Marcato - all'interno del Ttz già esistente sull'inquinamento». Anche se il problema fondamentale resta la mancanza di strumenti con cui i singoli enti locali possono intervenire, con le mani legate di fronte alla legge nazionale. Proprio per questo motivo poche settimane fa il senatore Felice Casson si è fatto promotore di una proposta di legge nazionale per modificare il regolamento attualmente in vigore (inserito nella legge Gasparri) e portare un po' d'aiuto ai Comuni contro la selva delle antenne. ■

«Più poteri ai Comuni in materia di antenne»

Tutta la sinistra democratica vuole dare più potere ai comuni in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile. L'iniziativa è stata presentata, ieri mattina, a palazzo Moroni dall'ex giudice ora senatore e fautore del disegno di legge che vuole dare questi poteri alle amministrazioni comunali, Felice Casson, dall'assessore all'Ambiente Francesco Biciato e dal segretario provinciale dei Ds Fabio Rocco.

«Il comune di Padova da ormai tre anni - ha spiegato Biciato - sta combattendo l'installazione indiscriminata, quindi in aree sensibili come scuole e ospedali, di impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard Dvb-h. Tanto che ha creato su questo tema un regolamento comunale. Tuttavia questo non è legge ed infatti ad aprile il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Wind che aveva presentato ricorso contro un provvedimento del Tar preso a nostro favore. In pratica - ha pro-

seguito Biciato - significa che un privato può fare quello che vuole sul territorio comunale e quindi anche innalzare a suo piacimento antenne della telefonia mobile magari vicino a un asilo. Per questo sarebbe molto importante che passasse il disegno di legge promosso dal senatore Casson».

L'ex giudice Felice Casson, chiaramente, ha espresso disaccordo con la sentenza del Consiglio di Stato ed ha esposto, a grandi linee, i punti salienti del disegno di legge. «Il giudizio del Consiglio di Stato - ha sottolineato - presenta diverse lacune anche per il fatto che in Italia non esiste una legge che regola la questione dell'installazione di stazioni radio base e di antenne per i telefonini. Il disegno di legge è proprio mirato a regolamentare questa materia, ma lo fa dando potere ai Comuni che, a differenza di altri enti, hanno in pugno la situazione del loro territorio. Inoltre, il documento specifica con dovizia

di particolari quali sono i siti sensibili e promuove una maggiore procedura di trasparenza per comunicare ai cittadini l'eventuale innalzamento di un'antenna per i cellulari». «Questa è una questione - ha continuato Casson - che riguarda tutti i comuni d'Italia e non solo Padova o Venezia». Ha aggiunto Francesco Biciato: «Spesso quando giro per la provincia mi accorgo che in alcuni comuni, in siti sensibili, sono posizionati gruppi di antenne. L'inquinamento da elettromog colpisce tutti i comuni, piccoli o grandi che siano e per evitare continui abusi da parte delle imprese della telefonia mobile è necessaria una nuova legge». Ultimo concetto che ha trovato d'accordo anche, Fabio Rocco. «La legge Gasparri del 2001 - ha esclamato il segretario provinciale dei Ds - è piena di lacune. Bisogna legiferare un nuovo regolamento che dia più poteri decisionali in materia ai comuni».

Marco Aldighieri

Il Mattino di PD 28.05.07

Elettromog, una legge perché i comuni possano dire di no L'ex magistrato Casson ha presentato la sua proposta contro «antenna selvaggia»

Una proposta di legge per «restituire» ai comuni il potere di decidere sulle installazioni delle antenne. L'ex magistrato veneziano Felice Casson, senatore dell'Ulivo, ha presentato ieri a Padova il disegno di legge, che lo vede primo firmatario, sull'elettromog. Diretto interessato l'assessore all'ambiente Francesco Biciato, paladino in giunta della lotta ad «antenna selvaggia». Il regolamento comunale approvato nel 2005 per bloccare l'installazione libera di antenne per i cellulari è stato impugnato al Tar da più aziende, in particolare da Wind, con risultati diversi: ricorso boc-

ciato dal Tar e invece accolto dal consiglio di stato. Palazzo Moroni è corso ai ripari approvando un nuovo regolamento nel 2006, tuttora in vigore, ma a rischio annullamento per i ricorsi. «L'unica possibilità per dare ai comuni il potere di decisione sull'installazione di impianti è una legge - spiega Casson - il mio disegno giace in commissione: c'è bisogno di una mobilitazione dei comitati per un'approvazione rapida». L'ex magistrato è critico con la sentenza del consiglio di stato che ha bocciato il regolamento padovano: «A mio parere è sbagliata in diritto perché uti-

lizza vuoti normativi che sono copribili da un'interpretazione estensiva delle leggi». «E' impensabile che una compagnia privata possa dettare legge a un'istituzione pubblica su costruzioni che incidono sul territorio - attacca Biciato - Per questo il potere di decisione su questo argomento deve essere lasciato ai comuni, gli enti più vicini ai cittadini e al territorio». Pieno appoggio al progetto di legge anche dal segretario provinciale dei Ds Fabio Rocco: «E' fondamentale per il Pd intervenire su questo tema anche per chiudere la stagione del Far West sull'elettromog».

28 Il Padova
29 Maggio 2007

Padova

Telefono
049.7828.845

sms
340.6110.674

e-mail
padova@ilpadova.it

Elettromog. Il senatore dell'Ulivo Felice Casson ha presentato un nuovo disegno di legge in materia

Emergenza antenna selvaggia pronta una normativa nazionale

bozza di protocollo

La pianificazione degli impianti di telefonia mobile e dei suoi sviluppi tramite la diffusione della banda larga in modalità wireless (WiFi, DVB-H, wimax, ecc.) da parte di singoli Comuni e di Associazioni e Leghe Comunali deve essere regolata da un protocollo che preveda:

- l'assoluta indipendenza e la comprovata professionalità dei tecnici ai quali viene affidata la pianificazione dell'installazione degli impianti, siano essi liberi professionisti, società di capitale o di ingegneria, università o altro: detti tecnici dovranno essere dotati di software atti alla simulazione della copertura e dell'emissione elettromagnetica per ogni tipologia di sistema di radiotelecomunicazione;
- la massima tutela della salute della popolazione tramite la minimizzazione dei valori di campo elettrico prodotti, che non dovranno, in nessun caso, essere superiori a 0,6 V/m come suggerito dai dati scientifici oggi disponibili;
- il riassetto delle installazioni già esistenti, in modo da consentire la minimizzazione dell'impatto e.m. come specificato al punto precedente;
- la messa in opera di centraline di monitoraggio in continuo dell'impatto e.m. su tutto il territorio comunale, prioritariamente in corrispondenza dei "siti sensibili" (scuole, ospedali ecc.), delle aree densamente abitate e dei "punti critici" individuati sulla base delle previsioni progettuali;
- la diffusione puntuale, tramite i mezzi di informazione locali (stampa, radio, apposite affissioni), dei progetti di nuove installazioni e dei dati di monitoraggio;
- l'accesso del pubblico ad ogni informazione depositata negli uffici comunali concernente lo stato di avanzamento dei piani di sviluppo delle reti, il catasto aggiornato dell'esistente, comprendente ogni tipo di installazioni, indipendentemente dalla loro potenza, le caratteristiche tecniche degli impianti e le previsioni di impatto e.m.;
- la messa in funzione di una "consulta" sull'elettrosmog con la partecipazione degli assessori competenti e dei loro funzionari, dei rappresentanti dei comitati e delle associazioni locali e di consulenti da questi indicati, che si riunisca periodicamente per esaminare e discutere la pianificazione e lo sviluppo delle reti ed il programma dei monitoraggi, soprattutto in relazione all'eventuale presenza di soggetti "ipersensibili ai campi e.m." nei confronti dei quali dovranno essere realizzate particolari misure di protezione;
- l'organizzazione, promossa dalla "consulta", di momenti di informazione e di dibattito con la popolazione sulla situazione locale in merito ai piani di sviluppo delle reti e di incontri didattici e formativi nelle scuole su aspetti generali dell'elettromagnetismo, sui possibili effetti biologici e sanitari delle tecnologie in uso e sulle conseguenti precauzioni d'obbligo;
- un appoggio alle iniziative in atto da parte di Associazioni e Comitati di varie Regioni e di Parlamentari tendenti a modificare in senso più cautelativo le normative nazionali sui campi e.m. e, in particolare, a rendere obbligatoria per i Comuni l'adozione di appositi regolamenti e piani di localizzazione degli impianti ad emissione e.m..

>vi inviamo le proposte da noi elaborate utili a noi per sopravvivere ma
 >utili anche a tutta la popolazione per non diventare come noi.
 >Abbiamo l'impressione dal N° delle persone che ci cercano (non abbiamo
 >fatto molta pubblicità) che il fenomeno stia aumentando e soprattutto i
 >casi gravi.
 >Vi prego di leggere e divulgare quanto affermato dalle linee guida
 >ICNIRP ente privato scientifico internazionale che stabilisce i limiti
 >di esposizione non nocivi all'uomo sulla base di effetti termici acuti
 >(aumento T° di 1 ° del corpo dopo 6 min di esposizione) 1998 confermate
 >nel
 >2004 ,fatte proprie dai governi europei tra cui l'Italia che ha sì
 >usato un fattore di correzione maggiore rispetto ad altri paesi ma
 >sempre su presunzioni matematiche non reali; (tradotte e sostenute dal
 >prof Vecchia ISS italiano),a pag 3 alla fine (le linee guida non
 >tutelano i portatori di protesi) e a pag 33 alla fine (esistono nella
 >popolazione generale persone di età,patologie,o sensibilità che possono
 >renderle più fragili e che non sarebbe giusto costringere a schermarsi).
 >Perchè allora gli stessi scienziati vanno sostenendo che non esistono
 >problemi quando loro stessi lo hanno affermato e mai smentito?
 >come per un nuovo farmaco immesso in commercio e usato su vasta scala
 >di popolazione la sorveglianza postmarketing permette di rilevare
 >possibili effetti collat noti o ipotetici obbligando i medici a
 >segnalarli al Ministero della salute così è avvenuto per i cem con la
 >differenza che non è stata attivata alcuna sorveglianza.
 >
 >Infine stiamo discutendo di proporre il riconoscimento sanitario
 >dell'esistenza del problema elettrosensibilità e ciò a prescindere
 >dalla dimostrazione del rapporto causa effetto;in ogni caso l'elettros
 >sta male se esposto a cem anche se non si sa ancora il meccanismo con
 >cui si ammala;una strada può essere quella di accodarci alla richiesta
 >di riconoscimento avviata nel 2006 dai chemiosens(spesso le 2 sindromi
 >si associano),oppure l'altra di metterla nel pacchetto di modifica
 >delle leggi sull'espos a cem di cui stiamo discutendo;avremmo piacere
 >di avere un vostro parere oltre che speriamo un sostegno.

>Anna Zuccherò (medico,ass it elettros)

Modifiche proposte dall'Associazione Italiana Elettrosensibili A.I.E. alle leggi nazionali sui campi elettromagnetici

concetti principali:

- 1.impegno politico di avere come riferimento gli studi scientifici **più precauzionali** da usare per definire i livelli ambientali di cem e le distanze di sicurezza dalle fonti.
- 2.acquisizione dell'esistenza di persone elettroipersensibili a prescindere dal fatto che i cem ne siano la causa determinante o scatenante;l'Oms già dal 2004 sostiene che il problema è reale.
- 2.definizione di soggetto sensibile che lo stesso ICNIRP già nel 1998 riteneva esistesse (pag 3 e33 della versione italiana reperibile nel sito ICNIRP,che le allego) (dovrebbe comprendere persone elettroipersensibili (tra essi i portatori di protesi metalliche),affette da tumori sentinella (mammella,apparato emopoietico,oculari,cerebrali..)
- 3.definizione di sito sensibile
- 4.riserva di aree di pubblica utilità per le persone più sensibili ,prive di fonti wireless
- 5.Osservatorio epidemiologico nazionale,regionale, comunale per elettroipersensibilità, patologie sentinella,tumori sentinella
- 6.Necessità di considerare le radiazioni elettromagnetiche un agente fisico che può essere dannoso alla pari di rumore o lancio di oggetti pericolosi per cui la proprietà privata della propria casa va tutelata sia da emissioni private(vicini) sia da emissioni pubbliche, nè può essere permesso l'uso della proprietà privata senza il consenso del proprietario.
- 7.definizione degli impianti di telefonia mobile opera di urbanizzazione primaria solo per la copertura vocale.
- 8.costituzione di un sistema di sorveglianza postmarketing per le tecnologie che usano i cem su modello di quella per i farmaci(i medici hanno l'obbligo di segnalare eventi avversi su apposita scheda al Ministero della sanità)

Per gli elettroipersensibili saranno necessari poi dei provvedimenti ad hoc a livello di ministero della sanità perché la patologia non è ancora riconosciuta.

Venezia 25/3/2007



MODIFICHE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI ALLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2001, N 36

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001).

Art. 1

Finalità della legge

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
- c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge, **eccetto che per l'esposizione passiva di soggetti sensibili per contiguità del loro ambiente di vita con ambienti in cui vengono utilizzate alte frequenze di tecnologie wireless.**

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). **Le aree in cui sono localizzate vanno considerate a rischio sanitario per concorso di fonti potenzialmente pericolose.**

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

COMMENTO A.I.E.

Nella nostra associazione alcuni iscritti che soffrono di elettroipersensibilità a cem(campo elettromagnetico)hanno segnalato che accusano ricadute quando il vicino usa i sistemi wireless.

È noto che i cem superano i muri.

Altri hanno accusato ES in coincidenza con l'esposizione residenziale a radar.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

g')soggetti sensibili:persone affette da elettroipersensibilità a cem, portatori di protesi metalliche, portatori apparecchi elettromedicali ,persone affette da patologie sentinella cioè patologie che sulla base della letteratura scientifica più precauzionale si sospetta possano essere provocate o aggravate da esposizione a fonti elettromagnetiche.

g'')siti sensibili sono scuole per ogni età, luoghi di diagnosi e cura, istituti di ricovero per anziani, case di soggetti sensibili, parchi e

COMMENTO A.I.E-

Comma 2

g') La diffusione massiva delle tecnologie ad alte frequenze e a basse frequenze ha slatentizzato l'esistenza e il moltiplicarsi di soggetti che accusano sintomi anche invalidanti con esposizione a cem a livelli non considerati dannosi dalle linee guida ICNIRP per effetti acuti e dagli stessi limiti del DPCM 18/7/2003 italiano ;lo stesso ICNIRP stabilendo le linee guida nel 1998 aveva usato un fattore di correzione maggiore per la popolazione rispetto ai lavoratori proprio perchè conosceva l'esistenza di persone più sensibili o più fragili per malattie, come scrive nel documento conclusivo.

Numerosi studi su esposizione residenziale a cem generati da impianti per la telefonia mobile(5 studi epidemiologici in diversi paesi),hanno confermato l'esistenza del problema che era stato segnalato anche in precedenti studi su esposizione a radar e a ripetitori radiotv.

Riguardo ai portatori di protesi metalliche e di apparecchi elettromedicali l'ICNIRP sostiene di non averli presi in considerazione e lo scrive nel documento sulle linee guida 1998.

La review 2005 dell'HPA(Health Protection Agency) che fa capo al Ministero della sanità inglese descrive tra i soggetti più a rischio di ES ,i portatori di protesi metalliche, storia di folgorazione o di traumi del sistema nervoso.

Nell'A.I.E. circa ¼ degli elettroipers iscritti porta protesi metalliche.

L'analisi della letteratura scientifica evidenzia la possibilità di rischio di malattie tiroidee che necessita di ulteriori valutazioni e di malattie tumorali;tra queste ultime il più accertato è il rischio di leucemia infantile per esposizione ad ELF,più

impianti sportivi, aree urbane ad elevata densità abitativa.

g'')'aree a rischio sanitario per concorso di agenti potenzialmente pericolosi, o fisici o chimici o biologici (es aree urbane esposte ad inquinamento industriale, di inceneritori, di radar o trasmettitori radiotelevisivi).

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

recenti e da verificare la maggior incidenza di tutti i tumori e in particolare tumore mammario, tumori emolinfopoietici e gastroenterici in esposti residenziali, nonché tumori cerebrali in esposti a telefono cellulare. Naturalmente per persone affette da tali patologie a prescindere del fatto che possano essere causate da cem è consigliabile evitare l'esposizione a questi agenti potenzialmente cancerogeni come suggeriscono studi su cellule e animali.

g'') la letteratura scientifica più precauzionale (inglesi, russi, francesi) considera l'età 0-16 anni più sensibile sulla base di diversi argomenti (dimostrata maggiore suscettibilità ad agenti chimici, diverse proprietà fisiche dei tessuti, fragilità dovuta all'evolutività, assenza di modelli sperimentali ad hoc, assenti o scarsi studi dal vivo per problemi metodologici ed etici)

g''') è dimostrato il maggior rischio cancerogenetico di coesposizioni ad agenti tossici sia in vivo che in vitro (vedi effetto corona cioè l'attrazione provocata dagli elettrodotti su particelle corpuscolate aeree).

Effetti non cancerogeni come l'elettrosensibilità possono essere scatenati anche da agenti chimici e viceversa persone chemiosensibili diventano elettrosensibili.

Art. 4

Funzioni dello Stato

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati e **analisi della letteratura scientifica sugli effetti biologico sanitari con particolare riguardo agli studi scientifici più precauzionali**, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica **riguardante effetti sia cancerogeni che non cancerogeni** e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza; **lo stesso istituisce un Osservatorio epidemiologico nazionale a cui facciano capo gli osservatori Regionali e delle AULSS con le medesime finalità e organizza la sorveglianza postmarketing**.

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario

COMMENTO AIE

Comma 1b)

La scelta di dare peso maggiore agli studi più precauzionali è una scelta peculiare di politica sanitaria.

L'osservatorio epidemiologico permette di rilevare l'insorgenza di possibili problemi e quindi di prendere immediati provvedimenti ambientali e legali; è utili per raccogliere i dati per le indagini epidemiologiche e fornire spunti per indagini sperimentali. Permette inoltre una differenziazione geografica.

Per sorveglianza postmarketing si intende l'obbligo per i medici di segnalare i casi di patologie che possono essere correlate a cem come avviene per la sorveglianza postmarketing dei nuovi farmaci che non raramente ha permesso di individuare effetti collaterali importanti e non rilevati prima del commercio.

ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo, **ferma restando l'autonomia di ogni singola regione di adottare provvedimenti legislativi fondati sul principio di precauzione più cautelativi viste le differenze di densità popolazione,co inquinanti.Possono prendere provvedimenti che abbiano il medesimo scopo come proibire l'uso nelle scuole del telefono cellulare.**

Comma 5) iniziativa dei Comitati la prima parte dell'aggiunta proposta, con cui AIE concorda

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5

Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali **e consultazione di Associazioni-Comitati locali** interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6

Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predisponde una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge. **Consulta anche le associazioni e comitati che si interessano dell'argomento.**

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 7

Catasto nazionale

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) **e comunali**. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni (**tutte le tecnologie anche di nuova introduzione**), con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 8

Competenze delle regioni, delle province e dei comuni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni devono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici: **tenendo conto dei siti sensibili dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità che vanno intesi non come valori a cui tendere, che devono essere i più bassi possibili, ma solo valori da non superare. Vanno consultate Associazioni e comitati locali.**

Art. 9

Piani di risanamento

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti. **Va data precedenza agli impianti posizionati in siti sensibili.**

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui

all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Art. 10

Educazione ambientale

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 11

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, **del piano comunale per le installazioni di stazioni radiobase**, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12

Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, **la SAR nel caso di del telefono cellulare**, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione. **Segnalare su telefono cellulare che non è accertata l'innocuità.**

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

COMMENTO AIE

Comma 1

Segnalare la non accertata innocuità del telefono cellulare e altre tecnologie wireless può cautelare lo Stato da contestazioni di responsabilità in caso si dimostrassero danni con il loro uso.

Inoltre contribuisce all'educazione sanitaria.

Art. 13

Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
2. **Promuove anche provvedimenti riguardanti la minimizzazione dell'esposizione a cem provocata dall'uso individuale di tecnologie wireless nel trasporto pubblico: carrozze, sale d'aspetto electric free per popolazione sensibile; altrettanto prevede negli aeroporti.**

COMMENTO AIE

Comma2

Il telefono cellulare espone a campo elettromagnetico anche le persone vicine cioè determina un'esposizione passiva alla pari del fumo.

Art. 14

Controlli

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 15

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione, i valori di attenzione e

gli obiettivi di qualità, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

8) sanzioni a chi usa telefono cellulare in aree proibite

Art. 16

Regime transitorio

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art. 17

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.I.E ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI
Via Carducci 32 35123 Padova
02 6431425
e-mail: presidente@elettrosensibili.it
[pubbliche relazioni@elettrosensibili.it](mailto:pubbliche_relazioni@elettrosensibili.it)
segreteria@elettrosensibili.it
sito: www.elettrosensibili.it

MODIFICHE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI AL DPCM

8 luglio 2003

(in grassetto corsivo sottolineato)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8

luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

(GU n. 200 del 29-8-2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla

esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate

nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso.

Art. 3.

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione **(in caso di esposizioni inferiori alle 4 h)** di **10** μT per l'induzione magnetica e **0,5** kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di **0,5** μT , da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 4.

Obiettivi di qualità

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di **0,1** μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art.4'

Impianti esistenti

Per impianti già esistenti presso i quali sorgano edifici o case in cui si staziona più di 4 ore vanno previsti i medesimi limiti; se i limiti sono superiori vanno presi provvedimenti da parte del gestore per una messa a norma entro???

Art.4''

Case di soggetti elettroipersensibili.

Nelle case di persone elettroipersensibili i livelli di cem a 50

Hz, devono tendere allo 0,00..microtesla

I tempi di bonifica nel caso di residenza di un elettrosensibile entro i 100 mt da elettrodotto od altra fonte a 50 Hz, devono essere il più brevi possibili ;vanno adottate procedure urgenti

Art. 5.

Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione

1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana" e successivi aggiornamenti.
2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.
4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 6.

Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per la definizione delle distanze di rispetto dai fabbricati adibiti ad abitazioni o ad altre attività che comportino permanenza maggiore a 4 ore vedi tabella allegato (A)

Nel caso in cui la proiezione del conduttore più esterno abbia una distanza inferiore a quella stabilita devono essere presi provvedimenti di schermatura.

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Allegato A **DEFINIZIONI**

Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana.

Campo magnetico: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".

Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".

Frequenza: cosi' come definita nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".

Elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

allegato (A):fasce di rispetto in mt.

KV	TERNA SINGOLA	DOPPIA TERNA NON OTTIMIZZATA	DOPPIA TERNA OTTIMIZZATA
380	150	225	100
220	100	150	80
132	75	100	60

A.I.E ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI

Via Carducci 32 35123 Padova

02 6431425

e-mail: presidente@elettrosensibili.it

[pubbliche relazioni@elettrosensibili.it](mailto:pubbliche_relazioni@elettrosensibili.it)

segreteria@elettrosensibili.it

sito: www.elettrosensibili.it

MODIFICHE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI AL DPCM

8 luglio 2003

(in grassetto corsivo sottolineato)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

(GU n. 199 del 28-8-2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera

a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario

completare il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;
Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);
Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2.

Definizioni ed unità di misura

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione **che proteggono da effetto termico acuto** di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 4.

Obiettivi di qualita'

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 5.

Esposizioni multiple

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovra' attuare la riduzione a conformita' secondo quanto descritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformita' dovra' essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

Art.5'

I limiti di esposizione residenziale delle persone sensibili dovranno tendere a 0,00....V/m.

Art. 6.

Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Prevedere la possibilità di misurare intensità di campo più basse per le alte frequenze rispetto a quelle comunemente utilizzate dagli enti preposti, cioè inferiori a 0,3 V/m
Prevedere il monitoraggio abituale anche di frequenze >1GHz.

Art.6'

I limiti di esposizione residenziale delle persone elettroipersensibili dovranno tendere a 0,00....V/m.

Art. 7.

Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Allegato A

DEFINIZIONI

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana".

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana".

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana".

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana".

Allegato B

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione 0,1 < f ≤ 3 MHz	<u>30</u>	<u>Da calcolare</u>	-
3 < f ≤ 3000 MHz	<u>10</u>	“	<u>Da calcolare</u>
3 < f ≤ 300 GHz	<u>10</u>	“	“

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	<u>0,2</u>	“	“

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità 0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	<u>0,2</u>	“	“

Allegato B'

:prevedere una distanza di almeno 400 mt di impianti per telefonia mobile dai siti sensibili

All B''

I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per le persone sensibili devono tendere a 0

Allegato C RIDUZIONE A CONFORMITA'

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i -esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con D_i la densità di potenza della sorgente e D_{Li} il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

$$(1) \quad C_i = \frac{E_i^2}{L_i^2} \quad \text{oppure, per frequenze } f > 3 \text{ MHz,} \quad C_i = \frac{D_i}{D_{Li}}$$

Se la somma

$$(2) \quad C = \sum_i C_i$$

supera il valore di 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali E_i vanno pertanto ridotti.

In via preliminare si individuano con R_j quei contributi C_j che singolarmente superano il valore 1.

A ciascuno dei corrispondenti segnali E_j deve essere applicato un coefficiente di riduzione b_j che soddisfa la relazione

$$b_j^2 R_j = 0,8$$

da cui

$$b_j = \sqrt{\frac{0,8}{R_j}} = \sqrt{\frac{0,8 L_j^2}{E_j^2}}$$

$$\text{ed } E_{jR} = b_j E_j$$

Se la somma

$$(3) \quad C = \sum_p C_p + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}$$

dove ($p+j=i$)

supera il valore 1, i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$ ai fini di una maggior tutela della popolazione.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Posto $n+k = p$, la (3) può essere scritta:

$$(4) \quad C = \sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{E_j^2}{L_j^2}$$

Ponendo nella (4)

$$C = 0,8; \quad E_{nR} = \alpha E_n; \quad E_{jRR} = \alpha E_j$$

essendo α il coefficiente di riduzione ed E_{nR} e E_{jRR} i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici, si ottiene:

$$(5) \quad 0,8 = \sum_n \frac{E_{nR}^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{E_{jRR}^2}{L_j^2} = \sum_n \frac{\alpha^2 E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{\alpha^2 E_j^2}{L_j^2}$$

da cui

$$(6) \quad 0,8 - \sum_k A_k = \alpha^2 \left(\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_j^2}{L_j^2} \right)$$

$$(7) \quad \alpha = \sqrt{\frac{0,8 - \sum_k A_k}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_j^2}{L_j^2}}} = \sqrt{\frac{0,8 - \sum_k A_k}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_j^2}{L_j^2}}}$$

A.I.E ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI

Via Carducci 32 35123 Padova

Tel: 02 6431425

e-mail: presidente@elettrosensibili.it

pubbliche_relazioni@elettrosensibili.it

segreteria@elettrosensibili.it

sito: www.elettrosensibili.it

MODIFICHE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI

(in grassetto corsivo sottolineato)

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

(Testo aggiornato e coordinato al D.L. 262/2006)

(GU n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1^o agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1^o luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l'articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Capo V

Disposizioni relative a reti ed impianti

Art. 86

Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private (**solo previo consenso del proprietario**) ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, (**copertura vocale**) di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.

6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il

Ministero puo' delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.

Art. 87

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. **Da abrogare** ... Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.

3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

(Il presente comma, inserito dalla Legge n. 5/2004 di conversione del Decreto Legge 315/2003, X stato così sostituito dalla L. 266/2005 - Legge Finanziaria 2006, il cui comma 560, reca, tra l'altro: "Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa")

4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della

documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 88

Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

Da abrogare ... 7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Art. 89

Cubicazione e condivisione di infrastrutture

1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la cubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

2. Fermo quanto disposto in materia di cubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1^o agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la cubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la cubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88.

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla cubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con

l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88.

Art. 90

Pubblica utilità - Espropriazione

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, **Per la copertura vocale** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

Da abrogare ...3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

Da abrogare ...Art. 91

Limitazioni legali della proprietà

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Da abrogare Art. 92

Servitù

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1 || agosto 2002, n. 166.

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1 || agosto 2002, n. 166.

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8

giugno 2001, n. 327, la servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine.

7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito.

9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitu' spetta in via esclusiva al giudice amministrativo

A.I.E ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI

Via Carducci 32 35123 Padova

02 6431425

e-mail: presidente@elettrosensibili.it

pubbliche_relazioni@elettrosensibili.it

segreteria@elettrosensibili.it

sito: www.elettrosensibili.it

Modifiche proposte dall'Associazione Italiana Elettrosensibili (in grassetto corsivo)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Disegno di Legge n. 1077

d'iniziativa del senatore CASSON F.

"La competenza dei comuni a tutela della salute e dell'ambiente in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile".

DISEGNO DI LEGGE

"La competenza dei comuni a tutela della salute e dell'ambiente in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile"

Articolo 1

(Finalità)

1. Le province e i comuni, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici", nonché delle norme di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e fatte salve le competenze dello Stato e delle regioni, stabiliscono le norme regolamentari per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; nonché la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica locale.

Articolo 2

(Obiettivi di qualità)

1. Le Province ed i Comuni perseguono obiettivi di **qualità** (*specificare che vanno intesi sempre come limiti da non superare ma non a cui tendere, la tendenza dev'essere sempre verso valori più bassi*) al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente normativa, nonché di quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica.
 2. I comuni, ai fini di una più adeguata e consapevole prevenzione sanitaria, **devono disporre l'istituzione di un osservatorio sanitario-epidemiologico per la popolazione residente che faccia capo ad analoga struttura regionale(Agenzia per la Salute) e nazionale(Ministero della Salute e** se necessario,l'effettuazione di indagini epidemiologiche sulla popolazione o su gruppi di cittadini del territorio di competenza.
 3. In sede di pianificazione delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti, debbono essere indicati gli standard di qualità. A tal fine avranno priorità le soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.
- Riguardo alle persone particolarmente sensibili gli standard di qualità dovranno essere più restrittivi e stabiliti sulla base degli studi scientifici più precauzionali;dovranno essere applicati sia nelle sedi di residenza(tenendo conto dell'avvento dei sistemi wireless domestici e fentocellulari che implica la necessità di misurare i livelli cem sempre anche all'interno delle case non solo nelle terrazze), sia in ambito lavorativo, sia in ambienti**

È' preferibile tener bene differenziato il problema degli E.S. Viene riconosciuta l'esistenza di una popolazione più sensibile dallo stesso ICNIRP nel 1998(vedi versione italiana nel sto ICNIRP pag 33),ma i fattori di correzione applicati ai limiti di esposizione a cem per la popolazione generale,non lavorativa,che garantiscano dall'insorgenza di effetti acuti, si sono rivelati, una volta applicati su tutta la popolazione, insufficienti a garantire tutti.

La realtà è ben più complessa del laboratorio con una variabilità elevata e non ben prevedibile di fattori individuali,entità di esposizioni individuali totali etc.

Le linee guida ICNIRP del 1998 riguardanti i limiti di esposizione a cem, a cui si ispira la Comunità europea e l'Italia, dichiarano espressamente di non aver preso in considerazione la protezione di persone portatrici di apparecchi elettromedicali e di protesi metalliche,perciò è necessario che supplisca la politica sanitaria a questa carenza.

In ogni caso anche per tutta la popolazione è necessario prevedere l'esistenza di aree a basso livello elettromagnetico che permettano il compenso biologico.Ciò cautela da possibili rischi sanitari da cem

pubblici di prima necessità come treni, stazioni, aeroporti, ospedali, alberghi ed altri da individuare come ad es le piazze dove anche vengono installati sistemi wireless; andranno in essi previste aree in cui non si usino telefoni cellulari, sistemi wireless e non vi siano impianti a bassa frequenza di elevata intensità

.Dovrà essere permesso di evitare sistemi antiteccheggio di banche, negozi etc come già avviene per portatori di apparecchi elettromedicali.

secondo il principio della prevenzione primaria.

Gli elettroipersensibili devono evitare anche l'esposizione passiva che ricordiamo esiste come per il fumo; nella banda di frequenza (300MHz-3GHz) che viene utilizzata dalla telefonia mobile il "campo vicino" va da 1mt a 10cm, cioè chi è entro questo spazio è come se stesse parlando al telefono; in ogni caso oltre a questa distanza, "campo lontano", esiste ugualmente esposizione anche se più bassa.

Articolo 3

(Campo di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature che possono comportare l'esposizione di lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano né alle apparecchiature di uso domestico **(purchè non aumentino il livello elettromagnetico ad alta frequenza del vicino soprattutto se elettrosensibile)** ed individuale, né ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

3. Per le Forze di polizia, per le Forze armate, per la protezione civile e per i servizi di emergenza sanitaria si applicano le disposizioni della presente legge, tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

Tali aree si configurano come aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi

4. Gli apparati dei radioamatori di cui al DPR 5 agosto 1966 n. 1214 verranno disciplinati con apposito regolamento della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381/1998.

Nella nostra associazione alcuni iscritti abitano in prossimità di fonti militari o di forze dell'ordine.

L'avvento e la crescente diffusione di tecnologia wireless nelle abitazioni fa sollevare il problema che il cem ad alta frequenza supera anche le pareti domestiche e quindi può disturbare un vicino specie se elettrosensibile o se vuole seguire il principio di precauzione; diventa un problema di diritto che forse andrebbe affrontato anche ad altri livelli legislativi; come è successo per i rumori, per il lancio di oggetti pericolosi, così la legge dovrebbe prevedere la tutela dell'esposizione non voluta ad agenti fisici come i cem che penetrano profondamente in tutto il corpo e che determinano una reazione biologica generalizzata.

Articolo 4

(Aree sensibili e aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi)

1. Aree sensibili: sono aree che vengono definite tali da comuni e province, in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari, residenze per anziani e/o a prevalente destinazione residenziale, abitazioni di persone particolarmente sensibili, di parchi urbani o parchi giochi, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale; aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive; aree destinate a parchi o a riserve naturali
2. Aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi: sono aree in cui concorrono due o più agenti, fisici chimici biologici, a rischio sanitario, a causa dei quali si può verificare un effetto additivo o sinergico di agenti pericolosi per la salute, in grado di aggravare la situazione di rischio per i residenti. .

Articolo 5

(Divieti)

Gli studi più precauzionali ritengono a rischio un'area di circa 400mt intorno a SRB dei GSM a 1800MHz

1. E' vietata l'installazione di qualsiasi impianto per radiodiffusione o per telefonia mobile, nonché di elettrodotti, nelle aree sensibili e in quelle a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, così come definite all'articolo 4 della presente legge, e nelle loro pertinenze.
2. La distanza delle installazioni rispetto alle aree di cui al comma che precede deve essere commisurata all'esigenza primaria di tutela della salute delle persone sulla base degli studi scientifici più precauzionali e deve tenere conto del valore di attenzione, così come definito al comma 1 lettera c) legge 22 febbraio 2001 n.36.
3. Le installazioni poste ad una distanza inferiore a 400 metri rispetto alle aree di cui all'articolo 4 della presente legge sono monitorate in continuo, a spese dei gestori degli impianti

Articolo 6

(Trasparenza e partecipazione)

1. Tutti hanno diritto di accesso immediato ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti per emittenza radiotelevisiva e per telefonia mobile, con facoltà di prenderne visione diretta e di ottenerne copia.
2. I comuni sono tenuti a dare pubblicità alle richieste di concessione per gli impianti di cui al comma 1, con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali, inviando altresì, entro dieci giorni dal deposito, copia delle richieste e relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati.
3. I soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o associazioni e le associazioni ambientaliste riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare

memorie documenti e richieste, con le modalità e le facoltà previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, oltre che dalla normativa comunale, entro il termine fissato dal comune. In caso di ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche e accertamenti tecnici, ognuno di tali soggetti può chiedere di parteciparvi con propri tecnici.

Articolo 7

(piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province adottano piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva, in coerenza con il piano nazionale di assegnazione di frequenze di diffusione radio televisiva e nel rispetto dei limiti e valori stabiliti in materia dalla normativa statale e dalla regione, tenuto conto dei divieti relativi alle aree di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.
2. Nel caso di in ottemperanza da parte delle province entro detto termine, la regione diffida l'amministrazione provinciale a redigere il piano entro sessanta giorni. In caso di ulteriore in ottemperanza la regione nomina un commissario *ad acta* entro trenta giorni.

Articolo 8

(Competenze e funzioni dei comuni)

1. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai Piani Provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge, tenuto conto di quanto prescritto per le aree sensibili e per le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi.
2. Le aree individuate dalla pianificazione urbanistica come sedi di installazioni per impianti emittenti possono essere occupate d'urgenza, con assegnazione delle stesse in diritto di superficie ai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 4 legge n. 223/1990.
3. Tutti gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere previamente autorizzati attraverso concessione edilizia.
4. I comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano iregolamenti per il rilascio delle concessioni in materia di impianti fissi di emittenza radio e televisiva.
5. I comuni, acquisiti previamente e obbligatoriamente il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAV), dell'ISPESL e il nulla osta sanitario dell'Azienda unitaria sanitaria locale (AUSL) competenti per territorio, rilasciano la concessione edilizia per l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva, tenuto conto dei limiti di esposizione individuati dalla normativa statale, delle reali e verificate esigenze di copertura del servizio nel territorio, degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle risultanze dei piani di individuazione delle aree sensibili e delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi e dei piani di localizzazione provinciale. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al giudizio positivo di compatibilità ambientale della provincia competente di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n. 10.
6. I comuni, all'atto del rilascio della concessione, al fine di rendere condivisibile la decisione con la comunità locale, valutato il grado di criticità sociale provocato dalla richiesta di installazione degli impianti oggetto della concessione, avviano una procedura decisionale partecipata, secondo le modalità previste all'articolo 6 della presente legge.
7. Sino all'approvazione dei Piani provinciali di localizzazione, il Comune, al fine del rilascio delle concessioni, acquisisce il parere preventivo del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio televisiva.

Articolo 9

(Impianti per emittenza radiotelevisiva preesistenti)

1. Gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle norme qui previste.
2. A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione dei Piani di localizzazione di cui all'articolo 7, i gestori di impianti per emittenza già installati devono richiedere la concessione di cui all'articolo 8 ai competenti comuni. Ove, ai sensi della presente normativa, gli impianti in questione non risultino idonei alla concessione, i gestori sono tenuti a presentare un piano di delocalizzazione. In tal caso, viene attribuita priorità nella concessione ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di localizzazione di nuovi impianti ed il procedimento deve comunque essere concluso nel termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.
3. In tutti gli altri casi di non conformità degli impianti alla presente disciplina, i gestori sono tenuti a presentare ai comuni territorialmente competenti Piani di risanamento con l'indicazione delle modalità e dei tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento ed i Piani di delocalizzazione sono approvati dal comune, sentita la provincia ed acquisiti previamente i pareri obbligatori dell'ARPA V, dell'ISPESL e dell'AUSL competenti per territorio.
5. Il gestore è tenuto a dare comunicazione al comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge, nel termine di giorni trenta dalla loro realizzazione. In ogni caso, gli interventi di adeguamento e di delocalizzazione devono essere completati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. In tutti i casi di non adeguamento o comunque di inottemperanza alle indicazioni e alle prescrizioni del comune di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, il sindaco, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, ordina la sospensione dell'attività da due a sei mesi. Nel caso di ulteriore inadempienza, ordina la revoca della concessione.

Articolo 10

(Regolamento comunale per gli impianti per la telefonia mobile)

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, adottano il regolamento di cui all'articolo 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, in attuazione della potestà regolamentare di cui all'art. 117 comma 6 della Costituzione e del principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato europeo e all'art. 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Attraverso l'adozione di tale regolamento, che è allegato allo strumento generale di pianificazione territoriale comunale di cui costituisce parte integrante, i comuni disciplinano l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile, ai fini di:
 - a) minimizzare l'esposizione della popolazione, anche delle persone più sensibili, ai campi elettromagnetici, secondo il principio di precauzione, **basandosi sulle indagini scientifiche più recenti e più precauzionali;**
 - b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
 - c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti.

Articolo II

(Piani comunali per la telefonia mobile)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge, viene approvato il piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile, all'interno del quale sono individuate e localizzate le aree sensibili e le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi.
2. In sede di approvazione del piano comunale di cui al comma 1, deve essere valutata la situazione degli impianti esistenti, in vista di adeguamenti, modifiche o delocalizzazioni, dettati dalla necessità di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. Il piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile indica:
 - i criteri localizzativi, le fasce di rispetto e gli obiettivi di qualità per le aree di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, tramite l'utilizzo di tecnologie e metodologie di risanamento, ai fini della minimizzazione del rischio per l'insieme della popolazione e per le fasce di persone più sensibili.
4. Le concessioni per nuovi impianti.. per la telefonia mobile sono subordinate, oltre che all'approvazione del piano di cui al comma 1, all'approvazione del regolamento di cui all'art. 10.
5. Il Piano comunale di cui al comma 1 è sottoposto a verifica ed eventuale variazione almeno ogni tre anni.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 all'approvazione del regolamento e del Piano, la provincia territorialmente competente diffida l'amministrazione comunale a redigere il Piano entro sessanta giorni. In caso di in ottemperanza, la provincia nomina un commissario *ad acta* entro trenta giorni: .

Articolo 12

(Procedimento autorizzativo)

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche dei medesimi, sono subordinate al rilascio del provvedimento autorizzativo, comprensivo del permesso di costruire e del parere favorevole delle strutture di partecipazione, consigli di quartiere e/o municipalità, previsti dallo statuto comunale.
2. In caso di funzionamento di impianto privo di certificato di regolare esecuzione o di collaudo in violazione di norme, il sindaco ordina l'immediata disattivazione del medesimo.

Articolo 13

(partecipazione)

1. Il progetto di Piano comunale e il regolamento, prima della loro approvazione da parte del consiglio comunale, devono essere depositati presso la segreteria del comune **per poterli consultare** e presentati alla cittadinanza in un'assemblea pubblica.
2. Dell'avvenuto deposito e dell'assemblea pubblica è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo comunale e mediante apposita inserzione su almeno due quotidiani locali. Entro sessanta giorni dal deposito ovvero in occasione dell'assemblea pubblica, gli enti, i portatori di interessi diffusi organizzati in comitati e associazioni, le associazioni ambientaliste riconosciute e i privati possono presentare

osservazioni scritte ovvero orali, che debbono essere verbalizzate dal presidente dell'assemblea. I soggetti interessati possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie e documenti in merito

alle istanze pervenute, entro il termine fissato dal comune; possono inoltre chiedere di partecipare con propri tecnici ad ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche ed accertamenti tecnici.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

Articolo 14

(Catasto comunale degli impianti)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti e impianti di radiotrasmissione e di telefonia mobile sono tenuti a presentare al comune un piano di localizzazione che descriva le caratteristiche tecniche, lo sviluppo, la modificazione e/o il mantenimento dei sistemi da loro gestiti, **macrocelle, microcelle o altro a seconda dei cambiamenti tecnologici.**

2. E' fatto obbligo ai gestori, attraverso opportuni supporti cartografici, nell'ambito del piano di cui sopra, di evidenziare il grado di copertura del territorio garantito dal funzionamento dell'insieme degli impianti installati e da ogni singolo impianto installato.

3. Il piano di localizzazione di cui al presente articolo, a cura dei gestori, viene annualmente aggiornato e comunicato al comune.

4. Compete ai comuni, alla luce del grado di copertura del territorio, valutare la congruità delle proposte di nuova installazione, **con l'eventuale apporto di consulenti tecnici esterni.**

5. I comuni rendono pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati. '

6. I comuni, al fine di contenere la diffusione di impianti responsabili della produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovono l'utilizzo comune, per più gestori del servizio, degli impianti installati o da installare. Eventuali rapporti economici e giuridici connessi con l'utilizzo comune di un medesimo impianto saranno oggetto di apposita disciplina mediante l'adozione di specifici atti di convenzione tra le parti.

Articolo 15

(Risanamento degli impianti per la telefonia mobile già esistenti)

1. Gli impianti per la telefonia mobile già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano conformi alla presente normativa devono essere delocalizzati e/o adeguati alle nuove disposizioni.

2. L'adeguamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i gestori di impianti presentano al comune il programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. Il comune emette specifica concessione per tali programmi, previa acquisizione del parere dell' ARPAV, dell'ISPESL e dell' AUSL territorialmente competenti. In caso di delocalizzazione, viene assicurata priorità nel rilascio della concessione edilizia agli impianti già esistenti, rispetto alle domande di nuova installazione.

3. Il gestore deve dare comunicazione al comune entro trenta giorni dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento e/o delocalizzazione autorizzati.

4. In caso di mancata realizzazione dell'intervento di risanamento e/o di delocalizzazione dell'impianto, il sindaco ordina la sospensione immediata della concessione da due a sei mesi. Se l'inottemperanza persiste anche al termine della sospensione, il sindaco ordina la revoca della

concessione.

Articolo 15

(Risanamento degli impianti per la telefonia mobile già esistenti)

1. Gli impianti per la telefonia mobile già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano conformi alla presente normativa devono essere delocalizzati e/o adeguati alle nuove disposizioni.
2. L'adeguamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, i gestori di impianti presentano al comune il programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. Il comune emette specifica concessione per tali programmi, previa acquisizione del parere dell' ARPAV, dell'ISPESL e dell' AUSL territorialmente competenti. In caso di delocalizzazione, viene assicurata priorità nel rilascio della concessione edilizia agli impianti già esistenti, rispetto alle domande di nuova installazione.
3. Il gestore deve dare comunicazione al comune entro trenta giorni dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento e/o delocalizzazione autorizzati.
4. In caso di mancata realizzazione dell'intervento di risanamento e/o di delocalizzazione dell'impianto, il sindaco ordina la sospensione immediata della concessione da due a sei mesi. Se l'inottemperanza persiste anche al termine della sospensione, il sindaco ordina la revoca della concessione.

Articolo 16

(Le attività di controllo)

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sugli impianti per l'emittenza radio televisiva e sugli impianti per la telefonia mobile, direttamente ovvero utilizzando le strutture dell' ARPA V, del PMP, dell'ISPESL, anche mediante monitoraggio periodico degli impianti. **Dovrà essere prevista una valutazione periodica oltre che a banda larga anche con analisi spettrale per valutare l'apporto delle diverse fonti al cem totale.**
2. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può eseguire verifiche, accertamenti tecnici, ispezioni, sopralluoghi ed accessi agli impianti, nonché ordinare l'esibizione di dati, informazioni e documenti ai titolari o gestori dei medesimi.
3. Nei casi di superamento dei limiti massimi di emissione fissati dalla legge, il sindaco mediante diffida ordina la messa a norma entro trenta giorni. In caso di inottemperanza, il sindaco revoca la concessione.

Articolo 17

(Intese ed accordi)

1. Le regioni, le province ed i comuni favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentono di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero di realizzare sistemi

di monitoraggio in continuo delle sorgenti. Favoriscono altresì l'espletamento di indagini epidemiologiche nei territori di competenza e **la costituzione di un Osservatorio sanitario-epidemiologico comunale e regionale, per le patologie sentinella, collegato ad un Osservatorio Nazionale presso il Ministero della salute.**

2. A tali fini possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.

Articolo 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni di precedenti leggi che contrastino con norme della presente legge.

A.I.E ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI
Via Carducci 32 35123 Padova
tel: 02 6431425
e-mail: presidente@elettrosensibili.it
e-mail: pubblicherelazioni@elettrosensibili.it
sito: www.elettrosensibili.it

PROPOSTA DI MODIFICA AIE (sottolineato grassetto corsivo)

MOZIONE PER MODIFICA LEGISLAZIONE NAZIONALE SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Considerato che:

4. l'urgenza di una revisione migliorativa delle leggi nazionali e regionali sull'elettrosmog, per quanto riguarda in particolare la riduzione dei limiti espositivi e dei valori di cautela, il ripristino del principio di precauzione e di minimizzazione delle esposizioni EM per mezzo degli obiettivi di qualità, l'attribuzione alle regioni e comuni di un reale potere-dovere di pianificazione, controllo e riassetto delle installazioni, l'informazione, l'istruzione e la partecipazione delle popolazioni, trova il suo presupposto nei dati più recenti della letteratura scientifica **internazionale** che documentano effetti biologici e sanitari sia immediati, **elettroipersensibilità**, che a lungo termine (**tumori e altro**), dannosi per la salute umana, dovuti a meccanismi d'azione non di tipo termico prodotti da esposizioni a radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti di diversa frequenza; **anche in Italia si sta diffondendo l'elettroipersensibilità soprattutto da esposizione residenziale ad alte frequenze (in studio all'Istituto Superiore di Sanità) e che ha spinto gli italiani che ne sono stati colpiti a costituirsi in Associazione; dalla popolazione hanno iniziato a giungere segnalazioni di clusters di neoplasie nei pressi di stazioni radiobase non ancora valutati dalle Autorità Sanitarie.**
5. la legge-quadro 36/01 presenta una valida impostazione di base in termini di finalità, procedure e strumenti ma sconta, in alcuni passaggi cruciali, una certa vaghezza e genericità, e per alcuni aspetti decisivi ne rinvia l'applicazione a provvedimenti governativi che sino ad

oggi non sono stati ancora emanati o comunque risultano carenti o insoddisfacenti: in particolare i due DPCM 8.7.03 che hanno fissato i nuovi limiti di inquinamento elettromagnetico ad alta e bassa frequenza non assicurano la minimizzazione dell'esposizioni EM prevista dal principio di precauzione indicato nella legge-quadro della quale i DPCM dovrebbe essere l'emanazione. E d'altro canto il DLGS 259/03 ha di fatto fortemente limitato la possibilità di regolamentare le installazioni prevista in termini molto vaghi e generici dall'Art. 8, com. 6 della legge-quadro;

6. risulta urgente l'approvazione degli adempimenti previsti, **non ancora avviati dopo 6 anni dall'entrata in vigore della legge**, dall'Art. 4, comma 1 (programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale; catasto nazionale delle sorgenti fisse; individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico; previsione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti), dall'Art. 5 (Regolamento sulle misura di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti), dall'Art. 6 (istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento EM), dall'Art. 9, commi 2 e 3 (piani di risanamento), e dall'Art. 12 (informazioni e istruzioni su apparecchiature di uso elettrodomestico individuale o lavorativo) della legge-quadro.

Tenuto conto che:

6. l'Art. 32 della nostra Costituzione definisce la salute come fondamentale e prioritario diritto dell'individuo e interesse della collettività.
7. L'Art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, entrato a far parte della nostra Costituzione, sancisce espressamente il principio di precauzione, puntualmente richiamato dall' Art. 1 delle legge-quadro.
8. la Corte Costituzionale con sentenza 307/03 ha affermato che la determinazione dei limiti di esposizione, che sono destinati alla protezione della popolazione dagli effetti nocivi delle emissioni EM, deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche e deve essere tale da non pregiudicare il valore protetto, cioè la salute.
9. diverse sentenze dei tribunali Civili anche dopo l'emanazione dei DPCM 8.7.03, hanno ribadito il principio soprastabilito dalla Corte Costituzionale sia nel campo delle frequenze EM estremamente basse (ELF) che delle alte e altissime frequenze(RF/MO).
10. gli art. 7 dei due DPCM 8.7.03 impongono al Comitato Interministeriale di cui all'Art. 6 della legge-quadro sopraccitato di procedere nei tre anni successivi all'entrata in vigore dei medesimi decreti, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale e internazionale sui possibili rischi per la salute umana originati dai campi EM.

Si chiede che il Parlamento si impegni a

- 1.) **ASSEGNAZIONE URGENTE ALLA COMMISSIONE COMPETENTE DEL SENATO PER UNA TRATTAZIONE RAPIDA DEL "DISEGNO DI LEGGE 1077 DI INIZIATIVA DEL SENATORE CASSON" DEPOSITATO AL SENATO CHE RAPPRESENTA UN PRIMO INTERVENTO SULLA "COMPETENZA DEI COMUNI A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI IMPIANTI RADIO-TV E DI TELEFONIA MOBILE", COMPRENDENTE IL CONCETTO DI AREE A RISCHIO SANITARIO PER CONCORSO DI FONTI POTENZIALMENTE PERICOLOSE.**

2.) modifica urgente delle disposizioni di:

a) DPCM 8.7.03 ,limiti di esposizione a cem 0-300 GHz fasce e distanze di rispetto per elettrodotti e per stazioni radiobase (adeguamento limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità, distanze e fasce per tutta la popolazione e per popolazione particolarmente sensibile ai limiti individuati dai lavori scientifici più precauzionali),

b) Legge-quadro 36/01 art.2 comma2, art.3, art.4 comma1b, comma 5, art.5 comma 3 c, art.6 comma b, art.7, art.8 comma, 1 comma6, art.11, art.12 comma1, art 13, comma 2, art.15 comma 1, cioè:

-rendere obbligatorie per le Regioni e i Comuni le procedure autorizzative e di programmazione, localizzazione, controllo e riassetto delle sorgenti di emissioni EM sul territorio).

-usare come riferimento gli studi scientifici più precauzionali per definire i livelli ambientali di cem e le distanze di sicurezza dalle fonti.

-acquisizione dell'esistenza di persone elettroipersensibili a prescindere dal fatto che i cem ne siano la causa determinante o scatenante; l'Oms già dal 2004 sostiene che il problema è reale.

-definizione di soggetto sensibile che lo stesso ICNIRP già nel 1998 riteneva esistesse (pag 3 e 33 della versione italiana reperibile nel sito ICNIRP)

-definizione di sito sensibile

-riserva di aree di pubblica utilità, prive di fonti wireless

per le persone più sensibili

-Istituzione Osservatorio epidemiologico nazionale, regionale, comunale per elettroipersensibilità, patologie sentinella, tumori sentinella

c)DLGS 259/03 Art. 86, comma1, comma 3, Art. 87, comma 1, comma3, art.88 comma7: art.90 comma12, comma3, art.92.

- Considerare le radiazioni elettromagnetiche un agente fisico che può essere dannoso alla pari di rumore o lancio di oggetti pericolosi per cui la proprietà privata della propria casa va tutelata sia da emissioni private(vicini) sia da emissioni pubbliche, nè può essere permesso l'uso della proprietà privata senza il consenso del proprietario.

- Definire gli impianti di telefonia mobile opera di urbanizzazione primaria solo per la copertura vocale.

3) piena attuazione degli adempimenti previsti dalla legge-quadro 36/01 con riferimento a tutti i punti sopra specificati.



Coordinamento dei Comitati Romani contro l'elettrosmog

www.nolettrosmogroma.org

info@nolettrosmogroma.org

15 GIUGNO A ROMA: GIORNATA NAZIONALE CONTRO L'ELETTROSMOG. IL PROGRAMMA, LE INIZIATIVE.

Dopo l'avvio della nuova stagione di lotte contro l'elettrosmog, sancito a Firenze il 21 aprile con la costituzione della Rete Nazionale contro l'Elettrosmog, è stata organizzata la **Prima Giornata Nazionale di Mobilitazione**, che si svolgerà a Roma con il seguente programma:

1. Presidio dei Comitati, Movimenti, Associazioni davanti a Montecitorio;
2. Conferenza Stampa dei deputati e senatori promotori di proposte e disegni di legge sul tema dell'elettrosmog;
3. Convegno alla Camera dei Deputati (Sala Marini, via del Pozzetto 156), organizzato dal gruppo dei Verdi della Camera, ma aperto alla partecipazione di tutte le forze della coalizione di centro-sinistra, per illustrare le proposte normative. In questa sede la Rete presenterà la piattaforma di lavoro con cui intende sollecitare il Governo al rispetto del Programma di legislatura sul tema dell'inquinamento elettromagnetico.

Si tratta, come è possibile cogliere, di una iniziativa inedita e, aggiungo, coraggiosa, organizzata per promuovere l'attenzione generale sulla gravità del fenomeno di proliferazione selvaggia di sorgenti di inquinamento elettromagnetico in tutto il Paese, esortando, in primis, le istituzioni nazionali, a definire adeguati interventi normativi e regolamentari, tra i quali anzitutto l'emanazione dei decreti attuativi della Legge Quadro 36/01.

E' una occasione di mobilitazione generale forse irripetibile, per cui vale la pena attivare a livello locale una capillare informazione, tale da coinvolgere tutte le realtà che lottano o hanno lottato contro ogni aspetto riconducibile all'elettrosmog.

E' una chiamata di responsabilità collettiva per sostenere oggi, più che mai, questa "**battaglia di civiltà**", che deve a mio avviso vedere protagonisti, anzitutto i cittadini della Capitale, in quanto ospitanti l'iniziativa ed in quanto Capitale dell'Elettrosmog !

Il programma dettagliato delle iniziative della giornata del 15 giugno sarà fornito successivamente, intanto girate questo messaggio a quanti possano essere interessati ad intervenire.

Vi ringrazio e vi saluto cordialmente

Giuseppe Teodoro

Coordinatore dei Comitati romani contro l'elettrosmog

GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE CONTRO L'ELETTROSMOG

ROMA, CAMERA DEI DEPUTATI
15 GIUGNO 2007

Ore 9,00 - Presidio davanti alla Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio
Ore 10,00 - Convegno presso Palazzo Marini (Sala Conferenze) Via del Pozzetto, 156
Ore 15,30 - Assemblea generale del movimento contro l'elettrosmog (Palazzo Marini)

ELETTROSMOG: EMERGENZA RIMOSSA?

Presidenza

Laura Masiero (Apple), **Francesco Miazzi** (Forum Veneto Comitati contro l'elettrosmog),
Anna Zuccherò (Associazione Italiana Elettrosensibili),
Giuseppe Teodoro (Coordinamento Comitati Romani contro l'elettrosmog), **Vittorio Fagioli** (Alce)

Apertura lavori

Saluto: **Laura Masiero**
Introduzione: **Giuseppe Teodoro**

Relazioni

Prof. A. G. Levis (Apple): *Lo stato della ricerca sui danni biologici e sanitari dei c.e.m.*
Dott.ssa Anna Zuccherò (AIE): *Il problema degli elettrosensibili*
Dott. Livio Giuliani (ICEMS): *Gestione del rischio per la salute pubblica*

Interventi

On. Angelo Bonelli (Verdi)
On. Paolo Cacciari (RC-SE)
Sen. Felice Casson (L'Ulivo-DS)
Sen. Loredana De Petris (I.U.Verdi-Comunisti Italiani)

Sono stati invitati

Sen. Tommaso Sodano, *pres.te XIII Comm.ne Territorio, Ambiente, Beni Culturali Senato*
On. Ermete Realacci, *pres.te VIII Comm.ne Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici Camera*
On. Paola Balducci, *Verdi*
On. Fulvia Bandoli, *Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo*
On. Marco Calgaro, *L'Ulivo-Margherita*
On. Valerio Calzolaio, *già Sottosegretario all'Ambiente*
On. Sergio Gentili, *L'Ulivo-DS*
On. Fabrizio Vigni, *già relatore alla Camera dei deputati legge quadro elettrosmog*
Dott. Giuseppe Vatinno, *Italia dei Valori*

Intervengono

Sen. Livia Turco, *Ministro della Salute*
On. Alfonso Pecoraro Scanio, *Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare*

Conclusioni della presidenza

Vittorio Fagioli

GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE CONTRO L'ELETTROSMOG
PALAZZO MARINI – Sala Conferenze – Via del Pozzetto, 156
15 GIUGNO 2007 - ORE 10,00

ELETTROSMOG: EMERGENZA RIMOSSA?

La **Rete Nazionale "No elettrosmog"** che raccoglie associazioni e comitati popolari distribuiti in tutto il Paese, in collaborazione con il Gruppo parlamentare dei **Verdi** alla Camera dei Deputati, organizza a **Roma il 15 giugno** p.v. una **giornata di mobilitazione nazionale** per l'attivazione del programma del Governo Prodi II in merito all'**inquinamento elettromagnetico**, allo scopo di avviare la chiusura della riforma in materia iniziata con il Governo Prodi I durante la XIII Legislatura (legge quadro n. 36/2001).

La giornata comprende un convegno presso la Sala Conferenze del Palazzo Marini, con inizio alle ore 10,00 - a cui sono stati invitati, fra gli altri, Alfonso Pecoraro Scanio, ministro dell'Ambiente e Livia Turco, ministro della Salute - ed una manifestazione/presidio davanti alla stessa Camera dei Deputati in Piazza Montecitorio.

La strategia su cui la Rete Nazionale conduce la sua battaglia si può sinteticamente esprimere nei seguenti quattro punti principali:

1. La richiesta al Governo, con la sollecitazione delle forze politiche parlamentari, di rapida emanazione dei decreti attuativi della legge quadro, compresi i due DPCM dell'8.07.03 emessi dal governo Berlusconi ad oggi scaduti, oltre che inadeguati;
2. La presentazione al Parlamento della XV Legislatura di tre proposte di legge - primi firmatari l'On. Angelo Bonelli (Verdi), l'On. Paolo Cacciari (PRC) e il sen. Felice Casson (DS) di interpretazione autentica delle previsioni di cui all'art. 8, comma 6 della L. 36/2001 allo scopo di superare l'irrisolto contenzioso giudiziario fra comitati di cittadini, amministrazioni locali e gestori delle reti elettriche e della comunicazione senza fili intorno alla installazione degli impianti, che ha ormai ampiamente superato i livelli fisiologici;
3. La modifica del capo V del Codice delle Comunicazioni (D. Lgs. 259/2003), peraltro in contrasto con il D.Lgs. 380/2001 (TU sull'urbanistica), figlio del decreto Gasparri (D.Lgs. 198/2002) bocciato dalla Corte Costituzionale, attraverso una specifica vertenza con il Ministero delle Comunicazioni;
4. Il riconoscimento dello stato di "elettrosensibile" (problema che comincia ad avere una diffusione sempre più importante, man mano che le nuove tecnologie *wireless* prendono piede), attraverso una specifica vertenza con il Ministero della Salute.





TUTTI A ROMA VENERDI 15 GIUGNO !

Registriamo con vivo piacere, l'intenzione dei rappresentanti dei tanti Comitati e Associazioni (storiche e non) collegate alla neonata RETE NAZIONALE NO ELETTROSMOG, di superare fraintendimenti, comprensibili "tensioni" e mantenere aperto il terreno del reciproco confronto dialettico, pur nella diversità dei punti di vista su aspetti e questioni anche non marginali.

Crediamo che lo spirito unitario debba sempre lucidamente prevalere, anche nella diversa valutazione delle esperienze reciproche, in questa difficile comune lunga marcia a favore di un progresso compatibile con l'uomo e il suo ambiente non asservito al solo profitto.

*Per questo invitiamo tutti, senza esclusione alcuna, a contribuire al successo del **Convegno-Conferenza di VENERDI 15 giugno a Roma alla Camera dei Deputati**, sia dal punto di vista scientifico e politico, sia dal punto di vista della visibilità numerica e di impatto sui media.*

Il wi-fi, wi-max, digitale terrestre incombono anche in Italia; notizie che provengono dai paesi che le hanno già usate e dalle prime esperienze italiane, riportano un aumento di rischio e gravità di effetti sanitari acuti (elettropersensibilità, multichermioipersensibilità) e cronici (tumori, malattie neurodegenerative), a cui contribuiscono numerose fonti elettromagnetiche, non solo della telefonia mobile, ancora poco censite e monitorate, nonché agenti chimici.

Ciò impone una rapida valutazione e proposizione di tecnologie alternative meno impattanti che pure esistono o sono già in uso; rende necessario un coordinamento maggiore e più veloce, con tavoli di studio specifici, ciascuno secondo le proprie competenze, la cura del rapporto con la politica locale e nazionale, l'approfondimento medico-scientifico, il collegamento con le realtà sociali impegnate contro l'elettrosmog e tutti gli inquinanti.

Lo scopo è arrivare a proposte chiare, condivise, ma praticabili e vincenti in tempi umani, per evitare di precipitare in una drammatica e ricordiamo già per molti irreversibile, emergenza sanitaria.

Presidente AIE Dott.ssa Anna Zuccherò

ASSOCIAZIONE ITALIANA ELETTROSENSIBILI

Via Cadorna,5 – 35123 Padova (PD) – tel: 02/6431425 - www.elettrosensibili.it



GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE CONTRO L'ELETTROSMOG

ROMA, 15 GIUGNO 2007
Palazzo Marini, Via del Pozzetto 156

Saluto introduttivo.

Buongiorno e benvenuti a tutti.

Mi chiamo Laura Masiero faccio parte della RETE NAZIONALE NO ELETTROSMOG e, a livello locale, del FORUM VENETO DEI COMITATI CONTRO L'ELETTROSMOG, sono presidente di A.P.P.L.E. Associazione Per la Prevenzione e Lotta all'Elettrosmog fondata a Padova 7 anni fa.

Questa giornata rappresenta per chi si batte per la tutela della salute dagli effetti dovuti ai Campi Elettromagnetici (CEM) una occasione importantissima per due principali motivi:

1) il primo è la costituzione di una Rete Nazionale che finalmente riunisce tantissime realtà che si occupano di CEM nel nostro Paese: Associazioni, Coordinamenti, Comitati, singoli Cittadini che hanno voluto far confluire in questa Rete le proprie esperienze e competenze maturate in anni di battaglie e che condividono, oggi, gli stessi obiettivi;

2) il secondo motivo è la manifesta sensibilità delle forze politiche confermata sia dalle presenze in questa sala (sebbene con dispiacere notiamo l'assenza dei due Ministri competenti invitati), sia dalla avvenuta presentazione in Parlamento di alcuni importanti Disegni di Legge.

Cito quelli che conosco:

- al Senato il D.d.L. 1077 su iniziativa del Sen. Felice Casson

- alla Camera il D.d.L. 2487 su iniziativa dell'On. Rosella Ottone e la proposta dell'On. Paolo Cacciari, tutte sulla disciplina delle competenze dei Comuni a tutela della salute e dall'ambiente in materia di impianti radiotelevisivi e telefonia mobile;

- e ancora alla Camera il D.d.L. 344 su iniziativa degli On.li Cento, Bonelli e altri sul riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla come malattia sociale, importante perché, come vedremo, questa malattia spesso si accompagna all'elettrosensibilità (lo sentiremo nell'intervento della pres. dell'A.I.E).

La RETE resta disponibile ad esaminare e condividere qualunque altra proposta volta al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati, da parte di qualsiasi forza politica.

Gli OBIETTIVI della Rete Nazionale No Elettrosmog.

I nostri obiettivi e le nostre richieste sono del tutto analoghe a quelle di molti altri i gruppi che in Europa si battono su questo sul tema (dalla Francia, alla Spagna al Portogallo, al Belgio all'Austria).

Innanzitutto gli aderenti hanno sottoscritto una Mozione diffusa a Bologna nel dicembre 2006 nella quale si chiede con forza che il Parlamento si impegni:

- 1. a modificare con assoluta urgenza le disposizioni dei DPCM 8.7.03, dell'Art. 8, comma 6 della legge-quadro 36/01 e dell'Art. 86, comma 2 e dell'Art. 87, comma 1 del DLGS 259/03 al fine di garantire assicurare la massima limitazione dell'impatto delle emissioni EM sulla salute e di rendere obbligatorie per le Regioni e i Comuni le procedure autorizzative e di programmazione, localizzazione, controllo e riassetto delle sorgenti di emissioni EM sul territorio.*

CONVEGNO "ELETTROSMOG: EMERGENZA RIMOSSA ?"

Roma, Camera dei Deputati – 15 giugno 2007

INTERVENTO INTRODUTTIVO

Giuseppe Teodoro

Coordinamento Comitati romani contro l'elettrosmog

Questa sala ha già ospitato (era il 7 maggio 2004) una Conferenza dedicata all'Elettrosmog e già in quella occasione i movimenti presenti posero le basi per la costituzione di un Coordinamento Nazionale dei Comitati.

Quel progetto, oggi, anche sotto la spinta incisiva di realtà territorialmente attive e determinate (cito, ad es., il Forum Veneto), si è compiuto con la nascita della Rete Nazionale (Firenze, 21 aprile 2007) e questa giornata di mobilitazione ne rappresenta diciamo il battesimo.

Le ragioni dell'iniziativa odierna prendono spunto dal Programma Politico del Governo in carica, laddove si legge: **"Si rende necessario ritornare ai principi della legge quadro sull'elettrosmog approvata dal governo di centrosinistra, applicando il principio di precauzione e modificando radicalmente i decreti attuativi varati dalla maggioranza di centrodestra"**.

Il perno di questo inciso, come è facile evincere, è la Legge Quadro 36/01, ovvero quel primo (ed unico) organico intervento normativo sull'elettrosmog avviato dal I° governo Prodi e, tuttavia, rimasto sostanzialmente incompiuto.

Una legge che, per la prima volta, recepisce il Principio comunitario di Precauzione, introducendo il concetto della minimizzazione attraverso gli "obiettivi di qualità".

Una legge che ha lasciato, purtroppo, in eredità al governo successivo (centrodestra) il compito di completarla ed attuarla.

Ciò che è avvenuto, invece, nei cinque anni a seguire è stata una azione di sistematico sabotaggio e svuotamento di quella legge e dei principi in essa contenuti, condotta sia attraverso l'emanazione di provvedimenti che introducevano corsie preferenziali alle infrastrutture (Decreti Gasparri), sia con interventi modificativi (ma in pejus rispetto al D.I. 381/98) delle soglie di

esposizione (Decreti attuativi), che ne hanno sostanzialmente indebolito l'impianto.

Questa azione di "macelleria normativa" ha determinato un complessivo stato di incertezza giuridica, contribuendo a dare un forte impulso al fenomeno di accrescimento tumultuoso degli impianti tecnologici in tutto il Paese, rivelandosi, pertanto, uno strumento utile ad assecondare ed espandere gli interessi delle industrie delle TLC e comprimendo ulteriormente i poteri di pianificazione urbanistica e territoriale degli enti locali e le azioni a tutela della popolazione dalla esposizione ai CEM.

Pertanto abbiamo salutato con favore la volontà del nuovo Governo Prodi di recuperare gli spazi sottratti a queste tutele, con l'inserimento nel Programma della XV Legislatura di importanti impegni.

Ad oggi, tuttavia, non possiamo che esprimere preoccupazione per un quadro di interventi che, decorso un anno di legislatura e di governo, ci consegna iniziative, pur lodevoli, di singoli rappresentanti del Parlamento, ma non un'azione collegiale di Governo, coerente con le dichiarazioni programmatiche. Questo ritardo ci preoccupa, perché si manifesta agli occhi di tutti come prosecuzione di quel riprovevole percorso politico ed istituzionale intrapreso dal governo precedente.

Così come preoccupa l'assenza, qui oggi, di autorevoli rappresentanti di questo governo; assenza che, seppur giustificata, rischia di pesare in questo rinascente confronto, perché gran parte delle azioni che chiediamo vengano recepite ed attuate, sono azioni pertinenti all'esecutivo e noi non possiamo accettare di parlare con chi non ascolta !

La nostra preoccupazione è, peraltro, accresciuta da ulteriori segnali percepiti in merito a recenti iniziative governative, legate al processo di liberalizzazione dei servizi in atto, che giudichiamo allarmanti ed in piena continuità con l'indirizzo squisitamente industrialista del precedente esecutivo.

Mi riferisco, in particolare, al nuovo pacchetto di misure al quale sta lavorando il Ministro Bersani, il cui terzo capitolo prevede l'adozione di un DdL diretto a snellire le procedure di avvio per le attività produttive.

Ebbene, nella definizione di impianti produttivi sono compresi i servizi di TLC, per i quali è prevista l'adozione di uno "sportello unico", al quale rivolgersi per realizzare o modificare (in tempi estremamente brevi) un'attività d'impresa, ricorrendo ad una semplice "dichiarazione unica" !

Si percepisce, dunque, l'effetto devastante di questo provvedimento, se applicato al settore delle TLC, che vanificherebbe e renderebbe irrecuperabile ogni azione di contrasto e disciplina dell'attuale quadro di proliferazione incontrollata e selvaggia di antenne e tralicci in tutto il territorio nazionale !

Ecco, oggi noi assieme ai movimenti, i comitati, le associazioni che da anni combattono nel loro territorio una vera e propria "battaglia di civiltà", intendiamo testimoniare la volontà di non recedere di fronte alla recrudescenza di questo fenomeno; ma vorremmo testimoniare, altresì, anche la volontà di fugare le preoccupazioni ivi rappresentate, attraverso il riscontro dell'assunzione di impegni certi e definiti, da parte degli interlocutori istituzionali e politici qui intervenuti, per restituire al popolo inquinato quelle legittime, minime speranze di garanzie e di tutela della salute finora seriamente compromesse.

Al riguardo, la Rete Nazionale dei movimenti ha elaborato una **Piattaforma**, articolata in pochi ma irrinunciabili punti, coerenti con le indicazioni programmatiche e tali, soprattutto, da costituire una valida risposta alle accresciute esigenze di tutela invocate dalla popolazione.

a) La prima è la richiesta al Governo, sollecitata anche attraverso le forze politiche parlamentari, di rapida **emanazione dei Decreti Attuativi della Legge Quadro**, compresa la radicale revisione dei due DPCM sui limiti di esposizione ai CEM in alta e bassa frequenza, emanati dal governo Berlusconi, di cui sono maturi (per decreto) i tempi di rielaborazione.

(Al riguardo, ricordo che il governo Berlusconi ha svilito e svuotato i c.d. "obiettivi di qualità" per le esposizioni della popolazione ai CEM, introducendo con i DPCM del 2003 limiti irrealistici – 3 microtesla – per le basse frequenze, quando la IARC individua una soglia di rischio di 0,4 ! ed in contrasto con le definizioni della Legge – valori di attenzione ed obiettivi di qualità – per le microonde – 6 V/m !).

I decreti in questione attengono:

1. **DPCM** sulla definizione dei **limiti di esposizione** per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai **CEM generati da elettrodotti** (50 Hz) (Tempi=60 gg.; Competenza=su proposta di MinAmbiente – emanato l'8.7.03, di cui si chiede la revisione);
2. **DPCM** sulla definizione dei **limiti di esposizione** per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai **CEM generati da impianti radioelettrici** (100 KHz a 300 GHz) (Tempi=60 gg.; Competenza=su proposta di MinAmbiente – emanato l'8.7.03, di cui si chiede la revisione);
3. **DPCM** relativo alla definizione dei **limiti di esposizione per la protezione dei lavoratori e lavoratrici** alle frequenze generate da **elettrodotti** (50 Hz) (Tempi=60 gg.; Competenza=su proposta di Ministero Salute – mai emanato);
4. **DM** sulla costituzione del **catasto nazionale delle sorgenti** (Tempi=90 gg.; Competenza=MinAmbiente – mai emanato);
5. **DPCM** su determinazione criteri per elaborazione **Piani di Risanamento elettrodotti** (Tempi=120 gg.; Competenza=su proposta di MinAmbiente – mai emanato);
6. **DM** su regolamento per **misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio** (Tempi=120 gg.; Competenza=Min.LL.PP. e Beni Culturali – mai emanato);
7. **DM** su **etichettatura dispositivi generanti CEM** (Tempi=120 gg.; Competenza=MinAmbiente – mai emanato);
8. Provvedimenti di promozione **su attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica, ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale** (senza limiti temporali; Competenza=Ministero Salute – attività mai sviluppate);
9. Realizzazione **accordi di programma** con esercenti elettrodotti ed antenne per **sviluppare tecnologie di minimizzazione dei CEM** (senza limiti temporali; Competenza=CIPRIE – attività mai sviluppate);

10.Svolgimento **campagne di informazione ed educazione ambientale** (senza limiti temporali; Competenza=MinAmbiente – attività mai sviluppate).

- b) Sostenere le **iniziative parlamentari** dirette a superare l'irrisolto contenzioso giudiziario fra comitati di cittadini, amministratori locali e gestori delle infrastrutture di reti elettriche e senza fili, in merito alla installazione di impianti, che ha oramai ampiamente superato i livelli fisiologici (**presentazione pdl e ddl sul potenziamento dei poteri agli enti locali** in materia, interpretando l'art. 8 Legge Quadro 36/01);
- c) A queste sono legate le **iniziative dirette a modificare il capo V del Codice delle Comunicazioni (D.Lgs. 259/03)**, nella parte in cui disciplina le procedure di autorizzazione degli impianti radioelettrici, oggetto di una specifica vertenza con il Ministero delle Comunicazioni;
- d) Il **riconoscimento dello stato di "elettrosensibile"**, sia sotto il profilo sanitario che giuridico, attraverso una specifica vertenza con il Ministero della Salute.
- e) Infine, non si può non richiamare la vergognosa vicenda di Radio Vaticana, che, dopo le ultime umilianti sentenze, consegna al popolo inquinato di Roma Nord e Cesano un quadro di speranze di tutela sempre più esiguo. Al riguardo, appare doveroso da parte di questo Governo, attraverso il sostegno inequivocabile del Parlamento, pervenire ad una **regolamentazione chiara del reato di inquinamento elettromagnetico**, nell'ambito della revisione in corso del testo sui reati ambientali.
- f) Chiediamo infine, che si costituisca un **osservatorio nazionale**, coordinato dai gruppi politici della maggioranza, aperto alla partecipazione della Rete Nazionale, per gestire e monitorare il percorso che, auspichiamo, si intraprenda rapidamente, di attuazione dei principi contenuti nel Programma di governo.

Concludendo, l'obiettivo di questa eccezionale giornata di mobilitazione contro l'elettrosmog è principalmente quello di contribuire a riabilitare i principi e le

norme contenute nella Legge Quadro, per dare le gambe a questa importante riforma e renderla realmente attuabile.

Ci auguriamo che questa giornata non debba, viceversa, tradursi in una mobilitazione contro le istituzioni, che omettono le azioni di programma per cui hanno assunto l'impegno elettorale !

GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE CONTRO L'ELETTROSMOG

CONVEGNO

15 giugno 2007

Palazzo Marini – Sala Conferenze - ROMA

E' con grande partecipazione che porto oggi il mio saluto e la mia adesione alla Piattaforma della Rete No Elettrosmog. Purtroppo, la concomitanza di altri impegni non mi consente di essere presente di persona. Colgo peraltro volentieri l'occasione per ribadire il pieno impegno dei Verdi in Senato sul tema dell'inquinamento elettromagnetico, ricordando che proprio in questi giorni stiamo cercando con forza di ottenere una radicale modifica del disegno di legge in materia di agevolazioni alle attività produttive (più noto come "ddl Capezzone") per evitare anzitutto che per gli insediamenti connessi ai servizi di telecomunicazione e, in particolare, per gli impianti radio, si escluda la possibilità immediato inizio dei lavori a seguito di presentazione della mera istanza di avvio dell'attività, nonchè una serie di ulteriori facilitazioni sul piano autorizzativo e amministrativo.

Questo disegno di legge (Atto Senato 1532) prevede infatti, al comma 9 dell'articolo 1, che la domanda di avvio o ammodernamento dell'attività, seppure in contrasto con i piani urbanistici, possa dare avvio ad una procedura semplificata di convocazione della Conferenza dei servizi e alla conseguente delibera del Consiglio comunale, che sarebbe comunque obbligato ad individuare un'area idonea all'insediamento richiesto, mentre al comma 13 dell'articolo 1, prevede che il rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione della domanda consente l'immediato avvio delle attività valendo anche come titolo edilizio. Sono inoltre dimezzati i tempi per la decisione in conferenza di servizi. Il provvedimento si applica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, ai servizi

di telecomunicazione comprese le attività e gli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio, nel quadro di una più generale modifica delle procedure relative alla realizzazione o ammodernamento degli impianti e delle attività produttive.

Questo per noi non è accettabile. Su questo fronte sarebbe utile una forte mobilitazione delle associazioni e dei comitati, anche perchè le facilitazioni previste da questo disegno di legge andrebbero a sovrapporsi, senza alcun coordinamento, ad un sistema normativo formatosi nella scorsa Legislatura di centrodestra (di cui è buon esempio il vigente codice delle comunicazioni elettroniche) che ha già ampliato a dismisura la possibilità di localizzare e mettere in esercizio fonti di campo elettrici, magnetici ed elettromagnetici, comprimendo ancor di più, se possibile, i poteri di pianificazione urbanistica e territoriale degli enti locali .

Il programma dell'Unione, come è noto, afferma chiaramente che "Si rende necessario ritornare ai principi della legge quadro sull'elettrosmog approvata dal governo di centrosinistra, applicando il principio di precauzione e modificando radicalmente i decreti attuativi varati dalla maggioranza di centrodestra".

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", all'art. 4, comma 1, lettera a), attribuisce allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Come sappiamo, i decreti dell'8 luglio 2003 recano limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni ai campi del tutto difforni da quelli che, sulla base della letteratura scientifica disponibile e del confronto con gli operatori del settore, erano stati delineati dal Precedente Governo di centrosinistra. E' da qui che dunque occorre ripartire, con una strategia che, agendo sul decreto legislativo 259 del 2003, ponga un freno immediato al moltiplicarsi e sommarsi delle fonti di emissione di radiazioni ed emissioni che suscitano grande allarme e preoccupazione per gli effetti a breve e a lungo termine sulla salute delle persone.

Inoltre l'art.7 del Dpcm relativo alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi generati dagli elettrodotti e l'art. 7 del decreto del relativo alla protezione dai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz impongono al Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico di procedere, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, all'aggiornamento dello stato delle

conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Il rispetto del Programma deve portare anzitutto a colmare ogni ritardo nel disciplinare per decreto, come previsto dalla legge 36, i limiti massimi di esposizione dei cittadini e dei lavoratori dai campi elettromagnetici in bassa e in alta frequenza. Per questo in Senato abbiamo promosso una mozione che impegna il Governo a definire con assoluta urgenza nuovi limiti di esposizione, nuovi valori di attenzione e nuovi obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni, che attuino rigorosamente il principio di precauzione e che valgano effettivamente a salvaguardare la salute dei cittadini da ogni possibile rischio, ma anche a dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001, con particolare riferimento alle misure di informazione al pubblico e prevenzione, controllo e monitoraggio delle sorgenti fisse e mobili, alla protezione dei lavoratori esposti e al catasto delle fonti di emissione.

In conclusione, una volta che si è agito a livello centrale, è evidente che si debba recuperare uno spazio di autonomia degli enti locali nella pianificazione degli insediamenti e nella localizzazione degli impianti che è ormai sempre più esposta a spinte deregolatorie che rischiano seriamente di compromettere la funzione essenziale di governo del territorio riconosciuta alle autonomie. Anche questo profilo specifico rientrerà nel nostro disegno di legge in materia di governo del territorio che, insieme ad altre proposte, sarà oggetto di esame della Commissione Ambiente del Senato nel mese di luglio, poichè senza un recupero di questa corretta impostazione "a monte" non sarà possibile, a valle, neppure il monitoraggio e il controllo delle diverse fonti di elettrosmog, anche con l'obiettivo di ricondurre a livelli fisiologici, come doveroso per uno stato di diritto, il contenzioso tra enti, gestori degli impianti e comitati, come disposto dall'articolo 8 comma 6 della legge quadro e secondo quanto auspica la piattaforma No Elettrosmog .

Sen. LOREDANA DE PETRIS

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONELLI, FRANCESCATO, Camillo PIAZZA, BALDUCCI, BOATO, CASSOLA, DE ZULUETA, FUNDARO', LION, PELLEGRINO, POLETTI, TREPICCIONE, ZANELLA

“Modifiche all’art. 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”

Onorevoli colleghi!

L'attenzione alle conseguenze sulla salute umana causate dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è relativamente recente e solo a partire dal 2001, con l'emanazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel nostro ordinamento giuridico sono state introdotte norme di tutela contro i rischi causati dall'elettrosmog. Si è trattata di una delle prime leggi nel panorama giuridico mondiale sulla protezione della salute e dell'ambiente dalle esposizioni residenziale e lavorativa ai campi elettromagnetici avente ad oggetto tutte le frequenze possibili. La legge 36 del 2001 è fondata sui principi di precauzione e di minimizzazione già adottati nella normativa della protezione dalle radiazioni ionizzanti (nucleare) in considerazione da un lato della numerosità dei soggetti che risultano esposti alle emissioni degli impianti di radiofrequenza o di bassa frequenza (elettrodotti) installati, in particolare, in aree urbane e dall'altro nella mancanza di un limite "ad effetto soglia" al di sotto del quale escludere la possibilità di danni sanitari. Tali principi, parzialmente già presenti nel nostro quadro normativo – tra cui il d.lgs. n.19 settembre 1994 n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro –, traggono origine dall'ordinamento giuridico comunitario, che, all'articolo 174 del trattato istitutivo della Comunità Europea, ne ha fatto uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la tutela della salute delle persone.

Appare evidente l'esigenza - alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione della legge quadro in materia di elettrosmog, e della necessità di coordinarne gli effetti con le modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, a cominciare dalle leggi ambientali, in gran parte riunite nel cosiddetto “Codice dell'ambiente” di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché delle leggi in materia di urbanistica e governo del territorio, profondamente innovate con il d.lgs 380/01, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – di un adeguamento della legge quadro, soprattutto per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra gli enti locali e la parte relativa al regime sanzionatorio. Da ultimo va sottolineata

l'introduzione del principio di specialità, attraverso il quale si vuole attribuire ad una norma di garanzia e di tutela della salute un valore prioritario.

Articolo 1

1. L'articolo 8 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" è sostituito dal seguente:

Art. 8

Competenze delle regioni, delle province e dei comuni

1. Sono di competenza delle regioni l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1. lettera d) numero 1), al fine di ridurre i valori preesistenti di fondo del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato, ed in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione degli impianti radioelettrici, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5. A tal fine la Regione con le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ovvero dalle disposizioni del Capo I Titolo II del DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, adotta uno o più Piani regionali, o modifica quelli esistenti, con l'indicazione dei siti dove localizzare gli impianti. I Piani individueranno aree sensibili all'interno delle quali per esigenze di tutela della salute pubblica sarà vietato installare nuovi impianti, e dovranno essere delocalizzati impianti già installati. I siti di trasmissione individuati nel piano regionale devono essere ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina i piani regionali per assicurare una copertura uniforme del servizio di radio-telecomunicazione su tutto il territorio nazionale.

b) le modalità per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione o modifica degli impianti di cui al presente articolo, considerando le caratteristiche degli stessi in relazione alla

capacità d'incidere in modo significativo sul territorio, nonché sull'assetto urbanistico-edilizio, al fine di assentirli:

- I. a rilascio del permesso di costruire ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. Tali impianti dovranno essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della lettera d) comma 1 dell'articolo 23 del DLgs 152 del 3 aprile 2006 concernente "Norme in materia ambientale".
- II. a Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'articolo 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

L'Organismo di controllo di cui all'articolo 14 prima del rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione o alla modifica degli impianti, verifica la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti nei d.p.c.m. di cui all'art. 4, comma 2, lettera a).

- c) La definizione dei tracciati, e le modalità di realizzazione degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle, e comunque per ridurre i valori preesistenti di fondo del campo elettrico e magnetico.
- d) Per gli elettrodotti di cui all'articolo 1 comma 26 della Legge n. 239 del 23 agosto 2004 "Riordino del settore energetico" il parere della regione contiene misure idonee ad evitare alterazioni ai valori ambientali e paesaggistici.
- e) I titoli abilitativi alla realizzazione o modifica degli impianti di cui al presente articolo dovranno contenere opportune specifiche tecniche per la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con particolare riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

- f) Il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, nonché l'elettrosensibilità, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni.
4. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni. Tali attività devono comunque ridurre progressivamente i valori preesistenti di fondo del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, e attenersi ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
5. I Comuni adottano un regolamento per l'installazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile, con l'obiettivo di ridurre i valori di fondo preesistenti del campo elettromagnetico, nonché per assicurarne il corretto insediamento urbanistico e territoriale. A tal fine:
- a) con le procedure previste dalle disposizioni regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ovvero dalle disposizioni del Capo I Titolo II del DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni nel regolamento predispongono un Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, nel quale sono individuate aree sensibili all'interno delle quali per esigenze di tutela della salute pubblica, è vietato installare nuovi impianti, e dovranno essere delocalizzati impianti già installati;
 - b) aggiornano il regolamento di cui al punto a) con periodicità almeno triennale, favorendo le modifiche degli impianti che introducano tecnologie che riducono i valori di fondo del campo elettromagnetico.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le regioni le province ed i comuni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica con particolare riguardo agli effetti

a lungo termine e all'elettrosensibilità, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

7. Le regioni, le province, i comuni e le Agenzie regionali per la protezione ambientale, garantiscono ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), l'accesso, a chiunque ne faccia richiesta, ai dati ambientali relativi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati.

Articolo 2

Modifica all'art. 15

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" è sostituito dal seguente:

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 25mila a euro 50mila. La pena è congiunta qualora le suddette violazioni siano reiterate per almeno tre volte. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti, nonché a chiunque non rispetti le prescrizioni della Regione o del Comune relative ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui ai precedenti articoli.

Articolo 3

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Articolo 15-bis

Principio di specialità

1. In considerazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a) e c), nonché della necessità di attivare misure di cautela in applicazione del Principio di Precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, le disposizioni della presente legge costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono su qualsiasi altra norma in materia di infrastrutture di radio-telecomunicazione e di trasporto di energia.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2487

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OTTONE, BARANI, BIMBI, BRANDOLINI, FASCIANI, FEDI, MAR-
CHI, SAMPERI, SCHIRRU, ZANOTTI**

Disposizioni per la tutela della salute e dell'ambiente in relazione
agli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile
e disciplina delle competenze degli enti locali

Presentata il 3 aprile 2007

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a definire competenze precise a favore dei comuni in materia di tutela della salute e dell'ambiente relativamente agli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile. Tale intervento normativo si impone, a sei anni dall'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, visti il preoccupante e disordinato proliferare di impianti e di antenne e i problemi interpretativi delle norme relative alle competenze dei comuni, che hanno portato a scontri sociali che hanno coinvolto anche pubblici amministratori. Il testo riprende, altresì, le linee principali di una simile proposta di legge presentata al Senato della Repubblica dal senatore Felice Casson (atto Senato n. 1077) anche al fine di favorire una

discussione unitaria sul tema all'interno dei due rami del Parlamento.

Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, si basa sui principi di precauzione, trasparenza e condivisione. Esso definisce le norme regolamentari per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale e urbanistica locale.

La presente proposta di legge permetterà al comune, che è l'ente locale più vicino ai cittadini, di assumere un ruolo determinante per garantire il massimo della tutela e per contenere l'esposizione a rischi per la salute, con particolare riferimento alla fasce più deboli della popolazione.

VERIDICO MA AMARO BILANCIO DELLA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

E' amara constatazione dell'operatore del diritto che, a distanza ormai di sei anni dall'entrata in vigore della legge 36 del 2001, i principi fondamentali di questa disciplina quadro sull'inquinamento elettromagnetico risultano quotidianamente disattesi nella prassi delle amministrazioni e nelle pronunce dei giudici amministrativi ed ordinari. Inoltre in questo settore si registra un altissimo, anomalo, sorprendente tasso di incertezza giuridica, che purtroppo spesso si traduce in un sostanziale arbitrio dei giudicanti.

Le fondamentali emergenze sono sostanzialmente le seguenti.

1) La più totale incertezza nell'individuazione delle procedure di approvazione, dei contenuti (distanze di rispetto, zonizzazione, ecc.) e delle finalità (solo urbanistiche, o anche sanitarie ed ambientali) dei regolamenti comunali sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Lampante esempio di questa situazione è la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1431 del 2007 che ha annullato il regolamento sulla telefonia del Comune di Padova sulla base dell'apodittica affermazione che il Codice delle comunicazioni elettroniche non consentirebbe alle amministrazioni comunali di *"estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti"*: così facendo il Cons. Stato, non solo smentisce la propria precedente, ben più motivata giurisprudenza, ma soprattutto perviene a svuotare completamente di contenuto l'art. 8, comma 6, della legge 36/2001 sottraendo ai regolamenti comunali persino la possibilità di pianificare l'ubicazione delle antenne sul proprio territorio, cioè di scegliere, al termine di un procedimento partecipato con i gestori, le aree idonee e quelle inidonee alla localizzazione degli impianti.

2) L'assoluta incertezza delle amministrazioni comunali nel gestire le pratiche autorizzatorie degli impianti di telefonia giacché l'ormai pacifico assorbimento del permesso di costruire nel titolo abilitativo unico del Codice delle comunicazioni non ha fatto venir meno l'obbligatorio controllo urbanistico sulle domande di installazione degli impianti (come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione penale), e tuttavia non è chiaro quali siano gli strumenti utilizzabili per detto controllo giacché, secondo un'interpretazione rigorosa del Giudice amministrativo (vedi da ultimo TAR Veneto, Sez. II, n. 4102/2006, confermato in sede cautelare da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2011/2007), il Comune non potrebbe richiedere al gestore documentazione diversa ed ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 87 del d.lgs. 259/2003, la quale ultima tuttavia in molti casi non consente affatto un controllo di tipo urbanistico-edilizio.

3) Sul piano del regime sanzionatorio la situazione è, a dir poco, allarmante perché a tutt'oggi la legge quadro 36/2001 è un provvedimento sostanzialmente "disarmato" in quanto:

- sul piano amministrativo pecuniario, la mancata individuazione da parte dei due DPCM dell'8.7.2003 delle autorità competenti ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge quadro in caso di superamento dei limiti di legge di emissioni elettromagnetiche da parte degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, impedisce di considerare operativo il regime sanzionatorio previsto dall'art. 15 legge quadro;

- sul piano amministrativo repressivo, v'è incertezza persino sulla possibilità per i Comuni di ordinare la rimozione degli impianti di telefonia realizzati abusivamente giacché, secondo l'interpretazione del Giudice amministrativo, tale potere è previsto dal Testo Unico dell'edilizia e non dal Codice delle comunicazioni elettroniche che costituirebbe l'unica normativa applicabile nel settore;

- sul piano penale, sussistono gravi incertezze giurisprudenziali in ordine alla corretta applicabilità e, da ultimo, alla stessa configurabilità nel settore del reato di cui all'art. 674 cp (getto pericoloso di cose), ossia dell'unica fattispecie penale sino ad oggi ipotizzata per l'inquinamento elettromagnetico: a tal proposito non si può omettere di ricordare la recente pronuncia della Corte d'appello di Roma che sulla vicenda di Radio Vaticana ha addirittura escluso la possibile configurabilità del reato in esame; inoltre segnalo da ultimo il recentissimo decreto di archiviazione 1 giugno 2007 con cui il GIP presso il Tribunale di Rovigo (a parte le errate considerazioni in fatto e in diritto sui luoghi protetti ai fini dei campi elettromagnetici, che qui però non rilevano), in contrasto con tutti i pacifici precedenti della Corte di Cassazione, ha ritenuto che l'inquinamento elettromagnetico rientri nella seconda, anziché nella prima parte dell'art. 674 cp, rendendo così indispensabile la prova dell'abusività degli impianti e del superamento dei limiti di legge, ancorché gli stessi siano suscettibili di provocare una lesione o una molestia alle persone.

In tale situazione risulta dunque urgente un intervento del legislatore nazionale chiarificatore degli aspetti su richiamati, che riporti nel settore un minimo di certezza giuridica nell'interesse di tutti, cittadini ed operatori.

15 giugno 2007

Matteo Ceruti

CAMERA DEI DEPUTATI N. 344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENTO, BONELLI, PELLEGRINO, BALDUCCI, BOATO, CASSOLA,
DE ZULUETA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LAGANÀ FORTUGNO,
LION, CAMILLO PIAZZA, POLETTI, TREPICCIONE, ZANELLA**

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla

Presentata il 3 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGI! — La sensibilità chimica multipla (MCS) è una sindrome organica complessa che si sviluppa in seguito a un'esposizione acuta o cronica a sostanze tossiche che scatenano una sensibilizzazione a più sostanze chimiche. In pratica il malato presenta diversi sintomi se esposto a tali sostanze, anche se in piccolissime quantità.

Il Consenso internazionale del 1999, frutto di un'indagine multidisciplinare condotta per dieci anni da 89 medici e ricercatori con vasta esperienza sul campo e punti di vista molto diversi sulla MCS, definisce questa patologia come: uno stato cronico, con sintomi che ricorrono in maniera riproducibile in risposta a bassi livelli di esposizione a prodotti chimici multipli e non connessi tra loro, che migliorano o scompaiono quando gli elementi scatenanti sono rimossi, e che coinvolge sistemi di organo multipli.

Lo stesso Consenso prevede che la MCS si presenti con vari livelli di gravità: alcuni soggetti soffrono solo occasionalmente, con sintomi lievi e ipersensibilità olfattiva, mentre altri sono completamente disabili al punto di dover bonificare il proprio ambiente di vita e ridurre la propria vita sociale a incontri solo con persone adeguatamente decontaminate.

I sintomi della MCS sono molto vari. I più frequenti sono rinite, asma, mal di testa, stanchezza cronica, perdita della memoria a breve termine, dolori muscolari e articolari, problemi della pelle, digestivi e disfunzioni sensoriali. Con il tempo la MCS può produrre uno stato infiammatorio cronico che determina un danno organico irreversibile (artrite, *lupus* eritematoso sistemico, ischemie, patologie autoimmuni, cancro, eccetera).

Le sostanze che scatenano le reazioni sono generalmente profumi, deodoranti



Associazione per le Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale

Casella Postale 3131 - 00121 Roma

infoamica@ciaoweb.it

www.infoamica.it

Roma, 5 giugno 2007

Preg.mo Ministro Livia Turco

Preg.mo Ministro Pecoraro Scanio,

siamo un gruppo di associazioni che si occupano di salute, ambiente e diritti dei cittadini. Scriviamo perché siamo particolarmente preoccupati per il bando di gara che consentirà lo sfruttamento commerciale del Wi-Fi MAX.

Come sicuramente saprete e come emerge dagli articoli allegati, c'è in Europa e nel mondo grande preoccupazione per gli effetti dannosi per la salute causati dalle suddette reti, soprattutto considerando il pesante inquinamento elettromagnetico a cui la popolazione è già sottoposta per l'uso dei telefoni cellulari.

Il Rapporto 2005 dell'Agenzia Ambientale Europea già scriveva che non esistono certezze riguardo l'incolumità dei campi elettromagnetici e che, per esempio, gli studi scientifici sulle antenne dei cellulari e sull'uso degli stessi si dividono al 50% tra quelli che negano e quelli che denunciano la loro pericolosità. Studi recenti sottolineano l'importanza della **fonte del finanziamento** della ricerca per stabilire la credibilità dei risultati degli studi in questo campo. Fonti giornalistiche, poi, hanno recentemente denunciato i pesanti **conflitti di interesse** che si riscontrano tra i membri delle agenzie che stabiliscono le linee guida per gli standard di sicurezza dell'esposizione a tali campi.

Siamo qui a rappresentare, in primo luogo, l'istanza di quelle persone gravemente "elettrosensibili" che trovano nella montagna un sicuro rifugio da fonti elettromagnetiche e che, con il Wi-Fi MAX, rischiano di doversi spostare e di non trovare più un luogo dove abitare senza subire reazioni. Sebbene tale condizione di "**elettrosensibilità**" non sia riconosciuta dall'OMS, le evidenze scientifiche dimostrano la presenza di effetti biologici e neurologici per esposizioni molto al di sotto degli attuali limiti di legge, soprattutto in relazione a patologie tumorali (soprattutto leucemie infantili), immunitarie (innanzitutto la Sindrome da Stanchezza Cronica), allergiche (Asma, Allergie e Sensibilità Chimica Multipla) e neurodegenerative (come Parkinson e Alzheimer).

Desideriamo, inoltre, sollecitare una riflessione più ampia sulla necessità di misure precauzionali in considerazione dell'enorme spesa sanitaria a cui il nostro Paese rischia di dover far fronte se si continuerà a liberalizzare lo sfruttamento dello spettro elettromagnetico senza aver prima dato alla scienza il tempo necessario per stabilire con esattezza le modalità più sicure di utilizzo.

In assenza di dati conclusivi ci auguriamo che siano predisposti al più presto dei regolamenti che consentano il coinvolgimento dei cittadini nella scelta dell'installazione delle reti Wi-Fi MAX (in questo senso sosteniamo la proposta di legge del Sen. Casson) e, soprattutto, che si lanci quanto prima una seria campagna di informazione sui rischi e sulle

incertezze che comporta questa diffusione incontrollata delle reti mobili, con una particolare attenzione alle fasce più deboli, quali malati e bambini.

Negli ultimi anni in Inghilterra Sir William Stewart, Direttore dell'Agenzia per la Protezione Ambientale, si è largamente esposto sui media per invitare i genitori a non consentire l'uso dei cellulari ai propri figli minorenni. A tal proposito vi domandiamo se sia legittima la pubblicità televisiva della TIM apparsa recentemente sulle maggiori reti nazionali che, rivolgendosi ad un pubblico adolescente, sollecita ad utilizzare il cellulare il più possibile grazie ad una nuova offerta commerciale, alludendo addirittura ad un Guinness per il tempo di utilizzo del cellulare.

Siamo certi che anche in Italia sia indispensabile una presa di posizione in difesa dei minori e di promozione di un uso del cellulare per motivi di necessità piuttosto che ludici. Ci auguriamo che, proprio in considerazione della Vostra sensibilità verso la salute ambientale, vogliate accogliere il nostro appello.


In attesa di un cortese riscontro alla presente, porgiamo cordiali saluti.

Lucietta Chiafalà
(Presidente di A.M.I.C.A.)

sottoscrivono la lettera anche:

Associazione Italiana Elettrosensibili
www.elettrosensibili.it

A.P.P.L.E. Associazione Padovana Prevenzione e Lotta all'Elettrosmog
www.applelettrosmog.it



COMUNICATO STAMPA

GRANDE SUCCESSO DELLA GIORNATA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE CONTRO L'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

La giornata di mobilitazione nazionale contro l'elettrosmog, svoltasi venerdì 15 giugno u.s. a Roma, con un presidio dei comitati e movimenti aderenti alla Rete Nazionale "No Elettrosmog" davanti il Parlamento ed un successivo convegno, organizzato alla Camera dei Deputati, ha riscosso, anzitutto, notevole successo di partecipazione: numerose, infatti, le delegazioni appartenenti a realtà locali ed associazioni convenute per l'appuntamento da tutta Italia, a testimoniare la gravità e l'urgenza di affrontare con decisione il crescente problema della

esposizione delle popolazioni a fonti di inquinamento elettromagnetico giudicate sempre più subdole.

La giornata si è tradotta in un successo, inoltre, sotto il profilo dei contenuti, poiché alle denunce pubblicamente sostenute nella piazza ed al convegno, si sono affiancate una serie di irrinunciabili ed articolate rivendicazioni, costituenti la piattaforma della Rete Nazionale, per l'avvio di un confronto, si auspica propositivo, con Governo e Parlamento, mirato a modificare l'attuale assetto normativo e regolamentare che disciplina le sorgenti di emissione elettromagnetica.

Le relazioni portanti del convegno sono state svolte dal Prof. Angelo Levis sullo stato della ricerca sui danni biologici e sanitari dei campi elettromagnetici, dalla dott. Anna Zuccherò sul problema degli elettrosensibili e dal dott. Livio Giuliani sulla gestione del rischio per la salute pubblica.

Al convegno hanno partecipato numerosi esponenti del centro-sinistra, tra cui segnaliamo i relatori (On. Angelo Bonelli, On. Paolo Cacciari, Sen. Felice Casson) di nuove proposte di legge elaborate con il contributo della Rete nonché gli Onn. Paola Balducci, Fabrizio Vigni, Sergio Gentili, Valerio Calzolaio, Mirko Lombardi e Giuseppe Vatinno.

Gli esponenti politici della maggioranza che sostiene il Governo Prodi intervenuti si sono tutti impegnati ad attivare in tempi brevi un Osservatorio permanente nazionale elettrosmog per monitorare, insieme alla Rete, la realizzazione del punto del programma elettorale del Governo in tema di elettrosmog.

Il confronto si svilupperà a partire dai punti qualificanti della piattaforma della Rete, tra cui:

1. necessità di procedere alla piena attuazione della Legge Quadro, attraverso l'emanazione dei sette decreti e delle attività di competenza dei singoli ministeri (Ambiente, Salute, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica);
2. necessità di procedere alla revisione dei DPCM 8.7.03 che stabiliscono i limiti di esposizione della popolazione ai CEM generati in alta e bassa frequenza;
3. la necessità di contenere il deprecabile fenomeno di "antenna selvaggia" dotando gli enti locali di specifiche competenze in materia di disciplina urbanistica delle infrastrutture di telecomunicazione;
4. riconoscere la "elettrosensibilità" come status meritevole di tutela sotto il profilo sanitario e giuridico;
5. riconoscere l'inquinamento elettromagnetico come specifica figura di reato da inserire nelle modifiche in atto al codice ambientale.
6. chiudere la annosa vertenza di Radio Vaticana imponendo allo Stato della Città del Vaticano il rispetto della legislazione italiana a tutela della salute dei cittadini inquinati di Cesano e dintorni.

Vittorio Fagioli

Giuseppe Teodoro

Riferimenti:

Vittorio Fagioli, tel. 0763-217309; email: cosmobox@virgilio.it

Giuseppe Teodoro, tel. 347-6643318; email: g.teodoro@alice.it

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASSON, DELLA SETA, AMATI, ARMATO,
DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, Marco FILIPPI,
GRANAIOLO, INCOSTANTE, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MORRI,
PAPANIA, RUSCONI, SBARBATI e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

**Competenza dei comuni a tutela della salute e dell'ambiente
in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva
e di impianti di telefonia mobile**

Senato della Repubblica X V I LEGISLATURA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1091

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. – Sono passati piu` di sette anni dall'approvazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici». Il tempo decorso e l'esperienza maturata, soprattutto sulla base delle nuove e piu` recenti ricerche scientifiche, consentono ora di effettuare un primo bilancio, che tenga conto da una parte dei principi sanciti da quella legge e dall'altra della realta` di ogni giorno. Realta` che vede spesso scontrarsi nelle nostre citta` e nei nostri quartieri (oltre che nelle aule giudiziarie penali, civili e amministrative) gruppi e associazioni di cittadini con i rappresentanti soprattutto delle societa`-gestori dei sistemi di telefonia mobile. Scontri sociali che spesso coinvolgono anche i pubblici amministratori comunali e che alle volte sono sfociati in problemi di ordine pubblico. Il fatto e` che la sensibilita` sociale per tale genere di questioni e` talmente mutata negli ultimi sette anni, di pari passo con il vertiginoso cambiare della tecnologia, che si impone un rigoroso bilancio della situazione, alla luce della quale appare necessario introdurre una serie di correzioni e di interventi normativi.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una enorme crescita sia del numero che della intensita` delle fonti di inquinamento elettromagnetico.

I nostri territori hanno subito un preoccupante e disordinato proliferare di impianti e di antenne. Oltre che un progressivo e serio danno per il paesaggio, vediamo che tra la popolazione si diffonde sempre piu` il timore che l'esposizione continuativa ai campi elettromagnetici possa recare danno alla salute.

Se mantiene la sua validita` l'impostazione concettuale della legge n. 36 del 2001, con il suo riferimento ai principi di prevenzione e

di precauzione, qualche problema ha creato l'interpretazione delle norme relative alle competenze comunali. E' ben vero che l'articolo 8, comma 6, della legge 36 del 2001 attribuisce esplicitamente ai comuni una competenza anche nell'ottica precauzionale della minimizzazione del rischio. Però la citazione normativa letterale è talmente striminzita, da aver dato adito in molte occasioni a fraintendimenti ovvero ad interpretazioni fuorvianti o comunque riduttive.

Per contro, in virtù di recenti e significative (ma soprattutto indipendenti) indagini scientifiche, il quadro degli effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici sulla salute umana si è fatto e continua a farsi sempre più preoccupante. L'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, dopo aver rivisto più di un centinaio di ricerche epidemiologiche con risultati statisticamente significativi, ha riconosciuto che nelle esposizioni residenziali ELF (campi elettrici e residenziali a bassa frequenza) un incremento di leucemia infantile si verifica al di sopra di 0,3-0,4 microtesla. Nello stesso periodo l'ISPEL e l'Istituto Superiore di Sanità hanno segnalato la possibilità che le esposizioni residenziali ELF siano associate ad altri tipi di tumore del bambino e dell'adulto, così come ad alcune patologie neurodegenerative invalidanti. Ancora più di recente una revisione degli studi a livello anche internazionale effettuata nell'ambito degli approfondimenti in corso presso la comunità veneziana ha dato contezza di una sempre maggiore attenzione e preoccupazione per gli effetti negativi dei campi elettromagnetici. Questi seri (anche se parziali) elementi di valutazione erano già presenti nel 2001, tanto

Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 1091
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da indurre il legislatore ad enunciare ampiamente il principio di precauzione, già presente nell'articolo 174 del trattato dell'Unione europea e nel decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, tanto nella legge quadro n. 36 del 2001 quanto nei decreti attuativi dell'8 luglio 2003.

Contemporaneamente, sempre nell'ottica del principio di precauzione, il legislatore, assegnò, ancora attraverso la legge-quadro n. 36 del 2001, alle regioni, alle province e ai comuni alcune specifiche competenze in materia di individuazione dei siti di trasmissione

e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione.

Gia' nel corso dell'iter legislativo della legge quadro n. 36 del 2001, l'allora presidente della Commissione VIII della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 30 gennaio 2001, evidenzio' che quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 avrebbe potuto dare luogo ad incertezze interpretative in merito alle competenze attribuite ai comuni e propose di chiarire che rappresentava una potesta' primaria dei comuni la definizione delle questioni connesse alla localizzazione ed alla costruzione degli impianti negli ambiti territoriali di competenza. Alle regioni sarebbe invece spettato il compito di definire aspetti di carattere generale e le modalita' in funzione degli obiettivi da conseguire. Una tale preoccupazione rivela oggi, a distanza di oltre sette anni, tutta la sua fondatezza. In mancanza di una precisazione legislativa, a conferma dello spirito originario della legge, si fa sempre piu' presente e concreto il rischio che si consolidi quell'orientamento giurisprudenziale (fortunatamente non unanime) che disattende l'articolo 8 comma 6 della legge-quadro n. 36 del 2001, il quale prevedeva esplicitamente la potesta' regolamentare in capo ai comuni in materia di individuazione dei criteri localizzativi degli impianti, non solo a fini urbanistici, ma anche per «minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi ai campi elettromagnetici».

Risulta quindi necessario ribadire e meglio specificare il significato della norma che stabilisce che i comuni possono adottare norme regolamentari «per la minimizzazione delle esposizioni». Tale indicazione assume particolare valore ove si consideri che sul territorio esistono siti che, per ragioni sia oggettive che soggettive, devono considerarsi bisognevoli di particolare tutela. E' chiaro il riferimento, ad esempio, ai luoghi in cui si trovano fasce di popolazione piu' deboli, gli ospedali, i luoghi di cura, gli asili, le scuole, i parchi frequentati in genere da bambini. Ne' d'altra parte va sottaciuta la necessita' di tutelare da obbrobri estetici luoghi d'arte o paesaggi e bellezze naturali.

Proprio in quest'ottica si inserisce il presente disegno di legge, volto a consentire all'ente territoriale locale che per definizione e'

piu` vicino ai cittadini (il comune) il massimo della tutela e il minimo dell'esposizione a rischi per la salute, con particolare riferimento alle fasce piu` deboli della popolazione.

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 1091

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalita`)

1. Le province e i comuni, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunita` europea, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche` delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e fatte salve le competenze dello Stato e delle regioni, adottano regolamenti volti a perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche` la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica locale.

Art. 2.

(Obiettivi di qualita`)

1. Le province e i comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge, nonche` di quelle relative alla pianificazione territoriale ed urbanistica, perseguono obiettivi di qualita` al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. I comuni, ai fini di una piu` adeguata e consapevole prevenzione sanitaria, possono disporre l'effettuazione di indagini epidemiologiche sulla popolazione o su gruppi di cittadini del territorio di competenza.

3. In sede di pianificazione delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia moAtti

parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 1091

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bile esistenti, i comuni e le province indicano gli standard di qualita` perseguiti. A tal fine hanno prioritita` le soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensita` e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione, anche in riferimento a persone particolarmente sensibili, e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

Art. 3.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi ed alle apparecchiature che possono comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ne' alle apparecchiature di uso domestico ed individuale, ne' ai casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

3. Nei riguardi delle Forze di polizia, delle Forze armate, della protezione civile e dei servizi di emergenza sanitaria le disposizioni della presente legge si applicano tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

4. Gli apparati dei radioamatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, sono disciplinati con apposito regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 1091

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

(Aree sensibili e aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «aree sensibili» le aree definite tali da comuni e province, in base alla presenza di edifici scolastici, sanitari o a prevalente destinazione residenziale, di parchi urbani o parchi giochi, di vincoli paesaggistici o di edifici classificati di interesse storico, architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale, o in base alla loro destinazione ad accogliere attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive; o in base alla loro destinazione a divenire parchi o a riserve naturali.

b) per «aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi» le aree in cui, a causa del concorso e delle sinergie di due o piu' agenti fisici, chimici o biologici, esiste la possibilita' dell'aggravamento del rischio per i residenti.

Art. 5.

(Divieti)

1. E' vietata l'installazione di impianti di

trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, nonché di elettrodotti, nelle aree sensibili ed in quelle a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi, e nelle loro pertinenze.

2. La distanza degli impianti di cui al comma 1 rispetto alle aree sensibili ed alle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi deve essere commisurata all'esigenza primaria di tutela della salute delle persone e deve tenere conto del valore di attenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. Gli impianti di cui al comma 1 situati ad una distanza inferiore a duecento metri riAtti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 1091 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
spetto alle aree sensibili ed alle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi sono oggetto di monitoraggio costante, a spese dei gestori degli stessi impianti.

Art. 6.

(Trasparenza e partecipazione)

1. Tutti hanno diritto di accesso immediato ai documenti amministrativi relativi alle pratiche per la concessione di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile, con facoltà di prenderne visione diretta e di ottenerne copia.

2. I comuni danno pubblicità alle richieste di concessione per gli impianti di cui al comma 1, con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti comunali, inviando altresì, entro dieci giorni dal deposito, copia delle richieste e dei relativi allegati ai consigli circoscrizionali o di quartiere territorialmente competenti, nonché ai proprietari degli immobili interessati.

3. I soggetti interessati, compresi i portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o in associazioni e le associazioni ambientaliste riconosciute, possono formulare proprie osservazioni, depositare memorie, documenti e richieste, con le modalità e le facoltà previste dagli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che dalla normativa comunale, entro il termine fissato dal comune territorialmente competente. In caso di ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche e accertamenti tecnici, ognuno dei soggetti interessati può chiedere di parteciparvi con propri tecnici.

Art. 7.

(Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province adottano piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, in coerenza con il piano nazionale di assegnazione di frequenze di diffusione radiotelevisiva e nel rispetto dei limiti e valori stabiliti in materia dalla normativa statale e regionale, tenuto conto dei divieti relativi alle aree di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

2. Nel caso di inottemperanza da parte delle province entro il termine di cui al comma 1, la regione diffida l'amministrazione provinciale a redigere il piano di cui allo stesso comma 1 entro due mesi. In caso di ulteriore inottemperanza, la regione nomina, entro un mese dalla diffida, un commissario ad acta, col compito di redigere il piano provinciale di localizzazione entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina.

Art. 8.

(Competenze e funzioni dei comuni)

1. I comuni adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni in materia di aree sensibili e di aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le aree individuate dalla pianificazione urbanistica come sedi di installazioni per impianti emittenti possono essere occupate d'urgenza.

3. Gli impianti di trasmissione radiotelevisiva devono essere previamente autorizzati con concessione edilizia.

4. I comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti per il rilascio delle concessioni in materia di impianti fissi di emittenza radio e televisiva.

5. I comuni, acquisiti previamente e obbligatoriamente il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la si-

Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 1091
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
curezza del lavoro (ISPESL) ed il nulla osta sanitario dell'Azienda unita sanitaria locale (AUSL) competenti per territorio, rilasciano la concessione edilizia per l'installazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, tenuto conto dei limiti di esposizione individuati dalla normativa statale vigente, delle reali e verificate esigenze di copertura del

servizio nel territorio, degli strumenti di pianificazione urbanistica, delle risultanze dei piani di individuazione delle aree sensibili e delle aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi di cui agli articoli 4 e 5 e dei piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al giudizio positivo di compatibilità ambientale della provincia territorialmente competente.

6. I comuni, all'atto del rilascio della concessione di cui al comma 5, al fine di rendere condivisibile la decisione con la comunità locale, valutato il grado di criticità sociale provocato dalla richiesta di installazione degli impianti oggetto della concessione, avviano una procedura decisionale partecipata, secondo le modalità previste all'articolo 6 della presente legge.

7. Sino alla data di approvazione dei piani provinciali di localizzazione di cui all'articolo 7 il comune, al fine del rilascio delle concessioni, acquisisce il parere preventivo del comitato tecnico provinciale per l'emittenza radiotelevisiva, ove esistente.

Art. 9.

(Impianti per emittenza radiotelevisiva preesistenti)

1. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati alle norme dalla stessa previste.

2. Al fine di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di approvazione dei piani di localizzazione di cui all'articolo 7, i gestori di impianti per emittenza radiotelevisiva già

Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 1091

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

installati richiedono ai comuni territorialmente competenti la concessione di cui all'articolo

8. Qualora gli impianti in questione non risultino idonei alla concessione ai sensi della presente legge, i gestori presentano un piano di delocalizzazione. In tal caso viene attribuita priorità, nel rilascio della concessione, ai gestori di impianti già esistenti da delocalizzare rispetto alle istanze di installazione di nuovi impianti. Il procedimento deve comunque essere concluso nel termine di un mese dalla presentazione della domanda completa di tutti i documenti richiesti.

3. In tutti i casi di non conformità degli impianti alla presente legge diversi da quelli previsti dal comma 2, i gestori presentano ai comuni territorialmente competenti piani di

risanamento con l'indicazione delle modalita` e dei tempi di intervento.

4. I piani di risanamento ed i piani di delocalizzazione di cui al presente articolo sono approvati dal comune, sentita la provincia ed acquisiti previamente i pareri obbligatori dell'ARPA, dell'ISPESL e dell'ASL competenti per territorio.

5. Il gestore comunica al comune l'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla legge, entro un mese dalla loro realizzazione. In ogni caso, gli interventi di adeguamento e di delocalizzazione devono essere completati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In tutti i casi di non adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui alla presente legge o comunque di inottemperanza alle indicazioni e alle prescrizioni del comune, di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, il sindaco, previa diffida ad adempiere entro un mese, ordina la sospensione dell'attivita` di emissione da due a sei mesi. Nel caso di ulteriore inadempienza, ordina la revoca della concessione di cui all'articolo 8.

Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 1091
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 10.

(Regolamento comunale per gli impianti per la telefonia mobile)

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, del principio di precauzione di cui all'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunita` europea e dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Il regolamento di cui al comma 1, allegato allo strumento generale di pianificazione territoriale comunale di cui costituisce parte integrante, disciplina l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile, al fine di:

- a) minimizzare l'esposizione della popolazione, in particolare delle persone piu` sensibili, ai campi elettromagnetici, secondo il principio di precauzione;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, al fine di contenere

le emissioni elettromagnetiche e di ridurre l'impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti.

Art. 11.

(Piani comunali per la telefonia mobile)

1. Contestualmente al regolamento di cui all'articolo 10, i comuni approvano il piano di organizzazione del sistema di telefonia mobile, d'ora in poi denominato «piano comunale », all'interno del quale sono individuate e localizzate le aree sensibili e le aree a rischio sanitario per concorso di agenti pericolosi di cui all'articolo 4.

2. In sede di approvazione del piano comunale è valutata la situazione degli impianti

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 1091

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esistenti, in vista di adeguamenti, modifiche o delocalizzazioni necessarie al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

3. Il piano comunale indica:

a) i criteri localizzativi, le fasce di rispetto e gli obiettivi di qualità per le aree di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b) le modalità per perseguire la minimizzazione del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico nel breve, medio e lungo periodo attraverso l'utilizzo di tecnologie e metodologie di risanamento, al fine di minimizzare il rischio per l'insieme della popolazione e per le fasce di persone più sensibili.

4. Le concessioni per nuovi impianti di telefonia mobile sono subordinate, oltre che all'approvazione del piano comunale, all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 10.

5. Il piano comunale è sottoposto a verifica ed eventuale variazione almeno ogni tre anni.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 all'approvazione del regolamento di cui allo stesso articolo 10 e del piano comunale, la provincia territorialmente competente diffida l'amministrazione comunale a redigere il piano entro due mesi. In caso di inottemperanza, la provincia nomina un commissario ad acta entro un mese.

Art. 12.

(Procedimento autorizzativo)

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche tecniche dei medesimi, sono subordinate al rilascio del provvedimento autorizzativo, comprensivo del permesso di costruire e del parere favorevole degli organismi di partecipazione, consigli di quartiere o municipalità, previsti dallo statuto comunale.

2. Qualora un impianto per la telefonia mobile sia in funzione privo di certificato di regolare esecuzione o di collaudo o comunque in violazione di norme, il sindaco ordina l'immediata disattivazione del medesimo.

Art. 13.

(Partecipazione)

1. Il progetto del piano comunale di cui all'articolo 11 ed il regolamento di cui all'articolo 10, prima della loro approvazione da parte del consiglio comunale, devono essere depositati presso la segreteria del comune e presentati alla cittadinanza in un'assemblea pubblica.

2. Dell'avvenuto deposito e dell'assemblea pubblica è data notizia mediante avviso pubblicato sull'albo comunale e mediante apposita inserzione su almeno due quotidiani locali. Entro due mesi dal deposito ovvero in occasione dell'assemblea pubblica, gli enti, i portatori di interessi diffusi organizzati in comitati ed associazioni, le associazioni ambientaliste riconosciute ed i privati possono presentare osservazioni scritte od orali, che devono essere verbalizzate dal presidente dell'assemblea. I soggetti interessati possono formulare osservazioni e depositare memorie e documenti in merito alle istanze pervenute, entro il termine fissato dal comune; possono altresì chiedere di inviare propri tecnici per procedere ad ispezioni, accessi, sopralluoghi, verifiche ed accertamenti tecnici.

Art. 14.

(Catasto comunale degli impianti)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti e di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile sono tenuti a presentare al comune un piano di localizzazione che descriva le caratteristiche tecniche, lo sviluppo, la modificazione o il mantenimento dei sistemi

da loro gestiti.

2. Nell'ambito del piano di localizzazione i gestori evidenziano il grado di copertura del territorio garantito dal funzionamento dell'insieme degli impianti installati e da ogni singolo impianto installato.

3. Il piano di localizzazione viene annualmente aggiornato e comunicato al comune a cura dei gestori degli impianti.

4. Compete ai comuni, alla luce del grado di copertura del territorio di cui al comma 2, valutare la congruità delle proposte di nuova installazione di impianti.

5. I comuni rendono pubblici i contenuti del piano di localizzazione, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati.

6. I comuni, al fine di contenere la diffusione di impianti responsabili della produzione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovono l'utilizzo in comune, da parte di più gestori, degli impianti installati o da installare. Eventuali rapporti economici e giuridici connessi con l'utilizzo comune di un medesimo impianto saranno disciplinati mediante l'adozione di specifiche convenzioni tra le parti.

Art. 15.

(Risanamento degli impianti per la telefonia mobile già esistenti)

1. Gli impianti di telefonia mobile esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano ad essa conformi devono essere delocalizzati o adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal

Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 1091

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fine, i gestori degli impianti presentano al comune un programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione. Il comune emette specifica concessione per tali programmi, previa acquisizione del parere dell'ARPA, dell'ISPESL e dell'ASL territorialmente competenti.

In caso di delocalizzazione, viene assicurata priorità nel rilascio della concessione edilizia agli impianti già esistenti, rispetto alle domande di nuova installazione.

3. Il gestore deve dare comunicazione al comune dell'avvenuta realizzazione degli interventi di risanamento o di delocalizzazione

autorizzati entro un mese dalla fine dei lavori.

4. In caso di mancata realizzazione dell'intervento di risanamento o di delocalizzazione dell'impianto, il sindaco ordina la sospensione immediata della concessione da due a sei mesi. Se l'inottemperanza persiste al termine della sospensione, il sindaco ordina la revoca della concessione.

Art. 16.

(Attività di controllo)

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sugli impianti di trasmissione radiotelevisiva e sugli impianti di telefonia mobile, direttamente ovvero utilizzando le strutture dell'ARPA, dell'ASL, dell'ISPESL territorialmente competenti, anche mediante monitoraggio periodico degli impianti.

2. Il personale incaricato dei controlli di cui al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere agli impianti ed eseguire verifiche, accertamenti tecnici, ispezioni e sopralluoghi nonché ordinare l'esibizione di dati, informazioni e documenti ai titolari o gestori degli impianti.

3. Nei casi di superamento dei limiti massimi di emissione fissati dalla normativa vigente, il sindaco, mediante diffida, ordina

Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 1091

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la messa a norma entro un mese. In caso di inottemperanza, il sindaco revoca la concessione.

Art. 17.

(Intese ed accordi)

1. Le regioni, le province e i comuni favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti, ovvero di realizzare sistemi di monitoraggio continuo delle sorgenti; favoriscono altresì l'espletamento di indagini epidemiologiche nei territori di competenza.

2. Al fine di cui al comma 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.

Interrogazione a risposta scritta

Ai Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Premesso che:

- La Commissione Oncologica Nazionale (CON), istituita con D.M. 28.06.07, si è insediata il 12.07.07 presso la sede del Ministero della Salute e, dopo la costituzione di 4 gruppi di lavoro (Prevenzione Primaria, Coordinatore Donato Greco; Reti Oncologiche, Coord. Marco Pierotti; Innovazione Tecnologica, Coord. Marco Salvatore; Terapie Palliative e del Dolore, Coord. Giorgio Trizzino), si è riunita una sola volta (01.10.07) per discutere la bozza di testo già predisposta per il Piano Oncologico Nazionale (PON) 2004-2007 e per predisporre il testo del nuovo PON 2008-10.
- Nella seduta dell'01.10.07 il Coordinatore del gruppo di lavoro Prevenzione Primaria, Dott. Donato Greco, non ha permesso ad uno dei membri del gruppo, Prof. A.G. Levis, di illustrare alcune modifiche minimali in senso cautelativo del testo già predisposto nella Bozza del PON 2004-2007 sui campi elettromagnetici non ionizzanti (CEM), nonostante nella stessa riunione fosse stata riconosciuta "la necessità di una particolare attenzione nella revisione della sezione relativa ai CEM" e nonostante il Prof. Levis fosse stato ufficialmente incaricato della trattazione di questo specifico tema.
- La successiva riunione della CON, già fissata per il 10.12.07, è stata annullata e sostituita con la creazione di una web community dove inserire le proposte di modifica dei testi e le relative osservazioni. Le proposte del Prof. Levis sono state inserite in tale sito e vi sono rimaste, senza che su queste venisse formulata una qualsiasi osservazione critica, fino al termine fissato per il 31.12.07.
- Senza alcuna altra riunione della CON e senza nessuna ulteriore consultazione dei gruppi di lavoro, il 19.02.08 è stato distribuito il testo del PON 2004-2007 e quello del nuovo PON 2004-2010, nei quali le osservazioni del Prof. Levis sui CEM non figurano e sono state sostituite da un testo per nulla cautelativo e suscettibile di talune osservazioni critiche.
- Il 20.03.08, venivano trasmesse le ultime bozze dei PON segnalando che "i componenti della CON hanno espresso, fondamentalmente, il proprio assenso in merito alla bozza di documento inviata a mezzo di posta elettronica il 19.02.08, suggerendo soltanto alcuni aggiustamenti al testo" e che "unico chiaro dissenso al documento, per la parte relativa ai CEM, è pervenuto dal Prof. Levis la cui posizione è del tutto inconciliabile con quella espressa dal Ministero nel documento stesso" ma che "si dà assicurazione che il contributo del Prof. Levis verrà comunque sottoposto al Ministro unitamente all'allegata bozza di piano". E, infine, che "il documento definitivo sarà quello approvato dal Ministro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome"
- Pertanto, sia il PON 2004-2007 che il nuovo PON 2004-2010, sono stato redatti e approvati dai coordinatori dei gruppi di lavoro senza alcuna approfondita consultazione dei membri della CON. In particolare per quanto riguarda il gruppo di lavoro Prevenzione Primaria, il testo sui CEM è stato redatto senza tenere in alcun conto le modifiche cautelative pur minimali predisposte dal Prof. Levis, nonostante queste fossero rimaste per più di 2 mesi sul sito della web community senza ricevere alcuna critica, nonostante fosse stata riconosciuta e verbalizzata la necessità di una particolare attenzione nella revisione della sezione relativa ai CEM, e nonostante proprio il Prof. Levis fosse stato ufficialmente incaricato della trattazione di questo specifico tema.

- Il 10.04.08 il Prof. Levis ha inviato al Ministro della Salute e a quello dell'Ambiente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e a diversi parlamentari, primi firmatari di 4 proposte di legge sulla tutela della salute e dell'ambiente dai CEM, una dettagliata documentazione circa il fatto che le proposte di modifica da egli stesso presentate erano "in totale uniformità con le conclusioni sugli effetti biologici e sanitari dei CEM espresse da almeno 8 anni sulle più qualificate riviste internazionali da parte di scienziati indipendenti, dal coordinatore dei programmi emergenti della EEA European Environmental Agency" oltre che "assolutamente in linea con quanto previsto dal Programma Elettorale (pag.148) del Governo "allora in carica e con le posizioni dell'allora ministro della Salute, On. Livia Turco.

Si chiede di sapere:

- in base a quali criteri documenti di fondamentale importanza quali i PON 2004-2007 e 2008-2010 siano stati licenziati senza essere stati dettagliatamente discussi da parte dei membri della CON, se non attraverso i messaggi di posta elettronica;
- per quali ragioni non siano state tenute nel dovuto conto, ma anzi del tutto azzerate, le osservazioni formulate dal Prof. Levis, dalla stessa CON indicato come "incaricato della trattazione" della parte di testo dedicata ai CEM;
- a che punto sia l'iter di approvazione dei PON, in particolare quale sia stato il tenore del parere della suddetta Conferenza Permanente Stato-regioni

CASSON, DELLA SETA

26.11.08

Interrogazione a risposta scritta

Ai Ministri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

- Premesso che:
- Il D.M. 381/98 ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana sui CEM non ionizzanti la definizione di tre distinti livelli di protezione della popolazione: a) limiti di esposizione, per la tutela dagli effetti acuti da esposizioni e.m. di qualsiasi durata; b) valori di cautela, per un primo livello di tutela dagli effetti a lungo termine da esposizioni di almeno 4 ore; c) obiettivi di qualità, per un livello più spinto di tutela dagli effetti a lungo termine da esposizioni di almeno 4 ore.
- il D.M. 381/98 ha altresì stabilito un nesso tra gli obiettivi di qualità e il principio della minimizzazione delle esposizioni e.m. specificando che tali obiettivi devono essere perseguiti anche quando i limiti di esposizione e i valori di cautela siano rispettati.
- La "Legge Quadro" N.36 (22.02.2001; G.U. N.55 del 07.03.01) sull'inquinamento e.m., che ha ribadito i tre livelli di protezione sopra indicati, prevedeva (art.4, c.2) che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità fossero stabiliti entro 60 giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, sentiti il Comitato e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di conferenza unificata (G.U. N.200 del 29.08.03).

- Non essendo stato rispettato quanto sopra previsto, sulla base dell'Art.4, c.3 della L.36/01, il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto adottare i decreti relativi ai limiti sopra indicati entro i 30 giorni successivi.
- Tali decreti sono stati invece emanati con grave ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla L. 36/01, cioè dopo più di due anni (08.07.03), tramite due D.P.C.M. Il primo, riguardante le esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (G.U. N.200 del 29.08.03), è stato inoltre emanato in assenza dell'intesa con la Conferenza Unificata nell'ambito della quale le Regioni avevano richiesto la fissazione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità molto più rigorosi di quelli previsti dal Governo. Il decreto prevede un limite di esposizione di 100 microtesla, finalizzato alla tutela della popolazione dagli effetti acuti, un valore di attenzione di 10 microtesla per gli elettrodotti già esistenti e un obiettivo di qualità di 3 microtesla per quelli di nuova costruzione, entrambi finalizzati alla protezione dai possibili effetti a lungo termine. Tali limiti sono del tutto incompatibili con le finalità che dovrebbero perseguire, posto che la migliore letteratura scientifica documenta sia effetti acuti che a lungo termine a valori di campo magnetico estremamente inferiori: p.es. la IARC, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, che opera sotto l'egida dell'OMS, ha classificato fin dal 2001 i campi magnetici a 50 Hz come "possibili cancerogeni per l'uomo" sulla base di due "metanalisi" comprendenti 24 studi epidemiologici, che documentano un raddoppio dei casi di leucemia infantile nelle esposizioni residenziali a campi magnetici eguali o superiori a 0,3-0,4 microtesla. Tale valutazione è stata confermata da successive indagini sperimentali e da rassegne svolte da altri organismi internazionali. Anzi, il limite di 0,3/0,4 microTesla come valore del campo magnetico indotto, al di sopra del quale secondo la IARC è documentato un raddoppio del rischio di sviluppare leucemie infantili, dovrebbe essere abbassato tenendo conto degli studi che hanno evidenziato aumenti significativi del rischio di leucemie infantili fino a distanze di 600 metri dalle linee elettriche ad alta tensione e a valori molto bassi di campo magnetico (anche meno di 0,2 microTesla, valore questo che, in un primo momento, poteva essere considerato un obiettivo di qualità sufficientemente cautelativo). Anche l'entità del rischio sembra essere stata sottovalutata dalla IARC, visto che alcune indagini epidemiologiche hanno rilevato incrementi dell'incidenza di leucemie infantili ben superiori al raddoppio, fino a 5-6 volte rispetto ai controlli non esposti. Infine, dal momento che non è ancora nota la relazione quantitativa tra aumento del rischio e aumento del livello espositivo (intensità del campo magnetico indotto) nelle abitazioni, si dovrebbe tenere conto che, in alcune situazioni residenziali ben rappresentate in Italia ed in particolare nel Veneto, tale livello può raggiungere valori estremamente elevati, fino a 10-12 microTesla corrispondenti all'attuale valore di cautela stabilito in Italia col DPCM dell'8/7/2003, ma 50-60 volte superiori al limite prudenziale identificabile in base alle valutazioni della IARC. Infine, secondo dati della letteratura scientifica, anche il rischio di altri tipi di tumori del bambino e dell'adulto potrebbe essere aumentato dall'esposizione residenziale a c.e.m. ELF, e così pure l'incidenza di alcune malattie neurodegenerative, in particolare dei vari tipi di sclerosi e della malattia di Alzheimer, e persino quella di disturbi neurocomportamentali a carico del sistema nervoso centrale e periferico, del sistema muscolare, del sistema cardiocircolatorio, di quello ormonale e immunitario.
- il 08.07.03 è stato emanato anche il D.P.C.M. riguardante le esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 MHz (G.U. N.199 del 28.08.03). Tale decreto prevede un limite di 20 Volt/metro per i valori di campo elettrico a tutela dagli effetti a breve termine, un valore di attenzione di 6 V/m per la protezione dai possibili effetti a lungo termine all'interno di edifici adibiti a permanenza non inferiori alle 4 ore giornaliere, ed un obiettivo di qualità parimenti di 6 V/m ai fini della progressiva minimizzazione delle emissioni e.m. generate all'aperto in aree intensamente frequentate. A

parte l'assurdità di avere fissato lo stesso valore di campo elettrico per due limiti che hanno finalità ben diverse l'uno dall'altro (v. D.M. 381/98 e L.36/01, art.3) e di aver consentito, ponendo l'obiettivo di qualità a 6 V/m, non tanto una minimizzazione dei valori di esposizione, bensì un innalzamento dei valori "di fondo" riscontrati all'aperto (in genere non superiori a 1-2 V/m), anche in questo caso i limiti sopra indicati sono del tutto incompatibili con la tutela dagli effetti sia a breve che a lungo termine, posto che la migliore letteratura scientifica indica in 0,5-0,6 V/m il limite cautelativo che si dovrebbe rispettare per questo tipo di emissioni. Infatti sono ormai ben documentati in letteratura incrementi del rischio di sviluppare: 1) vari tipi di tumori alla testa, in particolare al cervello, all'orecchio, all'occhio e alle ghiandole salivari, negli utilizzatori di telefoni mobili (cordless e cellulari analogici e digitali); 2) vari tipi di tumori nelle esposizioni professionali a RF e MO; 3) leucemie infantili e tumori nell'adulto nelle esposizioni residenziali a RF e MO (emittenti radio-TV, radar, stazioni radio base per la telefonia mobile); 4) disturbi neurocomportamentali di vario tipo, analoghi a quelli prodotti dalle frequenze ELF, in utilizzatori volontari e in esposti per ragioni professionali o residenziali a RF e MO. Questi dati sono supportati da studi su volontari e su sistemi di laboratorio, sia cellulari che animali, che hanno permesso di identificare possibili meccanismi biologici d'azione delle radiazioni ELF e RF/MO alla base degli effetti acuti e a lungo termine dannosi per la salute umana di cui sopra. Tali effetti sono prodotti con meccanismi non di tipo termico e da esposizioni a c.e.m. di intensità molto inferiori ai valori di cautela e agli obiettivi di qualità in vigore in Italia, illogicamente fissati entrambi a 6 Volts/metro dal DPCM 8/7/2003, valori e obiettivi che andrebbero dunque sostanzialmente abbassati.

- L'urgenza dell'abbassamento dei limiti sia per le alte (RF/MO) che per le basse frequenze (ELF) è stato ribadito nel luglio 2007 dal "Rapporto BioInitiative" (www.BioInitiative.org) redatto da una ventina di scienziati indipendenti tra i più esperti in materia, tra i quali 3 ex-presidenti della Bioelectromagnetic Society, due membri a pieno titolo della stessa società scientifica internazionale ed il coordinatore dei "programmi emergenti" della European Environmental Agency (EEA), che hanno indicato in 0,5 V/m e 0,1 microtesla gli obiettivi di qualità da perseguire rispettivamente per le alte e le basse frequenze. Successivamente un richiamo alle conclusioni del BioInitiative Report e una raccomandazione ad attuare la riduzione dei limiti da parte degli Stati membri della CE sono stati fatti nel settembre 2007 dalla Direttrice della EEA Prof.ssa Jaqueline McGlade. Infine poche settimane fa (il 4.9.08) il Parlamento Europeo ha adottato, nell'ambito del Piano d'Azione Sanitario e Ambientale 2004-2010, una risoluzione che agli artt.21-21-23, dopo avere richiamato le raccomandazioni dell'EEA e il BioInitiative Report, chiede al Consiglio della C.E. di adottare limiti più cautelativi in particolare per quanto riguarda i gruppi di popolazione maggiormente vulnerabili e gli elettrosensibili. La risoluzione riguarda anche il WI-FI, settore ora completamente libero, che è invece oltremodo opportuno normare.
- In entrambi i decreti all'Art.7 viene specificato che "il Comitato Interministeriale di cui all'Art.6 della Legge Quadro N. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici. A questo proposito si fa notare che dall'emanazione della Legge Quadro sono passati più di 7 anni e che da quella dei due D.P.C.M. che prevedono tale revisione ne sono passati più di 5, senza che alcuna revisione dei limiti sia stata effettuata.

Si chiede di sapere

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per far fronte all'emergenza determinata con la fissazione dei limiti sopra indicati, inadeguati a proteggere la salute dagli effetti sia a breve che a lungo termine dei CEM e fonte di gravi preoccupazioni per la popolazione;

se non ritengano doveroso nominare con urgenza il "Comitato Interministeriale" di cui all'art. 6 della L.Q.36/2001, avendo cura che questo sia composto da esperti della materia assolutamente indipendenti dalle aziende del settore e quindi esenti da possibili conflitti di interesse.

CASSON, DELLA SETA

26.11.08

Padova, 30 Maggio 2009

Cari Colleghi e Amici,

L'urgenza di seri provvedimenti cautelativi nei confronti delle esposizioni ai campi elettromagnetici non ionizzanti (CEM), basata sulla conoscenza approfondita della migliore letteratura scientifica sull'argomento, è stata supportata nell'ultimo biennio dalle prese di posizione di autorevoli scienziati e di organizzazioni nazionali ed internazionali. Pensiamo che sia dunque venuto il momento di una presa di posizione che coinvolga quanti convergono sull'opportunità di premere sul Parlamento Italiano e di rafforzare la pressione che il Parlamento Europeo, la sua Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare e l'Agenzia Europea per l'Ambiente stanno esercitando sulla Commissione Europea con lo scopo di ottenere una sostanziale revisione dei limiti di esposizione ai CEM attualmente in vigore per la popolazione, per i lavoratori e, soprattutto, per i soggetti più sensibili, accompagnata da misure che promuovano una corretta informazione sui rischi provocati dai CEM e sulle conseguenti precauzioni da adottare e dalla garanzia di una totale assenza di conflitti di interesse per quanti saranno incaricati di svolgere tali compiti.

A questo scopo abbiamo predisposto una bozza di appello supportata da un sommario di alcune delle più autorevoli posizioni cautelative espresse dal 2007 ad oggi. Vi invitiamo ad integrare, modificare ed emendare tale bozza e la documentazione allegata (1). L'obiettivo è di ricavarne un appello alle autorità competenti ed un comunicato stampa sostenuto, oltre che dalle Associazioni promotrici qui sotto segnate, da ISDE-FNOM/CeO, AIOM, Medicina Democratica, Società Italiane di Pediatria, Medici di Base, Codacons, Magistratura Democratica e da quanti altri sarà possibile coinvolgere col vostro aiuto.

Contiamo che questa iniziativa, ampiamente allargata, possa essere sottoposta al Comitato Scientifico dell'ISDE in programma a Firenze il 13 aprile p.v.

Promossa da:

Prof. Angelo Levis, vicepresidente A.P.P.L.E. e ISDE-PD

angelo.levis@applelettrosmog.it 049/8716382

Arch. Laura Masiero, presidente A.P.P.L.E. , PD

laura.masiero@applelettrosmog.it 049/9750240

Dott.ssa Anna Zuccherò, presidente A.I.E. Ass. Italiana Elettrosensibili, VE

presidente@elettrosensibili.it 041/908951

Giuseppe Teodoro, per la RNE Rete Naz. No Elettrosmog, ROMA

g.teodoro@alice.it 3476643318

Dott. ssa Rossella Zadro, presidente Ass. Antenne, FE

associazioneantenne@libero.it 0532/65123

Antonio Gagliardi, presidente Ass. Elettrosmog, Volturino (FG)

elettrosmogvolturino@interfree.it 0881/550498

Dott.ssa Francesca Romana Orlando, vicepresidente Ass. Amica, ROMA

amica@infoamica.it 0572/767884

Luciana Pederzoli, presidente Ass. Amici di Pennino, RE

lucianapederzoli@hotmail.com

Giovanni Nicastro, presidente Comit. Cittad. Alberi non Antenne, Rutigliano (BA)

nic.gianni@alice.it 080/4768559

(1) adesioni commenti e modifiche da inviare ad info@applelettrosmog.it

LE PREOCCUPAZIONI PER GLI EFFETTI NOCIVI PER LA SALUTE UMANA
PRODOTTI DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTROMAGNETICI NON
IONIZZANTI (CEM) ESIGONO PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI URGENTI DI
CARATTERE CAUTELATIVO

Con riferimento alla documentazione allegata segnaliamo che:

1. Nel 1998 l'ICNIRP, associazione privata deputata alla tutela dai campi elettromagnetici non ionizzanti (CEM:0-300GHz) ha fissato, sulla base di indicazioni formulate ancora negli anni '50 dalle Conferenze di Igienisti legati alle Industrie (ACGIH) e delle Forze Militari Americane, limiti di esposizione che sono stati fatti propri dalla Direzione del "Progetto CEM" dell'OMS (Dott. M. Repacholi, anche Presidente dell'ICNIRP) e dalla Comunità Europea (raccomandazione n.519 del Consiglio del 12.07.99) e che sono rimasti immutati fino ad oggi.
2. Tali limiti: a) si basano sul presupposto che gli unici effetti accertati dei CEM, nocivi per l'uomo, siano gli effetti biologici acuti (stimolazione di nervi, scosse, ustioni) di origine termica, cioè dovuti ad eccessivo riscaldamento; b) sono stati stabiliti mediante sperimentazione su manichini inerti ("ghosts") a sembianza umana, senza tenere conto che l'organismo umano, da vivo, svolge tutte le sue funzioni, sia organiche che cellulari, mediante CEM endogeni che hanno frequenze presenti anche in molte sorgenti elettromagnetiche industriali (frequenze bioattive), il che dà luogo a modificazioni di tali funzioni mediante interferenza, amplificazione risonante, forzatura e accensione, con ovvie alterazioni dei processi biologici e conseguenze nocive per la salute.
3. Già alla fine degli anni '90 i limiti ICNIRP/OMS/CE per la popolazione comune, fissati a 100 microTesla (100 μ T) per i CEM a bassissima frequenza (ELF: elettrodotti), a 87 Volt metro (V/m) per i CEM ad alta frequenza (RF, radio frequenze: emittenti radio-TV) e, per i CEM ad altissima frequenza (MO, microonde: telefonia mobile), rispettivamente a 27 V/m per i cellulari analogici, 41 V/m per i cellulari digitali GSM (900 MHz), a 58 V/m per i cellulari digitali DCS (1800 MHz) e a 61 V/m per i videotelefonini UMTS (2200 MHz), erano stati giudicati incompatibili con la tutela da effetti biologici e da veri e propri danni alla salute umana sia a breve che a lungo termine, originati da meccanismi di natura non termica, sulla base dei dati prodotti dalla migliore letteratura scientifica indipendente allora disponibile.
4. Per questi motivi i limiti ICNIRP/OMS/CE ed il principio sul quale essi si basano sono stati subito contestati: a) dal Parlamento Europeo (risoluzione-raccomandazione del 10.03.99); b) dalla relazione congiunta ISS/ISPESL, i due massimi organismi scientifici di riferimento per il Ministero della Sanità Italiano (1998); c) da numerosi Congressi Internazionali di autorevoli ricercatori indipendenti; d) da appelli di medici, organizzazioni non governative, associazioni e gruppi di cittadini di varie nazionalità; e) da ben 9 Stati membri della CE o delle loro amministrazioni regionali (Austria, Belgio, Bulgaria, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda,

Polonia, Spagna), oltre a Svizzera, Russia e Cina, che hanno adottato limiti di esposizione ai CEM molto più cautelativi, fino a 3-6 V/m per le RF/MO.

5. In Italia il DM 381/98 sulle RF/MO aveva previsto, oltre ad un "valore di cautela" (6V/m) come primo strumento di protezione dagli effetti a lungo termine, anche un "obiettivo di qualità", non specificato numericamente ma comunque il livello di CEM più basso possibile per una più efficace protezione dagli effetti a lungo termine, e sulla base di questi principi, ripresi ed estesi a tutto lo spettro dei CEM dalla "legge-quadro" 36/01, varie Regioni Italiane avevano fissato limiti sufficientemente cautelativi (0,2 μ T per i CEM/ELF e 0,5 V/m per le RF/MO). Tali limiti sono stati purtroppo spazzati via dai DPCM 08.07.03, emanati nonostante il mancato accordo nella Conferenza Permanente Stato-Regioni, che hanno invece fissato per tutto il territorio nazionale limiti assolutamente non cautelativi per i CEM/ELF (100-10-3 μ T) e 6 V/m per le RF/MO sia come valore di cautela che come obiettivo di qualità, annullando quindi la possibilità di minimizzare l'esposizione. Limiti, questi ultimi, del tutto incoerenti, oltre che con i valori previsti per la minimizzazione dei rischi da CEM dal "BioInitiative Report" (0,1 μ T per i CEM ELF e 0,6 V/m per le RF/MO) e con quelli già messi in atto da molte Regioni Italiane, persino con la proposta di legge n. 5982 dell'On. Gramazio e di 78 cofirmatari approvata nella 8^o Legislatura alla Camera il 14.10.99 (216 favorevoli, 1 contrario, 161 astenuti) che indicava in 1 V/m e 0,2 μ T gli obiettivi di qualità rispettivamente per le RF/MO e per i CEM ELF.
6. Oggi la diffusione delle tecnologie basate sull'uso di CEM a diversa frequenza e di diversa intensità ha raggiunto livelli incontrollati e in continua espansione: si pensi alla implementazione delle linee di trasporto dell'energia elettrica, al numero spropositato di impianti di diffusione radio-TV delle reti governative e di quelle private, sia nazionali che locali, e alla vera e propria invasione delle tecnologie di trasmissione wireless, dalla telefonia mobile (cordless, cellulari, videotelefonini ecc.) ai collegamenti con Internet tramite Wifi e Wimax e con la TV tramite DVBH, ecc.
7. Pertanto i limiti di esposizione ICNIRP/OMS/CE e quelli attualmente in vigore in Italia risultano assolutamente incompatibili con la tutela della salute umana, non soltanto in base al Principio di Precauzione cioè a semplici sospetti sulla possibilità di effetti dannosi provocati dai CEM, bensì al fatto che i dati scientifici accumulatisi nel frattempo hanno ormai fornito sufficienti evidenze di danni biologici e sanitari sia acuti (disturbi neurologici, muscolari, cardiocircolatori, ormonali, immunitari, della sfera sessuale, della riproduzione ecc.) che a lungo termine (effetti genotossici, cancerogenetici, malattie neurodegenerative) provocati da esposizioni ELF e RF/MO.
8. Per contro, i dati tranquillizzanti che documentano l'incapacità dei CEM di provocare danni alla salute umana sono prodotti e sostenuti da ricercatori, commissioni, persino importanti organizzazioni internazionali (ICNIRP, OMS, IARC, CE) molto spesso gravate da pesanti conflitti di interesse, e inoltre quasi sempre tali dati risultano privi di significatività se sottoposti ad una analisi accurata.

9. Per questi motivi si sono intensificati nell'ultimo biennio rapporti scientifici e autorevoli appelli rivolti agli organismi competenti affinché vengano al più presto adottate nei confronti dei CEM misure estremamente cautelative per la popolazione, per i lavoratori e soprattutto per i soggetti più a rischio (bambini, adolescenti, malati, soggetti ipersensibili ai CEM).
10. Tra i rapporti e gli appelli più significativi ricordiamo la presa di posizione:
 - a) di autorevoli membri dell'European Environment Agency (D. Gee, "project manager" dei programmi emergenti e J. Mc Glade, Direttore Esecutivo dell'EEA, Agosto-Settembre 2007); b) dell'Associazione Italiana Oncologi Medici (AIOM, Dicembre 2007); c) di un comitato di 24 esperti di varie nazionalità tra i quali l'italiano Franco Berrino (Giugno 2008); d) di due illustri scienziati americani (D. Carpenter e R. Herberman) indirizzata al Parlamento Americano e alla Commissione Federale delle Comunicazioni USA (Settembre 2008); e) dell'epidemiologa di fama mondiale Devra Davis (Ottobre 2008). E, soprattutto: f) del "BioInitiative Report"(31.08.07) redatto da una ventina dei più autorevoli scienziati indipendenti i quali hanno indicato in 0,1 μ T e in 0,6 V/m i limiti cautelativi da perseguire rispettivamente per i CEM/ELF e per le RF/MO; g) del rapporto del Comitato Nazionale Russo per la Tutela dalle Radiazioni Non Ionizzanti (14.04.08); h) della risoluzione-raccomandazione del Parlamento Europeo (PE) indirizzata alla Commissione Europea (04.09.08); i) del "Progetto di Rapporto" della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del PE (19.12.08); l) della proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sulle preoccupazioni per la salute connesse ai CEM approvata il 23.02.09 dalla Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del PE e, in seguito (02.04.09) dal PE in seduta plenaria; m) della dichiarazione scritta di 3 membri del PE (21.04.09).

Chiediamo pertanto:

1. Che il Parlamento Europeo (P.E.) insista con decisione nella richiesta al Consiglio della UE di rivedere la raccomandazione 1999/519/CE adottando limiti di esposizione molto più cautelativi per i CEM, sia per le esposizioni volontarie (p.es. telefoni mobili) che per quelle ambientali (p.es. elettrodotti, emittenti radio-TV e ripetitori per le tecnologie wireless a MO). Sulla base dei dati scientifici oggi disponibili è infatti indispensabile la minimizzazione delle emissioni elettromagnetiche sia per la popolazione generale, in particolare per i soggetti più a rischio (bambini, adolescenti, malati, portatori di protesi metalliche, ipersensibili ai CEM) che per i lavoratori esposti.
2. Che il Parlamento Italiano: a) riveda al più presto i limiti stabiliti per i CEM con i DPCM 08.07.03 avendo cura di coinvolgere nella decisione non solo i rappresentanti delle Regioni e degli altri Enti Locali, ma anche quelli delle organizzazioni non governative e delle associazioni che operano nel settore; b) dia piena attuazione a quanto previsto dalla legge-quadro 36/01 i cui decreti attuativi, salvo quelli sui limiti di esposizione (DPCM 08.07.03) che hanno fissato soglie di esposizione incompatibili con la salvaguardia della salute umana (v. sopra), sono rimasti lettera morta; c)

ripristini l'autonomia di Comuni, Province e Regioni, cancellata nel 2003 dall' D.Lgs 198/02 ("decreto Gasparri") e dal successivo D.Lgs 259/03 ("codice delle comunicazioni elettroniche"), per quanto riguarda il diritto-dovere di programmare lo sviluppo delle tecnologie basate sull'impiego di CEM sia a bassa che ad alta-altissima frequenza, di controllarne il funzionamento e le emissioni, di disporre l'eventuale depotenziamento o delocalizzazione, avendo particolare cura nel preservare i siti dove vivono, lavorano o soggiornano i soggetti più vulnerabili; d) dia mandato ad un "garante" o ad un apposito organo di controllo di verificare l'assoluta indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse di tutti i componenti delle commissioni governative che si occupano dei CEM e di quelle che fanno capo ad organismi pubblici (Ist. Sup. di Sanità, ISPESL, Centri e Istituti Nazionali di Ricerca e di Cura); e) attui al più presto un programma efficace e veritiero di informazione della popolazione sui rischi provocati da CEM e sulle precauzioni da adottare nell'uso delle varie tecnologie; f) metta in atto un progetto di educazione scolastica sui rischi derivanti dall'uso dei telefoni mobili e delle nuove tecnologie wireless da parte di bambini e di adolescenti; g) avvii il riconoscimento ufficiale della "ipersensibilità elettromagnetica" e della "sensibilità chimica multipla", equiparando tali sindromi a veri e propri handicap e disponendo le necessarie agevolazioni per chi ne è colpito, in analogia a quanto fatto da altre nazioni, p.es. dalla Svezia; h) imponga ai gestori delle tecnologie wireless di evitare le campagne aggressive di marketing destinate ai giovani; i) provveda, come già previsto da un disegno di legge presentato da tempo dal Sen. Stiffoni (n. 149, comunicato alla Presidenza del Senato il 03.05.06), l'obbligo da parte dei produttori di indicare la potenza di emissione di tutti gli apparecchi wireless a MO mediante etichettatura e un preciso richiamo nelle istruzioni allegate.

3. Appoggiamo inoltre tutte le richieste formulate dalla Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del P.E. e dal P.E. stesso (v. punti h), i), l).

Tutto ciò premesso, segnaliamo con forza come ulteriori ritardi nel mettere in atto seri provvedimenti per evitare i danni alla salute provocati dalle esposizioni a CEM saranno causa di intollerabile sofferenza per chi ne verrà colpito, di costi sanitari molto elevati per le famiglie e per la comunità generale, e di negligenza colposa particolarmente grave per le autorità competenti.

ALLEGATO

Le preoccupazioni per gli effetti nocivi per la salute umana prodotti dalle esposizioni a campi elettromagnetici non ionizzanti (CEM) esigono provvedimenti legislativi urgenti di carattere cautelativo.

- Alcune autorevoli posizioni cautelative. Alla fine degli anni '90 era assodato, sulla base dei dati scientifici già allora disponibili, che i CEM sia a bassissima frequenza (ELF, Extremely Low Frequencies) sia ad alta/altissima frequenza (RF, radiofrequenze; MO microne) sono in grado di provocare su sistemi sperimentali di laboratorio (cellule, tessuti, organi, animali), su volontari umani e su soggetti esposti residenzialmente o professionalmente effetti biologici e veri e propri danni alla salute a breve e a lungo termine mediante meccanismi "non termici", cioè a livelli di intensità elettromagnetica incapaci di produrre un rialzo significativo della temperatura corporea. Pertanto risultavano già allora assolutamente inadeguati i limiti imposti nel 1998 dall'ICNIRP (associazione privata deputata alla tutela della salute umana dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti), limiti basati sulla salvaguardia dai soli effetti acuti di natura "termica" e fatti propri dalla Direzione del "Progetto CEM" dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, Dott. Repacholi, anche Presidente dell'ICNIRP), dalla Comunità Europea (CE, raccomandazione 1999/519/CE) e dai governi di molti paesi (Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Svezia, ecc.). Tali limiti erano e sono rimasti fissati per la popolazione comune a 100 microtesla (μT) per i CEM-ELF (elettrodotti), a 87 Volt/metro (V/m) per le RF (emittenti radio-tv) e, per le MO (telefonia mobile), rispettivamente a 27 V/m (cellulari analogici), 41 V/m (cellulari digitali GSM a 900 MHz), 58 V/m (cellulari digitali DCS a 1800 MHz) e a 61 V/m (UMTS, videotelefoni a 2200 MHz).
- Le posizioni dell'ICNIRP/OMS/CE ed i relativi limiti sono stati subito autorevolmente contestati, sulla base di una ampia e consolidata documentazione scientifica: 1) dal Parlamento Europeo (P.E. 10.03.99) sulla base del rapporto stilato da una commissione scientifica del P.E. presieduta dall'On. Gianni Tamino, approvata all'unanimità ma rimasta senza esito; 2) dalla relazione congiunta dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall'ISPESL (1998), i due massimi organismi scientifici di riferimento per il Ministero della Salute Italiano, soprattutto grazie all'opera di alcuni loro ricercatori (rispettivamente P.Comba e L.Giuliani); 3) da una serie pressoché interminabile di Congressi Scientifici Internazionali di ricercatori "indipendenti", conclusisi con importanti risoluzioni cautelative sull'argomento (Rockville '97, Vienna '98, Salisburgo '00, Stoccolma '01, Catania e Venezia '02, Benevento '06, Venezia '07); 4) dagli appelli di medici (Friburgo '00, Freienbach '05, Helsinki '05, Bruxelles '06, Vienna '07, ecc.), di autorevoli ricercatori (per es. G.Hyland '00 al Parlamento Europeo, N.Cherry, M.Kundi, R.Santini, F.Berrino, Y.Grigoriev, D.Servan-Schreiber, F.Adikofer, O.Johansson, L.Hardell, M.Blank, D.Wartenberg, G.Oberfeld, H.Lai, F.Blackman, O.P.G.Gandhi e Sir W.Stewart), di organizzazioni non-governative, associazioni e gruppi di cittadini di varie nazionalità. Su queste basi ben 9 Stati membri della CE o loro amministrazioni regionali, (Belgio,

Spagna, Italia, Grecia, Lussemburgo, Austria, Olanda, Polonia, Bulgaria), oltre a Svizzera Russia, Cina, hanno adottato limiti di esposizione ai CEM molto più cautelativi di quelli proposti dall'ICNIRP/OMS/CE: in particolare tra 3 e 6 V/m per le RF/MO.

- In Italia il D.M. 381/98 sulle RF/MO, ispirato al Principio di Precauzione e quindi alla minimizzazione delle esposizioni, ha introdotto i concetti di "limite di esposizione" (20 V/m per esposizioni inferiori a 4 ore/giorno, destinato alla protezione dagli effetti acuti dei CEM), di "valore di cautela" (6 V/m per esposizioni di durata superiore alle 4 ore /giorno, come primo strumento di protezione dagli effetti a lungo termine) e di "obiettivo di qualità" (non specificato numericamente, ma comunque il livello più basso possibile di CEM, per una più efficace protezione dagli effetti a lungo termine) e questi concetti sono stati ripresi ed estesi a tutto lo spettro dei CEM dalla "legge-quadro" 36/01, tuttora in vigore. Su queste basi diverse Regioni italiane (Veneto, Toscana, Puglia, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, ecc.) avevano fissato limiti sufficientemente cautelativi, in genere 0,2 μ T per i CEM-ELF e 0,5 V/m per le RF/MO. Purtroppo questi limiti e le relative leggi regionali sono stati spazzati via dopo l'emanazione dei due D.P.C.M. 08.07.03, promulgati nonostante il mancato accordo nella Conferenza Permanente Stato-Regioni, che hanno fissato per tutto il territorio nazionale limiti assolutamente non cautelativi per i CEM-ELF (100 μ T per esposizioni inferiori a 4 ore/giorno, 10 e 3 μ T per esposizioni di lunga durata, rispettivamente per elettrodotti già esistenti e nuovi elettrodotti) e 6 V/m per le RF/MO sia come valore di cautela che come obiettivo di qualità, annullando di fatto in tale modo il principio di minimizzazione strettamente collegato alla finalità dell'obiettivo di qualità, nettamente distinta da quella del valore di cautela.
- A distanza di 10 anni dalla risoluzione della CE 519/99 e dall'emanazione in Italia del D.M. 381/98 non si tratta più di appellarsi al Principio di Precauzione, cioè alla mancanza di certezze scientifiche assolute sulla possibilità di effetti dannosi ad opera delle esposizioni a CEM, per esigere misure cautelative. I dati scientifici accumulatisi nel frattempo hanno ormai fornito sufficienti evidenze sia di effetti acuti (disturbi neurologici, muscolari, cardiocircolatori, ormonali, immunitari, dell'apparato scheletrico, visivo, acustico, digestivo, della sfera sessuale e della riproduzione, ecc.) che a lungo termine (effetti genotossici, cancerogenetici, malattie neurodegenerative, ecc.) da parte dei CEM. Pertanto la comunità scientifica internazionale "indipendente" ritiene che misure estremamente cautelative per la popolazione e per i lavoratori esposti a CEM e soprattutto per i soggetti più a rischio (bambini, adolescenti, malati, soggetti ipersensibili) siano ormai improrogabili e questo è stato ribadito recentemente da varie fonti molto autorevoli.
- Le più recenti e autorevoli posizioni cautelative. La posizione cautelativa nei confronti delle esposizioni a CEM è stata recentemente ribadita da un fondamentale rapporto di oltre 600 pagine (BioInitiative Report), reso

pubblico il 31.08.07 e messo in rete nei mesi seguenti (www.bioinitiative.org/press_release/index.htm), al quale hanno dato grande rilievo in tutto il mondo sia la stampa che le maggiori associazioni che si battono contro l'inquinamento elettromagnetico e persino la European Environment Agency (EEA) e il Parlamento Europeo (v. sotto). Il BioInitiative Report costituisce un esempio unico e forse irripetibile nell'ambito delle "posizioni cautelative" per i seguenti motivi: 1) è redatto da una ventina di autorevoli scienziati "indipendenti", tra i maggiori esperti per quanto riguarda i possibili effetti biologici e sanitari per la salute umana dei CEM (Hardell, Johansson, Henshaw, Milham, Hansson Mild, Kundi, Blackman, Sage, Xu, Lai, ecc.); 2) vi hanno preso parte, tra gli altri, 3 ex-Presidenti della Bioelectromagnetics Society (Blackman, Blank e Hansson Mild), due membri a pieno titolo della stessa società scientifica (Kundi, Sage), il "project manager" dei programmi emergenti della EEA (David Gee) e il Direttore di Microwave News (Louis Slesing): ciascuno degli autori ha curato uno o più capitoli su aspetti diversi della problematica dei CEM (effetti genetici, cancerogenetici, immunitari, neurologici, ecc.) rivedendo criticamente una massa enorme di dati (più di 1800 articoli, compresi quelli pubblicati nella prima metà del 2007), sia quelli con risultati "positivi" sia quelli "negativi", non limitandosi a delle semplici citazioni o a delle valutazioni superficiali (come avviene invece nella maggior parte dei "rapporti conservativi") ma mettendoli a confronto, cercando di trovare una spiegazione ai dati contrastanti e traendone una sintesi, in alcuni casi definitiva in altri probabilistica; 3) il rapporto comprende alcuni capitoli iniziali nei quali vengono sintetizzate, sia per il pubblico che per la comunità scientifica, le conclusioni dell'intero lavoro, con inserti che richiamano efficacemente i dati più significativi; 4) viene presentata anche una rassegna dei limiti di esposizione ai CEM identificati dalle varie autorità internazionali (ICNIRP, CE, ecc.) e di quelli adottati in varie Nazioni, con una critica severa sulla inadeguatezza di tali limiti che proteggono solo dagli effetti termici, alla luce delle conclusioni scientifiche sui danni accertati e possibili prodotti dai CEM sulla salute umana e un richiamo al Principio di Precauzione; 5) viene più volte esplicitato il tema dei "conflitti di interesse" e della disinformazione finalizzata agli interessi delle industrie del settore, con riferimenti a lavori, a riviste, ad autori specifici e persino ad Istituzioni nazionali e internazionali; 6) è inclusa una appendice che riporta dati interessanti sui rilievi dosimetrici delle esposizioni ambientali e occupazionali a CEM, sia ELF che RF/MO. **I limiti espositivi proposti dal BioInitiative Report sono 0,1 µT per le ELF e 0,6 V/m per le RF/MO.**

- Dopo la presa di posizione di David Gee, "project manager" dei programmi emergenti dell'EEA, con un suo capitolo del BioInitiative Report sulle applicazioni del Principio di Precauzione, nel mese di Settembre 2007 è stato messo in rete (www.nzherald.co.nz/section/2/story.cfm e anche su www.next-up.org) e ripreso anche da alcuni quotidiani (The Independent UK e The New Zealand Herald 16.09.07) un appello urgente del Direttore Esecutivo dell'EEA, Jacqueline Mc Glade, per ottenere dai Governi della UE una riduzione dei limiti di esposizione ai CEM, in particolare per quanto riguarda le emissioni del Wifi, dei telefoni mobili e delle loro stazioni radio

base. Secondo la Mc Glade "è arrivato il momento di attuare interventi cautelativi nelle esposizioni ai CEM... per non ripetere quanto avvenuto con l'asbesto e con il cloruro di vinile, per i quali gli interventi delle industrie produttrici, rivolti ad una maggiore sicurezza sanitaria, sono stati avviati solo dopo che l'allarme sanitario si era largamente diffuso". Le preoccupazioni della Mc Glade "nascono dalla pubblicazione del BioInitiative Report, secondo il quale i valori limite stabiliti dall'ICNIRP/OMS/CE sono migliaia di volte troppo permissivi, e di un rapporto ufficiale pubblicato in Gran Bretagna, secondo il quale non si può escludere che l'uso di telefoni mobili provochi lo sviluppo di cancro (si tratta del 2° rapporto curato da una Commissione governativa guidata da Sir W. Stewart pubblicato ancora nel 2004, n.d.a.). Le recenti ricerche scientifiche e le relative rassegne sugli effetti a lungo termine delle emissioni e.m. della telefonia mobile suggeriscono che sarebbe prudente che le autorità pubbliche raccomandassero azioni rivolte a ridurre le esposizioni e.m., soprattutto dei gruppi più vulnerabili come i bambini". Questa iniziativa "è finalizzata ad aumentare la pressione sui Governi affinché mettano in atto azioni precauzionali nei confronti delle nuove tecnologie a RF/MO che sono in rapida espansione". Queste dichiarazioni della Mc Glade sono riportate tra virgolette anche da David Gee nel testo di un seminario ("Presentation to MMF on EEA Approaches to Emerging Evidence on RF") disponibile su richiesta all'autore (david.gee@eea.eu.int), tenuto l'11.01.08 ai rappresentanti del Mobile Manufacturers Forum (MMF), la più importante associazione dei gestori della telefonia mobile. Secondo quanto riportato da Gee, la Mc Glade è convinta che "l'evidenza di un aumentato rischio di tumori alla testa (in particolare gliomi cerebrali, neuromi acustici e tumori della parotide) negli utilizzatori di telefoni mobili da più di 10 anni, quale risulta dai dati epidemiologici raccolti in Svezia, Regno Unito, Germania, Israele e Francia, sia ora supportata dal rapporto REFLEX promosso dalla CE sui danni cellulari provocati dalle RF e anche dai CEM-ELF su alcuni tipi di cellule umane e animali: in particolare effetti genotossici (alterazioni della espressione genica, della divisione, della proliferazione e del differenziamento cellulare)". Inoltre secondo la Mc Glade "la necessità di una riduzione delle esposizioni a RF è sostenuta anche dall'Ufficio Federale della Germania per la Protezione dalle Radiazioni (Luglio 2007) e dal Ministero della Sanità Francese (Gennaio 2008). Perciò sarebbe prudente riconsiderare le linee-guida dell'ICNIRP ed i conseguenti limiti di esposizione fissati fin dal 1998, in modo da proteggere la salute della popolazione e soprattutto dei gruppi più vulnerabili". Posizioni ancora più avanzate nel sostenere la necessità di un approccio cautelativo alle esposizioni a CEM e ancora più critiche nei confronti dell'immobilismo dell'ICNIRP, dell'OMS e della CE sono espresse in due documenti fondamentali sempre dell'EEA: un articolo di David Gee ("Late Lessons from Early Warnings: Towards Realism and Precaution with EMF?") pubblicato nel Gennaio 2008 sulla rivista Physio/Patho e disponibile su richiesta all'Autore (v. sopra), e un rapporto dell'EEA ("Radiofrequency Electromagnetic Fields: EEA Commentary on the Evaluation of the Evidence") del Marzo 2008, disponibile sul sito web dell'EEA (http://report.eea.europa.eu/environment_issue_report) . Questi

due documenti, ripercorrendo la storia degli errori commessi dalla scienza e dalla politica sanitaria nell'affrontare i problemi posti in passato da una quindicina di agenti chimici e fisici rivelatisi pericolosi per la salute umana, sottolineano che cosa queste "passate lezioni" insegnano ai fini della prevenzione dei rischi da CEM, in particolare da RF (telefonia mobile), e forniscono considerazioni essenziali per una "lettura corretta" dello stato delle conoscenze e dei criteri per la valutazione dei rischi per la salute umana provocati da esposizioni a CEM e per la messa a punto delle conseguenti, improcrastinabili misure cautelative.

- Nel mese di Dicembre 2007 sono state pubblicate le "Linee Guida 2007 sulle neoplasie cerebrali" della Associazione Italiana Oncologi Medici (AIOM: www.aiom.it) che a pag. 10, a proposito dei fattori di rischio per i gliomi cerebrali, recita testualmente: "recentemente un'analisi su un'ampia popolazione di pazienti monitorati per un uso di telefoni cellulari o cordless ≥ 10 anni ha evidenziato un aumento statisticamente significativo di neurinomi dell'acustico (OR=2,4, cioè rischio più che raddoppiato) e di gliomi cerebrali (OR=2,0, cioè rischio raddoppiato) nell'utilizzo di telefoni cellulari ≥ 10 anni (Hardell: Occup. Environ. Med., 4:626-632, 2007)". In grassetto è evidenziato: "un aumento del rischio di neurinomi dell'acustico e di gliomi è stato dimostrato negli utilizzatori a lungo termine (≥ 10 anni) di telefoni cellulari o cordless. Si raccomanda cautela nell'uso dei telefoni cellulari". Da notare il fatto che la responsabile del documento è la Dott.ssa Alba A. Brandes la quale, già nel Marzo 2003 quando era Direttrice del reparto di neuro-oncologia dell'Ospedale di Padova e Vice-Presidente dell'Organizzazione Europea per la Ricerca sui Tumori Cerebrali, in occasione del 2° Congresso Internazionale di Neuro-Oncologia dedicato ai tumori al cervello da lei stessa presieduto, aveva segnalato che dal 1996 al 2002 i ricoveri a Padova per tumori cerebrali erano passati da 60 a 296 nuovi casi/anno, con un aumento di quasi il 500%! Ed aveva dichiarato che "gli studi sulla popolazione americana dimostrano chiaramente come questo tumore non colpisca i pazienti di colore, gli operai, la popolazione rurale e i ceti meno abbienti in genere. Un legame tra il cancro al cervello e stile di vita di chi è maggiormente esposto ai CEM è più che un sospetto, anche se non esiste ancora una relazione dimostrata scientificamente come tra il fumo di sigaretta e il tumore al polmone. E' noto il fatto che le onde e.m. possono generare alterazioni cellulari e queste, a loro volta, causano il tumore".
- Il 14.04.08 è stato pubblicato un rapporto del Comitato Nazionale Russo per la Tutela dalle Radiazioni Non-Ionizzanti (RCNIRP), presieduto dall'autorevole Prof. Y. Grigoriev, intitolato "Bambini e Telefoni Cellulari: in pericolo la salute delle generazioni future" (www.broschuerenreihe.net/downloads/appelloRCNIRP.it.pdf e anche: rcnirp@mail.ru). Vi si afferma che "1) per la prima volta nella storia siamo confrontati con una situazione che in tutto il mondo vede coinvolti bambini e adolescenti, esposti permanentemente all'influsso potenzialmente nocivo dei CEM emessi dalla telefonia cellulare. I CEM artificiali rappresentano un importante fattore di disturbo a livello biologico perchè possono, non solo aggredire la salute umana in generale, ma anche disturbare intere funzioni

dell'attività nervosa come quelle del comportamento e del pensiero. Le radiazioni prodotte durante la telefonata esercitano effetti diretti sul cervello umano. Sono proprio i bambini e gli adolescenti il bersaglio principale scelto dall'industria della telefonia mobile, nonostante le raccomandazioni diffuse in Russia dal Ministero della Sanità, tese ad evitare l'uso del cellulare da parte dei minori di 18 anni; 2) gli standard di sicurezza oggi in vigore relativamente all'esposizione alle MO prodotte dai telefoni mobili sono stati elaborati con riferimento a persone adulte e non tengono in nessun conto le caratteristiche peculiari del organismo dei bambini e degli adolescenti. Si tratta di una problematica che ha trovato conferma anche da parte del Comitato Scientifico della Commissione Europea, nonché delle Autorità Nazionali di Paesi Europei ed Extraeuropei e di numerosi ricercatori intervenuti alle varie conferenze internazionali dedicate alle ripercussioni biologiche dei CEM; 3) i rischi che possono minare la salute dei bambini sono particolarmente ingenti perchè: a) l'assorbimento di energia e.m. all'interno della testa di un bambino (durante l'uso di un telefono cellulare, n.d.a.) è di gran lunga superiore rispetto a quanto si verifica nell'adulto (il cervello dei bambini ha una maggiore conducibilità, è più piccolo, lo spessore e la consistenza delle componenti ossee sono minori ed è anche ridotta la distanza complessiva del cervello dall'antenna dei cellulari; b) l'organismo dei bambini risulta in generale più sensibile agli agenti esogeni rispetto a quello degli adulti; c) il cervello dei bambini soffre in misura più marcata l'effetto cumulativo di diverse fonti inquinanti quando, per di più, si trova in una situazione di irradiazione cronica da parte dei CEM; d) questi stessi CEM provocano anche processi dannosi nell'ambito dell'attività nervosa superiore; e) i bambini di oggi finiranno con l'utilizzare il cellulare per molti più anni rispetto all'attuale popolazione adulta; 4) secondo l'RCNIRP è probabile che in un futuro vicino si concretizzino seri pericoli per la salute dei bambini utilizzatori di cellulari, in particolare disturbi della memoria e dell'attenzione, diminuita capacità di apprendimento e di riflessione, maggiore irritabilità, problemi del sonno, maggiore sensibilità verso i fattori di stress, predisposizione a contrarre epilessia; 5) altri possibili rischi per i bambini utilizzatori di cellulari in un futuro più lontano sono rappresentati da tumori al cervello e da neuromi del nervo acustico (verso i 25-30 anni di età), morbo di Alzheimer, sindromi depressive ed altre forme degenerative a carico delle strutture nervose del cervello (verso i 50-60 anni)." Pertanto il rapporto sottolinea "l'urgenza assoluta di proteggere la salute dei bambini dagli effetti dei CEM prodotti dai sistemi di comunicazione mobile, appellandosi alle autorità governative e all'intera opinione pubblica, affinché la minaccia di questo rischio sanitario venga adeguatamente considerata e vi venga data risposta con provvedimenti volti ad evitare le ripercussioni negative dei CEM sulla salute delle generazioni future."

- Il 4 Settembre 2008 è stata messa in rete (www.europarl.eu e anche su www.nextup.org/synthese_parlement_europeen.php#14) la risoluzione-raccomandazione P6 TA (2008) 0410 del Parlamento Europeo (PE) votata quasi all'unanimità (522 favorevoli, 16 contrari) e indirizzata alla Commissione Europea (CE) nel quadro della "Valutazione intermedia del

piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010". Il PE "considerando che: 1) il presente piano d'azione (2004-2010) dovrebbe concentrarsi su talune nuove sfide sanitarie, esaminando altresì i fattori ambientali determinanti che incidono sulla salute umana, quali... le onde elettromagnetiche; ...2) si sono manifestate in questi ultimi anni nuove malattie o sindromi quali l'ipersensibilità elettromagnetica",..... "raccomanda, allo scopo di limitare le conseguenze nocive dell'ambiente sulla salute, che la Commissione: 1) inviti gli Stati membri a interessare gli operatori di mercato a ridurre l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche negli immobili e negli uffici; ... 2) presti attenzione alla qualità dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche e alla qualità della salute di settori particolarmente a rischio della popolazione". Il PE "è particolarmente sollecitato dalla relazione internazionale BioInitiative sui campi elettromagnetici, che sintetizza oltre 1.500 studi dedicati alla questione e rileva nelle sue conclusioni i pericoli per la salute derivanti dalle emissioni di tipo telefonia mobile quali il telefono cellulare, le emissioni UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth, e il telefono a base fissa "DECT" (cordless)". Il PE constata che: 1) "i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati per il pubblico sono obsoleti, non essendo stati adattati successivamente alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz; 2) tali limiti non tengono evidentemente conto dell'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, né delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, né delle norme più esigenti adottate, ad esempio, da Belgio, Italia e Austria e non affrontano la questione dei gruppi vulnerabili, come le donne incinte, i neonati e i bambini". Il PE "chiede pertanto al Consiglio di modificare la sua raccomandazione 1999/519/CE onde tener conto delle migliori pratiche nazionali e di fissare in tal modo valori limite di esposizione più esigenti per tutte le attrezzature che emettono onde elettromagnetiche nelle frequenze tra 0,1 MHz e 300 GHz."

- Sempre nel mese di Settembre 2008 è stata ripresa da varie testate giornalistiche (UPI.com 26.09.08, il Corriere della Sera 27.09.08, Microwaves News 30.09.08, Il Manifesto 30.09.08, Padova News 13.10.08 ecc.) la notizia che 2 autorevoli scienziati americani (David Carpenter, Direttore dell'Inst. for Health and the Environment dell'Univ. di Albany e uno degli autori del BioInitiative Report, e Ronald Herberman, Direttore del Cancer Inst. dell'Univ. di Pittsburg), rifacendosi ai lavori di Hardell che documentano come i telefoni mobili siano in grado di aumentare il rischio di tumori alla testa e al nervo acustico, in particolare nelle fasce più giovani di età, hanno sollecitato un intervento cautelativo del Parlamento Americano e, in particolare, una regolamentazione cautelativa sull'uso dei telefoni mobili da parte della Commissione Federale delle Comunicazioni.
- Nell'autunno 2008 vari giornali (p.es. Gazzetta Cultura Spettacoli 27.10.08, Daily Mail 16.11.08, Il Venerdì di Repubblica 28.11.08) hanno ripreso le dichiarazioni della Dott.ssa Devra Davis, epidemiologa di fama mondiale e già Direttrice dell'ufficio studi ambientali e tossicologici della National Academy of Sciences degli USA, oggi Direttrice del Center for

Environmental Oncology presso il Cancer Institute dell'Univ. di Pittsburgh, già collaboratrice di Lorenzo Tomatis e autrice del fondamentale e sconvolgente libro "La Guerra Segreta Contro il Cancro (Codice Ed., Torino 2008) nel quale "denuncia gli inganni delle lobbies del tabacco e dell'industria chimica e farmaceutica, colpevoli di aver manipolato e influenzato la ricerca in nome del profitto a tutti i costi, deviando l'attenzione dalla prevenzione a favore della cura e impedendo così che venissero salvate centinaia di migliaia di vite". La Davis afferma che "un recente studio prova che l'uso dei cellulari aumenta il rischio di cancro al cervello, su una scala di 10 anni o più. Esistono anche studi che negano i pericoli, ma si limitano a periodi più ridotti e nessuno analizza il rischio sui bambini, ormai tutti dotati di telefono portatile". Perciò conclude in maniera sintetica, efficace e purtroppo molto attuale: "nel 1936 gli scienziati dicevano che il fumo uccide, eppure solo negli anni '90 è stato bandito. Ora la storia si ripete con i telefoni cellulari"! Sul sito della Davis (www.devradavis.com) si trova poi: 1) una precisa giustificazione scientifica di queste sue convinzioni, basate sui dati del rapporto BioInitiative (v. sopra) e dei lavori di alcuni noti scienziati, tra i quali Ghandi, Johansson, Hardell, Blank; 2) un decalogo di precauzioni per limitare i danni da uso dei telefoni mobili; 3) un appello ad adottare misure precauzionali nei confronti dei CEM firmato da 24 esperti di varie nazionalità, tra i quali Franco Berrino, Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva presso l'Ist. Nazionale per il Cancro di Milano, la stessa Devra Davis, David Carpenter (v. sopra) e altri.

- Il 19.12.08 la Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo ha reso noto (www.next-up.org) il "Progetto di rapporto n.2008/2211/INI sulle preoccupazioni per gli effetti sulla salute dei CEM". Il rapporto segnala che: "1) il corpo umano produce onde elettromagnetiche che rendono possibile il buon funzionamento dei suoi organi (cervello, cuore, muscoli ecc.) e di tutti i processi a livello cellulare e intercellulare, il che rende plausibile un'interazione con i CEM esogeni capace di alterare tali funzioni essenziali; 2) non c'è una disposizione di legge a livello europeo che obblighi gli Stati membri ad adottare misure cautelative nei confronti dei CEM a bassa e alta frequenza, anzi la raccomandazione 1999/519/CE fa propri i limiti non cautelativi preconizzati dall'ICNIRP, organizzazione non governativa, però riconosciuta ufficialmente dall'OMS; 3) almeno 9 Stati membri dell'UE, ma anche Svizzera, Cina e Russia, hanno adottato limiti cautelativi per le esposizioni a CEM, fino a 14 volte inferiori a quelli dell'ICNIRP (p. es. Lussemburgo: 3 V/m per le RF/MO); 4) è necessaria una soluzione politica che garantisca una revisione periodica dei limiti di esposizione in rapporto alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi risultati scientifici sia sperimentali che epidemiologici, di modo che sia sempre protetta la salute dei consumatori, in particolare dei bambini; 5) va ribadita la raccomandazione dell'European Environment Agency (EEA) del Settembre 2007 (v. sopra) di proteggere il pubblico dai danni provocati dai CEM mediante misure appropriate e proporzionali per evitare minacce importanti, raccomandazione che contrasta con l'immobilismo dell'OMS che gioca a manipolare l'orologio,

spostandone le lancette al 2015 per una stima definitiva dell'impatto che i CEM hanno sulla salute umana; 6) nonostante già 10 anni fa (10.03.99) il Parlamento Europeo avesse stabilito, approvando una relazione scientifica preparata da una propria commissione (relatore l'On. G. Tamino), che era necessario applicare alle esposizioni a CEM il Principio di Precauzione e il Principio ALARA (minimizzazione ai livelli più bassi ragionevolmente raggiungibili), la CE non ne ha tenuto conto varando la risoluzione 1999/519 con la quale, come si è detto, ha fatto propri i limiti dell'ICNIRP; 7) in questi 10 anni la diffusione delle tecnologie wireless (cordless, cellulari, UMTS, Wifi, Wimax, Bluetooth, Babyphones ecc.) ha completamente modificato l'ambiente in cui viviamo, così come i luoghi di lavoro, le biblioteche ecc.; 8) la comunità scientifica è colpevole, su questi argomenti, di un "delitto di disaccordo permanente": il Progetto Interphone, iniziato nel 1998 e annunciato come il più completo progetto scientifico, avrebbe dovuto concludersi nel 2006, ma viene da chiedersi se riuscirà mai a dare una risposta sicura circa i rischi di cancro correlati con l'uso dei telefoni mobili; 9) ciononostante vi è unanimità nel valutare la variabilità tra diversi individui nelle loro reazioni alle esposizioni a MO (il che è alla base della "ipersensibilità elettromagnetica", n.d.a.), la necessità di effettuare test di esposizione ai livelli e.m. presenti nelle varie situazioni ambientali (e non, come quasi sempre viene fatto, in condizioni sperimentali che non hanno alcun riscontro in natura, n.d.a.) e la priorità di valutare gli effetti non termici dei CEM e la particolare vulnerabilità dei bambini alle esposizioni e.m.; 10) è importante riformare il funzionamento dei comitati scientifici presso la CE: bisogna garantire la presenza nei comitati di tutti i soggetti coinvolti, quindi anche delle organizzazioni non governative e delle associazioni dei consumatori". Pertanto la Commissione propone al Parlamento di: "1) reiterare la richiesta al Consiglio della CE, già presente nella risoluzione del PE del Settembre 2008 (v. sopra), di rivedere la raccomandazione 1999/519/CE adottando limiti di esposizione più cautelativi nei confronti dei CEM tra 100 KHz e 300 GHz (RF e MO), tenendo conto delle migliori tecnologie presenti sul mercato; 2) elaborare, in collaborazione con gli esperti degli Stati membri e i settori industriali interessati una guida sulle possibilità tecnologiche e sulle norme più efficaci per ridurre l'esposizione e.m. e rendere più sicura la protezione dagli effetti dannosi dei CEM; 3) chiedere alla Commissione di avviare durante la legislatura 2009-2014 un programma di biocompatibilità e.m. tra i CEM artificiali e le radiazioni e.m. utilizzate dal corpo umano (e non dai "ghosts", fantasmi, cioè manichini artificiali a sembianza umana ma del tutto inerti, usati dall'ICNIRP per individuare i limiti e.m. che prevengono solo gli effetti termici, n.d.a.); 4) premere perchè la Commissione acceleri la messa in opera della direttiva 2004/40/CE sulla riduzione dei limiti nelle esposizioni lavorative e assicurarsi che i lavoratori siano effettivamente protetti dagli

effetti dei CEM*; 5) suggerire alla Commissione la destinazione di un finanziamento per una campagna globale di sensibilizzazione dei giovani europei riguardante le buone pratiche nell'uso dei telefoni mobili; 6) proporre di dare mandato al Gruppo Europeo di Etica delle Scienze e delle

Nuove Tecnologie ("project manager": David Gee, v. sopra) di valutare l'integrità scientifica degli scienziati che fanno parte dei comitati della CE per evitare la possibilità di conflitti di interesse e di vere e proprie frodi, in grado di alterare i risultati delle ricerche; 7) chiedere che il Consiglio e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, mettano a punto una normativa uniforme per minimizzare l'esposizione dei residenti nel caso di espansione della rete di elettrodotti ad alta tensione; 8) proporre alla U.E. di inserire nella sua politica sulla qualità dell'aria domestica lo studio degli effetti degli apparecchi senza fili, in particolare dei telefoni portatili DECT (cordless) e del Wifi per l'accesso a Internet, che ormai hanno creato una esposizione continua alle MO". Il rapporto comprende anche una proposta di risoluzione con la quale il PE: "1) constata con amarezza il rinvio sistematico della pubblicazione delle conclusioni del Progetto Interphone sulla relazione tra uso di telefoni mobili e certi tipi di tumori al cervello, al nervo acustico e alla parotide; 2) sottolinea, in proposito, l'appello alla prudenza lanciato dalla coordinatrice del Progetto Interphone, Dott.ssa E. Cardis, che, sulla base degli attuali risultati, raccomanda un uso moderato dei telefoni mobili da parte dei bambini e consiglia di privilegiare il telefono fisso a filo; 3) ritiene dovere della Commissione, che ha contribuito (in parte uguale con i gestori della telefonia mobile, n.d.a) al finanziamento del Progetto Interphone con 3,8 milioni di Euro, chiedere ai responsabili di questo le motivazioni per la mancanza di un rapporto conclusivo; 4) denuncia certe campagne particolarmente aggressive di marketing da parte degli operatori della telefonia mobile, in particolare in prossimità delle feste di fine anno, con l'offerta di cellulari destinati all'infanzia e di minuti gratuiti offerti agli adolescenti; 5) chiede che siano modificate le norme tecniche del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC) in modo da imporre l'etichettatura riportante la potenza di emissione e.m. su tutti gli apparecchi wireless a MO; 6) mette l'accento sui documenti che dimostrano come le Compagnie di Assicurazione si rifiutino di coprire i rischi di responsabilità civile che riguardano le esposizioni a CEM e si chiede, conoscendo la capacità degli assicuratori di valutare ogni tipo di rischio e di scommettere sul futuro, perchè solo essi abbiano deciso di applicare, a modo loro, il Principio di Precauzione; 7) dà mandato al suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri, al Comitato delle Regioni e all'OMS".

- Il 23.02.09 la Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare del PE approva a larga maggioranza (43 +, 1-, 3 ast.) una "proposta di risoluzione sulle preoccupazioni per la salute umana connesse ai

*La direttiva 2004/40/CE, che abbassa da 500 µT a 250 µT il limite di esposizione ELF per i lavoratori (valore questo che permane comunque estremamente elevato rispetto al limite realmente cautelativo di 0,2 µT), è stata recepita in Italia dal D.Lgs 257/07. Tuttavia la successiva direttiva Comunitaria 2008/46/CE ne ha rinviato l'applicazione al 30.04.2012.

CEM (<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0089+0+DOC+XML+V0//IT>) articolata, documentata e coraggiosa, che va letta con estrema attenzione e che può essere sottoscritta nella sua quasi totalità.

- La proposta ripercorre tutte le tappe delle risoluzioni del PE, delle sue Commissioni e delle decisioni della CE a partire dal Marzo 1999 (prima risoluzione cautelativa del PE su proposta del relatore Gianni Tamino) riguardanti le esposizioni a CEM della popolazione e dei lavoratori, ma entra anche nel merito delle successive, autonome e più cautelative decisioni di alcuni Stati membri, delle reazioni del pubblico in tema di fiducia nelle decisioni delle istituzioni, dei contrasti tra ricercatori, dei ritardi nella pubblicazione delle conclusioni del Rapporto Interphone cofinanziato dalla CE e dai gestori della telefonia mobile, dei possibili conflitti di interesse in seno alle commissioni scientifiche della CE, della necessità di coinvolgere nelle decisioni sui limiti espositivi e sulla pianificazione degli impianti, non solo gli esperti della CE e i gestori delle tecnologie, ma anche le organizzazioni non governative e gli esperti nazionali, dei possibili rischi per la salute umana conseguenti all'introduzione delle nuove tecnologie wireless, dei sospetti derivanti dal rifiuto degli assicuratori di coprire i rischi di responsabilità civile per quanto riguarda i rischi da esposizioni a CEM ecc.
- Non vengono risparmiate le critiche alla gestione del Progetto Interphone e alle incongruenze tra i limiti indicati dall'ICNIRP (organizzazione privata) e supportati fino ad oggi dallo SCENIHR (commissione di esperti della CE) e dall'OMS e quelli, ben più cautelativi, adottati da alcuni Stati membri e ripetutamente reclamati dalla comunità scientifica indipendente e più orientata alla tutela della salute della popolazione dai CEM. A questo proposito si noti che, tra i testi citati, spicca il fondamentale "Studio STOA" del Marzo 2001 sugli effetti psicologici, sanitari e ambientali dei CEM messo a punto da G. Hyland e ampiamente commentato da chi scrive, studio estremamente cautelativo ed illuminante dei meccanismi di interazione non di natura termica tra le frequenze e.m. esogene e le frequenze e.m. biologiche che presiedono alle varie funzioni del nostro organismo.
- L'unica pecca è la assenza di qualsiasi riferimento al BioInitiative Report del 2007.
- Tale proposta è stata in seguito approvata con lo stesso testo dal PE (02.04.09) in seduta plenaria (559 fab., 22 contr., 8 ast.) (www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0216&language=IT&ring=A6-2009-0089). Contemporaneamente il PE ha diffuso un comunicato stampa che riassume in modo efficace il testo della risoluzione sottolineandone i punti essenziali (www.elezioni2009.eu-1/3).
- A seguito delle raccomandazioni del PE e della sua Commissione Ambiente e Sanità, il 21.04.09 tre membri del PE ne hanno sintetizzato i punti essenziali relativamente ai rischi della esposizione ai CEM derivanti dall'uso delle tecnologie senza fili, che sono i seguenti:
Il Parlamento europeo, – visto l'articolo 116 del suo regolamento: A. considerando la diffusa preoccupazione pubblica sui rischi per la salute rappresentati dall'esposizione ai campi elettromagnetici derivanti dall'utilizzo delle antenne radio, dei telefoni cellulari, dei telefoni cordless e dei dispositivi Wi-Fi;

B. considerando che è stato provato che un'elevata esposizione alla tecnologia senza fili nelle case e nelle scuole può produrre, in alcune circostanze, effetti biologici al di sotto dei livelli stabiliti negli attuali orientamenti sull'esposizione alle radiazioni REM; 1. invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare ulteriori ricerche sui rischi per la salute umana provocati dall'impiego di tali dispositivi, affinché gli Stati membri possano legiferare sulla base di dati affidabili; 2. invita gli Stati membri ad adottare la legislazione del Liechtenstein che fissa un limite massimo d'esposizione di 0.6 V/m per le antenne di trasmissione dei telefoni cellulari in aree sensibili come le case, le scuole e i luoghi di lavoro; 3. invita gli Stati membri a fornire informazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sui possibili rischi dell'esposizione alle radiazioni REM; 4. sollecita ricerche autofinanziate sull'elettroipersensibilità, che in Svezia è riconosciuta come invalidante; 5. invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione la promozione delle tecnologie via cavo, piuttosto che delle tecnologie senza fili, basate sulla trasmissione di dati attraverso onde radio e microonde; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio.

- A questo punto non resta che sperare che gli Stati membri accolgano queste raccomandazioni premendo sui loro parlamentari europei perchè appoggino le proposte contenute in questa risoluzione, che su questi temi si attivino le Commissioni Sanitarie Nazionali che, finora, hanno adottato quasi sempre posizioni estremamente conservative, che le Associazioni Mediche, alle quali più che a ogni altro compete la tutela preventiva della salute umana, facciano proprie le esigenze cautelative espresse nel documento e che la CE, a differenza di quanto avvenuto nel 1999 sulla proposta praticamente unanime del PE (relatore Tamino), si decida finalmente a condividere le raccomandazioni contenute nella nuova proposta di risoluzione del PE.